Cendon / Book

Collana diretta da Massimo Farina e Maria Novella Campagnoli

DIRITTO DELL'INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE

DirICTo

Vol. 4

INFORMAZIONE, SOCIAL NETWORK & DIRITTO

Maria Novella Campagnoli

editore Key

Edizione OTTOBRE 2020

Copyright © MMXX
KEY EDITORE SRL
VIA GIAMBELLINO 4
20146 MILANO

P.I./C.F. 02613240601

ISBN 978-88-279-xxx-x

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione, di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.
La Casa Editrice, pur assicurando la massima cura nella preparazione del volume, declina ogni responsabilità per i possibili errori od omissioni, nonché per gli eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni ivi contenute.

Stampato da Furlan Grafica Via Garegnano, 41 Milano 20156

Cendon / Book

Collana diretta da Massimo Farina e Maria Novella Campagnoli

DIRITTO DELL'INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE

DirICTo

Vol. 4

INFORMAZIONE, SOCIAL NETWORK & DIRITTO

DALLE FAKE NEWS ALL'HATE SPEECH ONLINE. RISVOLTI SOCIOLOGICI, PROFILI GIURIDICI, INTERVENTI NORMATIVI

Maria Novella Campagnoli

editore Key

A Giancarlo, mio suocero,
di cui il pensiero m'accompagna

L'autore

Maria Novella Campagnoli, Ph.D. e Avvocato, è Ricercatrice presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", è altresì docente di Informatica giuridica presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Perugia e di Sociologia nell'ambito del "Corso di Alta formazione in Criminologia".

Autrice di diverse opere a carattere monografico e di numerosi articoli e contributi scientifici pubblicati all'interno di collettanei e su riviste accreditate italiane e straniere.

Le sue aree di interesse comprendono: la Teoria generale del diritto, la Filosofia del diritto, l'Informatica giuridica e la Sociologia del diritto.

Con la nostra Casa Editrice ha pubblicato i volumi: I nuovi volti del terrore: dal terrorismo islamico al cyberterrorismo (2017) e I reati culturali. Istanze e criticità di una società globale (2016); nonché, i saggi: Violenza di genere e dimensione lavorativa e Quando il rispetto della/e tradizione/i veicola la discriminazione di genere (in AA.VV., La mossa giusta. Professioni a confronto contro la violenza di genere, 2017).

L'Opera

I media digitali e i social network, in questi anni, hanno concorso a intensificare le comunicazioni. Per un verso, queste piattaforme sembrano realizzare una sorta di liberalizzazione e di democratizzazione dei processi informativi, per l'altro, però, possono rappresentare l'habitat più congeniale alla formazione e alla diffusione delle *fake news* e fungere da volano e "cassa di risonanza" di fenomeni particolarmente controversi e perniciosi, come avviene nel caso dell'*hate speech* e – più in particolare – dell'*hate speech online*. Un'intrinseca ambiguità, che la recente pandemia da COVID-19, a suo modo, ha contribuito a mettere in luce, sottolineando la necessità di un'attenta riflessione sul

particolare rapporto che si dà fra nuovi media, diritto all'informazione e libertà di espressione.

Coniugando l'analisi teorico-giuridica con la disamina della normativa, il volume costituisce un utile strumento per chiunque voglia approcciarsi – per ragioni di lavoro, di studio o, semplicemente, per interesse – allo studio di tali fenomeni.

I volumi della presente collana sono realizzati con la collaborazione di:

DirICTo è un network che raggruppa esperti e studiosi, di tutta l'Italia, in materia di Diritto dell'Informatica e dell'Informatica Giuridica
http://www.diricto.it/

ICT for Law and Forensics è il laboratorio di Informatica Forense del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Elettronica dell'Università di Cagliari
http://ict4forensics.diee.unica.it/

INDICE GENERALE

Introduzione

Parte Prima

(Dis-) informazione in rete e *fake news*

1.1. Scorci introduttivi 15
1.2. Dai media tradizionali ai social media: strumenti, soggetti, ruoli.....19
1.3. Social network e inquinamento comunicativo on the Net 29
1.4. Fake news e fatti sociali 35
1.5. Parresia digitale e corruzione comunicativa. Considerazioni finali 42

Parte Seconda

"Solo parole?" Implicazioni e conseguenze dell'*hate speech*

2.1. Il destino di Gaetano. Tra suggestioni e provocazioni 49
2.2. Le radici dell'hate speech nel dibattito pubblico: discorso agonistico vs. discorso cooperativo 55
2.3. Conversazioni che inducono ad azioni: definizioni e inquadramento 59
2.4. The power of words: dalle questioni linguistiche e logiche….....63
2.5. …ai possibili riverberi sociali 68
2.6. Odio digitale e effetto farfalla.....69
2.7. Silence Hate! Qualche buona notizia e un invito alla gentilezza.....75

Parte Terza

Materiali

3.1. Dichiarazione dei diritti in Internet 82
3.2. Disposizioni per prevenire la manipolazione dell'informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l'alfabetizzazione mediatica (D.L. n. 2688 del 2017) 90
3.3. Delibera N. 157/19/CONS Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech 95
3.4. D.D.L. n. 634 del 11 luglio 2018 – Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto dell'istigazione all'odio e alla discriminazione (hate speech) 120
3.5. Codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online (31.05.2016) 126

3.6. United Nations Guidance Note on Addressing and Countering COVID-19 related Hate Speech (11.05.2020) 130

Bibliografia

INTRODUZIONE

Era il 1995 quando Pierre Lévy – ne *Il virtuale* – fra i primi rifletteva sui riverberi connessi all'avvento e alla diffusione del World Wide Web, delle nuove ICT e, in generale, alla migrazione delle nostre attività, delle nostre relazioni e, in un certo qual senso, persino delle nostre stesse vite, dalla dimensione analogica a quella digitale.

Da allora, sono trascorsi quasi trent'anni. Un lasso temporale relativamente contenuto che, però, paragonato alle impetuose rivoluzioni che contraddistinguono l'infosfera è decisamente ampio e significativo.

De-territorializzazione, de-centralizzazione e data-veglianza – vale a dire quelle tre formule magiche che individuano e contraddistinguono il cyberspace – sono oggi, infatti, entrate a pieno titolo nella nostra quotidianità.

Una quotidianità che, sempre più spesso, sperimentiamo e viviamo online: immersi in uno spazio che, per un verso, sembra dischiudere le porte a una rinnovata *agorà* digitale, aprendo il varco alla disintermediazione delle informazioni e a un'incrementata cyber-democrazia, ma, per un altro verso, mette in atto nuove forme di segregazione banottica (tramite l'indicizzazione, le *filter bubble* o le *echo chamber*) e ben si presta alla divulgazione di contenuti falsi, come pure, alla diffusione di messaggi d'odio e alla realizzazione di condotte illecite (basti pensare a quanto avviene con il *cyberbulling*, con il *cyberstalking*, con il *cyberbashing* o happy slapping, oppure con il *revenge porn*).

Fenomeni, questi, dei quali la Rete – e in modo particolare i nuovi network – divengo in una certa misura il volano, anche per via di quel peculiare *appeal* che i social esercitano su di noi, facendo leva su quel *mipiacismo compulsivo* e su quella brama di affermazione sociale e di condivisione, che, a ben vedere, è l'anima di queste piattaforme. Basti pensare che se il nostro collega e/o il nostro vicino possono anche ignorarci, Facebook – di contro – ad ogni nostro accesso ci chiede a cosa stiamo pensando, ci invita a

raccontargli di noi, e ci esorta a esprimere i nostri pensieri e a esternare pubblicamente opinioni e giudizi.

Non è, dunque, infrequente che informazioni accreditate si mescolino a invenzioni e falsità (emblematico quanto è avvenuto, durante l'emergenza da COVID-19, con la diffusione del video Pandemic), oppure che i vari social si tramutino in casse di risonanza di messaggi ostili e discriminatori.

E proprio l'inquinamento comunicativo e le varie forme di *information disorder*, che possono nascere e svilupparsi con estrema rapidità e facilità all'interno del Web, sono qui oggetto di analisi critica e di discussione, attraverso suggestioni e itinerari teorici, prospettati anche in altre sedi, e corredati da materiali e testi normativi.

PARTE PRIMA

(DIS-) INFORMAZIONE IN RETE E *FAKE NEWS*

Sommario: 1.1. Scorci introduttivi – 1.2. Dai media tradizionali ai social media: strumenti, soggetti, ruoli – 1.3. Social network e inquinamento comunicativo *on the Net* – 1.4. Fake news e fatti sociali – 1.5. *Parresia digitale* e corruzione comunicativa. Considerazioni finali.

1.1. Scorci introduttivi

Più di vent'anni fa, in *Being Digital*, Nicholas Negroponte avvertiva che l'era digitale, esattamente come una forza della natura, non avrebbe potuto né essere rifiutata né, tanto meno, essere arrestata[1]. Un'affermazione – quella del co-fondatore di *MediaLab* specializzato nello studio e nello sviluppo delle interfacce uomo-macchina – che nel corso degli ultimi decenni ha senza dubbio trovato conferma e che, a suo modo, ci invita ad adottare il giusto approccio nei confronti delle istanze e delle tante sfide di una società, quale è la nostra, sempre più digitalizzata e informatizzata[2]. Una realtà nella quale, Internet e i network – originariamente pensati per intensificare i nostri contatti con gli altri e per "semplificare la nostra esistenza reticolare all'interno del mondo"[3] – non influiscono più solamente sulle modalità con le quali si svolgono le comunicazioni (in ambito

[1] "Like a force of nature, the digital age cannot be denied or stopped" (N. NEGROPONTE, Being Digital, New York, 1995, p. 229).

[2] Sulle ripercussioni e sulle sfide suscitate dal digitale, d'obbligo il riferimento alle – ormai classiche – ricostruzioni di P. VIRILIO (L'orizzonte negativo. Saggio di dromoscopia, trad. it., Genova 2005; La bomba informatica, trad. it., Milano 2000).

[3] Rinvio qui a quanto affermato dallo stesso Tim BERNERS LEE (L'architettura del nuovo web. Dall'inventore della rete il progetto di una comunicazione democratica, interattiva e intercreativa, trad. it., Milano, Feltrinelli, 2001, in part. p. 113).

lavorativo[4], interpersonale[5], economico[6], scolastico[7], oppure, medico[8]), ma, oramai, grazie a sempre più sofisticate tecniche di *nudging*[9] e attraverso più o meno larvate strategie di ingegneria sociale[10] e di *behavioral economics*[11], sono in grado di orientare i nostri gusti e le nostre preferenze, di influire sui nostri desideri, di

[4] Cfr. S. BROADBENT, Internet, lavoro, vita privata. Come le nuove tecnologie cambiano il nostro mondo, trad. it., Bologna 2012; E. DAGNINO, F. NESPOLI, F. SEGHEZZI, La nuova grande trasformazione del lavoro, Modena 2017.

[5] Sulle ricadute delle ICT e di Internet nella sfera personale e interpersonale, imprescindibile il rinvio alle ricostruzioni di S. TURKLE, Insieme ma soli: Perché ci aspettiamo sempre più dalla tecnologia e sempre meno dagli altri, trad. it., Torino 2019.

[6] In merito ai risvolti che si registrano nel settore economico, interessanti: N. SRNICEK Capitalismo digitale: Google, Facebook, Amazon e la nuova economia del Web, trad. it., Roma 2017; M. BUSTREO, La terza faccia della moneta. Le dinamiche che guidano la nostra relazione con il denaro, Milano 2018.

[7] A proposito dei più recenti mutamenti che hanno interessato il settore scolastico, con nuovi strumenti e progetti quali: l'eTwinning, la Città educante, il Life-Long-Learning e la flipped classroom, mi permetto di rinviare al mio Nuove prospettive didattiche: educazione e scuola digitale, in A.C. AMATO MANGIAMELI, M.N. CAMPAGNOLI, Strategie digitali. #ddiritto_educazione_tecnologie, Torino 2020, pp. 277-299.

[8] Circa l'interazione e l'influenza della tecnologia in ambito medico, si vedano: E. SANTORO, Web 2.0 e medicina, Roma 2009; M.G. RUBERTO, Nuovi strumenti di comunicazione in medicina, in M.G. RUBERTO (a cura di), La medicina ai tempi del Web. Medico e paziente nell'e-Health, Milano 2011, pp. 16-41; E. SANTORO, La comunicazione della salute attraverso i social media e le applicazioni, Milano 2014.

[9]Sulla nudge theory – quale teoria del pungolo pensata per migliorare il benessere delle persone attraverso la manipolazione sotterranea delle loro decisioni per mezzo delle c.d. spinte gentili – elaborata da R. THALER e C.R. SUSTEIN, d'obbligo il rinvio a: La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità, trad. it., Milano 2014. Mentre, nel panorama italiano, cfr. R. VIALE, Oltre il nudge. Libertà di scelta, felicità e comportamento, Bologna 2018.

[10]Sul punto, si vedano le ampie e interessanti riflessioni di A.C. AMATO MANGIAMELI, Tecno-regolazione e diritto. Brevi note su limiti e differenze, in Diritto dell'informazione e dell'informatica, 2/2017, pp. 147-167; ID., Tecno-diritto e tecno-regolazione. Spunti di riflessione, in Rivista di Filosofia del Diritto, numero speciale, 2017, pp. 87-111; ID., Alcune tecniche di regolazione, in A.C. AMATO MANGIAMELI, M.N. CAMPAGNOLI, Strategie digitali. #diritto_educazione_tecnologie, cit., p. 75 ss.

[11]Cfr. E. CARTWRIGHT, Behavioral Economics, Abingdon 2018; R.H. THALER, Misbehaving. La nascita dell'economia comportamentale, trad. it., Torino 2018; J. PUASCHUNDER, Behavioral Economics and Finance Leadership: Nudging and Winking to Make Better Choices, 2020.

alimentare la nostra propensione all'acquisto e, in generale, di condizionare pressoché tutti i nostri comportamenti.

Basti pensare che le nozioni e i dati di cui disponiamo e/o ai quali all'occorrenza attingiamo, così come gli elementi che stanno alla base delle nostre scelte e delle nostre decisioni, sempre più spesso, sono tratti dal Web oppure ci sono suggeriti dai social e dalle varie app: nostri insostituibili compagni e irrinunciabili facilitatori di vita. Supporti tecnologici che, sembrano capaci di rispondere a qualsiasi tipo di domanda, di risolvere qualunque genere di problema e di realizzare ogni fantasia, persino quella – a dir poco stravagante paventata recentemente dal film *Countdown*[12] – di disporre di un'applicazione che sappia calcolare con esattezza matematica la data della nostra morte[13].

Al di là dell'importante e innegabile aiuto che le ICT e i vari network ci offrono in ogni frangente quotidiano e persino nell'attuale emergenza sanitaria da COVID-19, attraverso la previsione di più o meno chiacchierate app di *contact tracing*[14], ciò che in questa sede

[12]Film di Justin Dec del 2019, in cui si narra la storia di un gruppo di ragazzi che, per gioco, scaricano sul loro cellulare un'app – che poi ahimè scopriranno di non poter più disinstallare – in grado di predire loro quando moriranno e di attuare una sorta di perverso e inquietante conto alla rovescia.

[13]In tal senso, impossibile non ricordare le parole di Manfred Spitzer che, con una punta di sarcasmo, sottolinea che esistono applicazioni per tutto: per ovviare ala solitudine e per favorire gli incontri (anche di coppia); per tracciare gli appuntamenti e per pianificare le varie attività; per prospettare piani alimentari e/o di allenamento; per monitorare i parametri vitali (frequenza del battito cardiaco, pressione) e per tenere sotto controllo le condizioni di salute (Solitudine digitale. Disadattati, isolati, capaci solo di una vita virtuale?, trad. it., Milano 2016, p. 18).

[14]Sul punto va, infatti, osservato che moltissimi Stati (europei e non) hanno previsto l'introduzione di apposite app, ad esempio: in Cina è stata adottata l'app Alipay Health Code; in Germania, Corona-Datensende; in Francia, StopCovid; mentre, in Italia, Immuni (cfr. Circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020 – Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID- 19 (Contact tracing) ed App Immuni, consultabile in Rete al seguente indirizzo: http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=74178&parte=1%20&serie=null). A commento, si veda L. FLORIDI, App coronavirus devono essere etiche o è meglio rinunciare, in Agenda Digitale, 05.05.2020. Inoltre, con particolare riferimento ai possibili rischi per la tutela dei dati personali, rinvio al più recente Provvedimento di autorizzazione al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Sistema di allerta Covid-19 – App Immuni del GARANTE DELLA PRIVACY del

si intende analizzare è il riverbero che le piattaforme digitali hanno avuto – e tuttora stanno avendo – sulla produzione e sulla diffusione delle informazioni.

Si tratta di un riverbero che, a dir la verità, non può dirsi sempre positivo. Perché, se è vero che le nuove tecnologie, intensificano le comunicazioni, favoriscono l'accesso al sapere e, a un primo sguardo, sembrano destinate a favorire la *liberalizzazione assoluta dell'informazione*, è altrettanto vero che, talvolta, queste stesse tecnologie – come vedremo – oltre a velare e/o a manipolare alcune informazioni, concorrono anche a propagare notizie non vere[15] e possono prestarsi alla diffusione di contenuti lesivi, violenti, o, persino, a istigare l'odio. È sufficiente pensare a quanto avviene con l'*hate speech*[16], con il *cyberbulling*[17], con il *cyberbashing* o *happy slapping*[18] e, non da ultimo, con il *revenge porn*, fenomeno che, proprio a causa della sua particolare lesività, di recente, è stato

---

01.06.2020 (https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9356568).

[15]In merito alle distorsioni delle notizie e alla disinformazione on-line, cfr., fra gli altri, di G. SUFFIA, G. ZICCARDI, Fake news, guerra dell'informazione ed equilibri democratici, in Federalismi.it, 11/2020, pp. 205-227.

[16]Relativamente a questa peculiare fattispecie, cfr. G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, Disinformation and Hate Speech: A European Constitutional Perspective, Milano 2020; M.K. MCGOWAN, Just Words: On Speech and Hidden Harm, Oxford 2019; G. PINO, Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero, in Politica del diritto, 39, 2/2008, pp. 287-305. Inoltre, per un'agile panoramica sul rapporto tra violenza e discorsi d'odio, mi permetto di rinviare anche a M.N. CAMPAGNOLI, Reflecting on violence. About classic themes and contemporary issues, in Humanities and Rights Global Network Journal, 1/2020, pp. 92-134.

[17]In tema, si vedano: A.L. PENNETTA, Bullismo, cyberbullismo e nuove forme di devianza, Milano 2019; S. SHARIFF, Sexiting e cyberbullismo. Quali limiti per i ragazzi sempre connessi?, trad. it., Milano, Edra, 2016 F. TONIONI, Cyberbullismo, Milano 2014; M.L. GENTA, A. BRIGHI, A. GUARINI, Bullismo elettronico: fattori di rischio connessi alle nuove tecnologie, Roma, 2009.

[18]Sul "maltrattamento informatico" o "schiaffeggio allegro", cfr., fra gli altri, P.G. COSLIN, Adolescenti da brivido. Problemi, devianze e incubi dei giovani d'oggi, trad. it., Milano 2012, pp. 129-32.

oggetto di particolare attenzione e di specifica previsione normativa[19].

1.2. Dai media tradizionali ai social media: strumenti, soggetti, ruoli

Per inquadrare al meglio le ripercussioni generate dalla diffusione delle comunicazioni e, più in particolare, delle informazioni on-line è utile ripercorrere l'*iter* che, dapprima, ha determinato il passaggio dai media tradizionali a quelli digitali e che, in un secondo momento, ha portato alla diffusione dei social media. Si tratta di un percorso decisamente articolato e composito, in cui le accelerazioni tecniche sono state intervallate da periodi più o meno lunghi di stasi. Un processo, che solitamente viene scandito in quattro grandi tappe (o ondate)[20] e che ha visto degli stravolgimenti decisamente significativi, non soltanto relativamente ai mezzi impiegati per la diffusione delle informazioni, ai registri comunicativi utilizzati e ai soggetti coinvolti, ma anche con riferimento ai contenuti di volta in volta veicolati.

[19]A seguito dell'entrata in vigore della Legge 69/2019, infatti, è stata introdotta la nuova fattispecie di reato di cui all'articolo 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) – in cui può leggersi: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procederà tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".

[20]F. COLOMBO, Ecologia dei media. Manifesto per una comunicazione gentile, Roma 2020, pp. 19-23.

La prima ondata innovativa – registratasi durante il periodo industriale e in concomitanza con l'emersione delle c.d. società moderne – è stata segnata dall'invenzione della stampa e dalla diffusione dei giornali. Primi veri *agoni mediatici* di formazione e di costruzione dell'opinione pubblica. Agoni che – a detta di Habermas – hanno giocato un ruolo decisivo nella nascita e nello sviluppo delle democrazie rappresentative[21]. Teatri di dialogo e di confronto all'interno dei quali, però, la diffusione dell'informazione era comunque sia *mediata* o, per meglio dire, *intermediata*, in quanto controllata e gestita da una cerchia molto ristretta di soggetti: gli editori. Soggetti che, indubbiamente, avevano un ruolo positivo – in quanto fungevano da garanti della veridicità dei contenuti pubblicati assumendosene pure la responsabilità – ma che, per contro, rappresentavano anche i *gatekeepers* dell'informazione stessa[22].

La seconda tappa è stata, invece, contrassegnata dallo sviluppo di una dimensione comunicativa ulteriore: quella audiovisiva, culminata con la diffusione del cinema, della radio e, infine, della televisione[23]. È importante sottolineare subito che questa fase – benché con riguardo alle dotazioni strumentali fosse indubbiamente nuova – mostrava comunque una profonda continuità di prospettive e di approcci con la precedente. Difatti, il cinema, la radio e la televisione nonostante tutto continuavano ad essere media *per la* massa[24],

[21]Cfr. J. HABERMAS, Storia e critica dell'opinione pubblica, trad. it., Roma-Bari 2005.

[22]Cfr. Y. BENKLER, The Wealth of Network. How Social Production Trasforms Markets and Freedom, Yale 2006. Significative e, per quanto datate, pur importanti e degne le ricostruzioni di: J. FISHMAN, Manufacturing News, Austin 1980; J. WESTERSTAHL, F. JOHANSSON, Forein news: Values and ideologies, in European Journal of Communication, 9, 1/1994, pp. 71-89; M. WOLF, Teorie delle comunicazioni di massa, Milano 1995.

[23]A proposito della storia e dell'evoluzione dei media, cfr., fra gli altri: R. SILVERSTONE, Televisione e vita quotidiana, trad. it., Bologna, 2000; F. COLOMBO, Il potere socievole. Storia e critica dei social media, Milano 2013; R. STELLA, C. RIVA, C.M, SCARCELLI, M. DRUSIAN, Sociologia dei New Media, Torino 2014, pp. 6-7; G. BALBI, P. MAGAUDDA, Storia dei media digitali. Rivoluzione e continuità, Torno 2014; S. BENTIVEGNA, Teorie delle comunicazioni di massa, Roma-Bari 2014.

[24]Cfr. A.C. AMATO MANGIAMELI, Nuove condotte penalmente rilevanti. La tecnologia alimenta il crimine!, in A.C. AMATO MANGIAMELI, M.N. CAMPAGNOLI, Strategie digitali. #diritto_educazione_tecnologie, Torino 2020, in part. 132. Inoltre, con particolare riferimento alla differente responsabilità del provider, cfr. G. SARACENI, I reati

esattamente come lo erano stati, prima di loro, i giornali. Si trattava, cioè, pur sempre di strumenti di comunicazione e di informazione rivolti sì *alla* massa, ma nella disponibilità e "sotto il controllo" di un ristretto *enclave* di individui. Un'*elite* di soggetti, ai quali competeva l'intermediazione e la selezione delle notizie e dei contenuti da trasmettere. Altrimenti detto ed in breve, quello stesso ruolo di "portieri e di cani da guardia delle notizie e delle informazioni"[25] che, nel corso della prima ondata, era stato appannaggio esclusivo degli editori, nel corso della seconda ondata, veniva ora affidato ai sistemi di *broadcasting*. Ossia, a sistemi di trasmissione dei segnali audio-visivi che comunque erano basati sulla modalità *one-to-many*. Modalità, che, a fronte di una molteplicità indistinta di riceventi, prevede pur sempre la presenza di un solo emittente (o di pochissimi).

Se fra la prima e la seconda ondata innovativa – al di là degli avanzamenti tecnici – non si registrano stravolgimenti radicali, la stessa cosa non può certo dirsi passando a considerare la terza ondata. Tappa collocabile intorno agli anni '90 che, invece, segna un deciso mutamento di *Weltanschauung* nel campo delle comunicazioni e delle informazioni. Questo perché lo sviluppo del World Wide Web – assieme alla diffusione dell'informatizzazione e all'affermazione del digitale rispetto all'analogico – porta alla nascita e alla diffusione dei media digitali: canali di comunicazione contraddistinti dalla *disintermediazione*[26] e dall'assenza di *gatekeepers* predeterminati. Con i media digitali siamo, dunque, di fronte ai primi veri mezzi di comunicazione *di* massa. Vale a dire, a mezzi che non sono più semplicemente pensati *per la* massa e indirizzati *alla* massa, ma che sono anche *nella disponibilità della*

---

informatici. Dalla diffusione di virus all'accesso abusivo, in A.C. AMATO MANGIAMELI, G. SARACENI, I reati informatici. Elementi di teoria generale e principali fattispecie criminose, Torino 2019, p. 105.

[25]Sul punto, cfr., fra gli altri, G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione nell'era di Internet, in Media Laws, 1/2018, pp. 1-28.

[26]A proposito della disintermediazione e dell'informazione all'interno della Rete e dei Social, cfr., ex multis, G. RIVA, Fake news, Bologna 2018, passim, in part. p. 96-97.

massa stessa[27]. Del resto, nel Cyberspace, domina il *peer-to-peer* e la trasmissione dei dati e delle informazioni, da verticale (cioè *uno/pochi-a-molti*) diviene orizzontale (ovvero *molti-a-molti*). I contenuti divengono, così, condivisi, partecipativi, paritari e diffusi, tanto che – almeno in via di principio – ogni utente della Rete ne è, al contempo, destinatario e mittente, redattore e lettore, fruitore e creatore. Di qui, ovviamente, un significativo incremento delle fonti di informazione e un apprezzabile ampliamento della libertà di espressione[28], ma, sempre di qui, anche una sensibile riduzione della possibilità di accertare l'adeguatezza e l'esattezza di quanto, di volta in volta, può essere espresso, diffuso e/o semplicemente condiviso.

L'affermazione dei media digitali – quali ultima evoluzione in ordine di tempo dei mezzi di comunicazione *di* massa – si compie, poi, con la quarta ondata innovativa e con l'ingresso nel secondo millennio, quando Internet raggiunge il suo massimo sviluppo e quando i social network acquisiscono un ruolo di spicco, non soltanto nella circolazione delle opinioni all'interno delle varie *communities* di riferimento, ma anche nella formazione e nella diffusione delle informazioni e delle notizie *tout court*. Notizie delle quali, i social network – sovrapponendosi e per certi versi soppiantando del tutto i precedenti media *per la* massa – sono diventati le principali casse di risonanza. Casse di risonanza che, tuttavia – come vedremo meglio – presentano un'innegabile ambiguità di fondo.

---

[27]Relativamente ai nuovi media, cfr., fra ii tanti, interessanti le ricostruzioni proposte da: P. SCANELL, Media e comunicazione, trad. it., Bologna 2008; L. GORMAN, D. MCLEAN, Media e società nel mondo contemporaneo, trad. it. Bologna 2011; R. STELLA, Sociologia della comunicazione di massa, Torino 2012; S. BENTIVEGNA, G. BOCCIA ARTIERI, Le teorie delle comunicazioni di massa e la sfida digitale, Roma-Bari 2019.

[28]Prima dell'avvento dei nuovi media, infatti, "[…] esistevano importanti barriere all'ingresso nei mercati dell'informazione [anche] per i massicci investimenti richiesti a chi vi voleva operare e per il carattere finito delle risorse su cui si basavano certe forme di comunicazione, come la radio e la televisione che, prima dell'avvento del digitale, trovavano un limite invalicabile nello spettro delle frequenze disponibili". Ragion per cui, nonostante le Costituzioni riconoscessero a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, nei fatti, solo in pochissimi "[…] avevano accesso a questi costosi e limitati mezzi di comunicazione […] [in grado di] raggiungere ampie fette di pubblico e concorrere così alla formazione dell'opinione pubblica" (G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione nell'era di Internet, cit., p. 1).

Per un verso, difatti, si tratta di mezzi di comunicazione e di condivisione davvero straordinari – non soltanto perché sono capaci di superare le barriere spazio-temporali e perché sono in grado di rendere possibili scambi/contatti altrimenti impensabili – ma anche perché potrebbero realizzare quel *marketplace of ideas*, teorizzato da Milton[29] e da Stuart Mill[30], che è alla base dei processi democratici e che contraddistingue degli Stati costituzionali. Stati in cui – come osserva Haberle – la verità può farsi strada solo grazie al dibattito pubblico e al libero confronto delle posizioni:

"La pluralità delle verità il fallire, l'errare umano, il sapere che ogni ricerca della verità resta per lo più impantanata nelle procedure del 'ricercare', tutto ciò non può indurci a congedarci dal concetto di verità o addirittura a rigettarlo in quanto giuridicamente irrilevante, 'platonico', 'formula vuota'. Come si è detto, dopo l'esperienza del suo contro modello totalitario, lo stato costituzionale non può rinunciare alla verità come valore costituzionale. L'hobessiano '*auctoritas non veritas facit legem*' non è la verità degli stati costituzionali"[31].

---

[29]Scrive MILTON: "and now the time in special is, by privilege to write and speak what may help to the further discussing of matters in agitation. The temple of Janus, with his two controversal faces, might now not unsignificantly be set open. And though all the winds of doctrine were let loose to play upon the earth, so Truth be in the field, we do injuriously by licensing and prohibiting to misdoubt her strength. Let her and Falsehood grapple; who ever knew Truth put to the worse, in a free and open encounter? Her confuting is the best and surest suppressing" (J. MILTON, Areopagitica, Cambridge 1918, p. 58. Testo integrale disponibile nella Online Library of Liberty all'indirizzo http://oll.libertyfund.org/titles/milton-areopagitica-1644-jebb-ed, visitato il 25.07.2020).

[30]"There is the greatest difference between presuming an opinion to be true, because, with every opportunity for contesting it, it has not been refuted, and assuming its truth for the purpose of not permitting its refutation. Complete liberty of contradicting and disproving our opinion, is the very condition which justifies us in assuming its truth for purposes of action; and on no other terms can a being with human faculties have any rational assurance of being right". "First, ifany opinion is compelled to silence, that opinion may, for aught we can certainly know, be true. To deny this is to assume our own infallibility" (J.S. MILL, On Liberty, in ID., On Liberty and The Subjection of Women, New York 1879, p. 36 ss. In Rete su Online Library of Liberty all'indirizzo http://oll.libertyfund.org/titles/mill-on-liberty-and-the-subjection-of- women-1879-ed, visitato il 25.07.2020).

[31]P. HABERLE, Diritto e verità, trad. it., Torino 2009, p. 99 ss. e in part. p. 105. In assonanza con le autorevoli affermazioni del costituzionalista tedesco, Violante

Per un altro verso, però, questi stessi strumenti, pur essendo il frutto della de-centralizzazione e della disintermediazione dei processi comunicativi e informativi, tendono a generare una *ricoagulazione* e un *riaccentramento* nelle mani di pochissimi *Over The Top* (OTP), come, ad esempio, Google (per quanto riguarda i motori di ricerca) e Facebook (principale e più noto social)[32]. Fenomeno, questo, che, inevitabilmente, può avere delle ricadute significative non solo sull'accesso alle informazioni, ma anche sulla completezza e sulla veridicità dei contenuti che circolano all'interno della Rete.

Un'ambiguità, che l'attuale pandemia da COVID-19 ha, in un certo qual modo, riconfermato e concorso a riportare in primo piano. Difatti, se è vero che, mai come in questo particolare frangente, i media digitali si sono dimostrati degli alleati davvero preziosi, perché capaci di sopperire alla mancanza di un contatto *vis à vis* e – quel che più conta – perché in grado di permettere la prosecuzione e la riconversione in forma telematica di parecchie attività, è altrettanto vero che, questi stessi canali hanno determinato anche il profilarsi di quella che è stata definita come un'*infodemia*[33]. Vale a dire, un'epidemia informativa, associata e parallela rispetto a quella medica. Un'epidemia, contraddistinta dalla diffusione e dalla proliferazione di notizie poco attendibili[34] e/o del tutto false, che, in

---

afferma: "le democrazie si reggono sul principio di affidamento e cioè sulla ragionevole presunzione che l'apparenza corrisponda alla realtà. Il diritto dei cittadini di scegliere i propri governanti, la controllabilità del potere politico, la competizione tra i partiti per il potere di governo presuppongono che i cittadini possano contare sulla corrispondenza al vero di quanto viene detto e fatto dai responsabili politici. Se il politico mente ai propri concittadini per acquisirne il consenso, se maschera le sue scelte di potere con falsificazioni, se altera surrettiziamente le regole della competizione politica, la democrazia viene colpita al cuore perché i cittadini diventano strumenti per il suo potere" (L. VIOLANTE, Politica e menzogna, Torino 2013, p. 4).

[32]Di proprietà di Mark Zuckerberg come Instagram e Whatsapp. Piattaforme di cui, fra l'altro, già a partire dal gennaio del 2019 si è iniziato a pensare ad una riunione in una sola grande piattaforma (cfr. B. SIMONETTA, Così Zuckerberg vuole integrare Instagram, WhatsApp e Messenger, in Il Sole 24 Ore, 25.01.2019).

[33]V.d. G. MANFREDI, Infodemia. I meccanismi complessi della comunicazione nelle emergenze, Rimini 2015.

[34]Cfr., fra gli altri, F. LAJOLO DI COSSANO, Il diritto di informazione ai tempi del Coronavirus: un diritto fondamentale, in Dirittifondamentali.it, 10.04.2020.

taluni casi, ha alimentato anche fantasiose ipotesi complottistiche, come è avvenuto con l'ormai famoso video *Pandemic*[35].

Una situazione di *caos* e di pericolosissima confusione informativa – perché potenzialmente lesiva dei diritti fondamentali all'informazione e alla salute –, che è stata stigmatizzata con fermezza e particolare vigore dall'Organizzazione Mondiale della Sanità[36] e che, in questi mesi, si è cercato di arginare e di combattere su più fronti. A livello europeo – oltre alla comunicazione *Plasmare il futuro digitale dell'Europa*[37] e alla previsione di un'apposita pagina web nella quale sono riportate tutte le informazioni istituzionali aggiornate e le notizie scientifiche verificate[38] – è in programma l'adozione del *Digital*

[35]Video, della durata di ventisei minuti, realizzato dalla biochimica Judy Mikovits, che è stato pubblicato sui social il 04.05.2020 e che diffondeva tutta una serie di falsità sul COVID-19, fra le quali: il fatto che indossare le mascherine sarebbe dannoso, che nell'acqua ci sono "microbi guaritori", oppure, che i dati sul numero dei contagiati e dei morti sia stato alterato ad hoc favorire il controllo della popolazione (cfr. anche A. SGHERZA, Plandemic, la nuova grande teoria del complotto: "I ricchi del mondo hanno diffuso il coronavirus", in La Repubblica, 09.05.2020).

[36]L'OMS ha, infatti, adottato le "Risk communication and community engagement (RCCE). Readiness and response to the 2019. Novel coronavirus (2019-nCoV) – Interim guidance, 19 March 2020". Linee guida nelle quali si legge: "One of the most important and effective interventions in a public health response to any event is to proactively communicate what is known, what is unknown, and what is being done to get more information, with the objectives of saving lives and minimizing adverse consequences. RCCE helps prevent 'infodemics' (an excessive amount of information about a problem that makes it difficult to identify a solution), builds trust in the response, and increases the probability that health advice will be followed. It minimizes and manages rumours and misunderstandings that undermine responses and may lead to further disease spread. Regular and proactive communication and engagement with the public and at-risk populations can help alleviate confusion and avoid misunderstandings". Il testo integrale delle Linee guida è consultabile e disponibile in Rete al seguente indirizzo: https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses-(-ncov).

[37]Si tratta, nel dettaglio, della Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 19.02.2020 (comunicazione disponibile in Rete al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066).

[38]Cfr. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_it.

Services Act (DSA)[39]. Un nuovo ed importantissimo strumento normativo destinato a riconfigurare completamente l'intero settore dei servizi digitali e la gestione delle piattaforme online, non soltanto con riguardo all'e-commerce, ma anche – e soprattutto – con specifico riferimento ai regimi di responsabilità e al ruolo dei gestori e dei motori di ricerca nella diffusione delle informazioni e nella lotta alle c.d. bufale.

A livello nazionale, invece, si è proceduto all'istituzione[40] – presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria – di un'apposita "Unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di fake news relative al COVID-19 sul web e sui social network", specificatamente incaricata di procedere alla:

"a) ricognizione e classificazione dei contenuti falsi, non dimostrati o fuorvianti, creati o condivisi con riferimento al COVID-19, con particolare riguardo a quelli potenzialmente idonei a indebolire le misure di contenimento del contagio ovvero ad accentuare la difficoltà della gestione emergenziale […];

b) promozione di campagne di adeguata informazione e comunicazione con il coinvolgimento del Ministero della Salute, del Dipartimento della Protezione Civile e delle altre Istituzioni competenti, nonché di soggetti e professionalità esterni alla Pubblica Amministrazione;

c) definizione di opportune modalità idonee a potenziare e rendere più visibile ed accessibile l'informazione generata dalle fonti

[39]Attualmente sottoposto a consultazione pubblica (che si chiuderà l'8 settembre 2020), il DSA si propone di: 1) garantire più sicurezza agli utenti (anche contrastando fenomeni quali: la vendita di prodotti pericolosi e contraffatti, la diffusione di contenuti d'odio, la disinformazione e la pubblicità ingannevole); 2) rivedere regime di responsabilità dei fornitori dei servizi e degli intermediari attualmente previsto dalla Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico; 3) affrontare le tante questioni connesse al ruolo dei gatekeepers all'interno delle piattaforme digitali; 4) garantire una maggiore trasparenza in materia di advertising online e smart contracts; 5) assicurare una maggior tutela ai lavoratori del settore digitale; 6) tratteggiare una nuova governance.

[40]Avvenuta il 04.04.2020.

istituzionali, anche attraverso un migliore posizionamento sui motori di ricerca e sui social media;

d) promozione di partnership con i diversi soggetti del web specializzati in factchecking e con i principali motori di ricerca e piattaforme social, al fine di valutare le misure più appropriate per individuare i contenuti non veritieri relativi al COVID-19;

e) promozione di iniziative volte a favorire il coinvolgimento di cittadini e utenti delle piattaforme social nell'individuazione e segnalazione – alla stessa Unità di monitoraggio – di contenuti non veritieri relativi al COVID-19".

Anche di qui, ovviamente, lo stimolo e la necessità di tornare a interrogarsi e a riflettere, sia sul rapporto che si dà fra i nuovi media digitali e il diritto *alle* informazioni, sia sul possibile controllo esercitato *con* e *dai* nuovi media *sulle* informazioni e *mediante* le informazioni stesse[41]. Un rapporto, che non può certo dirsi nuovo, ma che, a partire dall'avvento e dalla diffusione dei nuovi network, ha subito una profonda torsione.

I vecchi sistemi di *broadcasting* (ossia quei *colli di bottiglia* a cui si è fatto cenno e che, in vario modo, controllavano la diffusione delle informazioni e dei contenuti, selezionandoli o riplasmandoli ideologicamente), infatti, sono stati soppiantati dai sistemi di *narrowcasting*[42]*.* Cioè, da sistemi che mirano a realizzare una comunicazione strategica destinata a raggiungere alcune specifiche nicchie di utenti, come avviene nel caso del *marketing predittivo* (o *anticipatory shipping*[43]). Scriveva, a tal proposito, Bauman:

[41]Sulle nuove forme di sorveglianza digitale interessanti le ricostruzioni di: M. AANDREJEVIC, The Work of Watching One Another: Lateral Surveillance, Risk, and Governance, in Surveillance and Society, 2, 4, 2005, pp. 479-497; ID., iSpy: Surveillance and Power in the Interactive Era, Lawrence 2007; T. BESLEY, M.A. PETERS, Subjectivity and Truth. Foucault, Education, and the Culture of Self, New York 2007; M. CASTELLS, Communication Power, Oxford-New York 2009.

[42]Cfr. F. COLOMBO, Controllo, identità, parresia. Un approccio foucaultiano al web 2.0, in Comunicazioni sociali, 2/2012, pp. 197-212, in part. p. 198.

[43]Per un ulteriore approfondimento rinvio ai lavori di J.N. KUTZ, Data-Driven Modeling & Scientific Computation: Methods for Complex Systems & Big Data, Oxford 2013; R. DEUTSCH, Data-Driven Design and Construction: 25 Strategies for Capturing, Analyzing and Applying Building Data, Hoboken, New Jersey 2015; S.L. BRUNTON, J.N. KUTZ,

“ogni volta che entro nel sito di Amazon vengo accolto da una serie di titoli ‘selezionati appositamente per te, Zygmunt’. Dati i miei precedenti acquisti di libri, c’è un’ottima probabilità che quei consigli siano una tentazione… e di solito è così! Ovviamente, grazie alla mia inavvertita ma ubbidiente collaborazione, i server di Amazon conoscono ormai meglio di me le mie preferenze e i miei hobby. Questi suggerimenti non mi appaiono più come pubblicità, ma come un aiuto amichevole nel muovermi nella giungla del mercato librario. Ringrazio, e ogni volta che acquisto un libro pago per aggiornare le mie preferenze negli archivi di Amazon e orientare così in modo infallibile i miei acquisti…”[44].

Come Amazon, anche Booking, Ebay, Netflik, Pandora Internet Radio, YouTube e tantissime altre piattaforme e interfacce telematiche fanno uso del *narrowcasting*. In questa maniera – sulla scorta di quanto hanno auto-appreso dalle nostre precedenti navigazioni e a fronte di quelli che, in base ai calcoli e alle stime dei vari algoritmi, sanno essere le nostre preferenze e i nostri interessi – queste piattaforme ci inviano di continuo offerte e suggerimenti mirati: ci consigliano le mete per i nostri prossimi viaggi, ci segnalano nuovi prodotti e/o promozioni, oppure ci propongono una selezione di libri, film, serie tv o brani musicali che potrebbero piacerci. Offerte e suggerimenti, che, fra l’altro, si aggiornano in tempo reale a mano a mano che effettuiamo nuove ricerche o che procediamo a nuove visualizzazioni.

È chiaro che, se, dal punto di vista pratico, queste forme di pre-selezione personalizzata e di customizzazione[45] sono estremamente funzionali e vantaggiose (non soltanto per i fornitori dei servizi e per i venditori, che raggiungono più facilmente i propri *target groups*, ma anche per gli stessi utenti-acquirenti, che reperiscono

---

Data-Driven Science and Engineering: Machine Learning, Dynamical Systems, and Control, Cambridge 2019.

[44]Z. BAUMAN, D. LYON, Sesto potere. La sorveglianza nella modernità liquida, trad. it., Roma-Bari 2015, p. 115-116.

[45]Cfr. J. VAN DIJCK, Datafication, Dataism and Dataveillance. Big Data between scientific paradigm and ideology, in Surveillance & Society, 12/2014; D. LYON, The Culture of Surveillance: Watching as a way of life, Cambridge 2018.

immediatamente ciò di cui hanno bisogno), altrettanto non può dirsi dal punto di vista informativo.

Assieme ai sistemi di *narrowcasting*, infatti, avanza e si diffonde anche quello che – riprendendo la significativa espressione di Didier – è il potere *Banottico*[46]. Ovverosia, una forma sotterranea di controllo e di "sorveglianza a scopo di esclusione"[47], che si traduce in una restrizione (e talvolta persino in una preclusione) delle reali possibilità di avere accesso a tutti i dati e i contenuti effettivamente disponibili all'interno della Rete. Altrimenti detto, se è vero che oggi il Web è quanto di più simile alla *Biblioteca di Babele*[48] immaginata da Borges, è altrettanto vero che la *quasi-infinitezza dei contenuti* non ne assicura affatto una fruizione libera, paritaria, incondizionata e illimitata.

1.3. Social network e inquinamento comunicativo on the Net

Nel 1647, riflettendo sul rapporto fra informazioni e verità, Baltasar Gracián y Morales osservava:

"ciò che possiamo vedere noi stessi è il meno; per la maggior parte delle cose, ci si avvale di informazioni: viviamo sull'altrui buona fede. L'orecchio è la seconda porta della verità, ma è la porta principale della menzogna. Di solito la verità è quella che si vede, e solo in via eccezionale la si ascolta […]"[49].

Riprendendo le osservazioni del noto filosofo spagnolo, ma guardando alla realtà odierna, possiamo sicuramente dire che i media digitali e – in particolar modo i social network – sono diventati il nostro nuovo orecchio. Un orecchio, che, sì, può fungere da *seconda porta della verità*, ma che, può anche trasformarsi (come spesso accade!) nella *prima porta della menzogna*.

[46]Vd. Security, Exception, Ban and Surveillance, in D. LYON, Theorizing Surveillance. The panopticon and beyond, London 2006, pp.46-68.

[47]Cfr. Z. BAUMAN, D. LYON, Sesto potere, cit., p. 114.

[48]Racconto contenuto in J.L. BORGES, Finzioni, trad. it., Torino 1995.

[49]Oracolo manuale e arte di prudenza (edizione consultata Milano 1993).

La ragione è presto detta e ha a che vedere con l'inquinamento mediatico[50] che si genera nella Rete e, in modo particolare, all'interno dei social network. Un inquinamento che – esattamente come quello reale – minaccia l'ecosistema del cyberspace, alterando i processi comunicativi e aprendo il varco a un contesto nel quale la *verità* sembra cedere il passo alla *post-verità*[51]*,* mentre le notizie vere si mescolano e si confondono con quelle false[52]*.*

Un fenomeno, questo, sul quale, negli ultimi anni, la Commissione europea ha più volte invitato gli Stati membri a rivolgere la dovuta attenzione[53], sollecitando l'individuazione di nuove e più efficaci strategie di ecologia comunicativa, non solo a salvaguardia dei regimi democratici stessi, ma anche – e soprattutto – a tutela dei diritti fondamentali di tutti i cittadini all'informazione e alla libertà d'espressione:

"la disinformazione erode la fiducia nelle istituzioni e nei mezzi di comunicazione digitali e tradizionali e danneggia le nostre democrazie ostacolando la capacità dei cittadini di prendere decisioni informate. Spesso alimenta anche idee e attività radicali ed estremiste, oltre a compromettere la libertà di espressione, un diritto fondamentale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

[50]Sull'inquinamento della comunicazione online, si vadano le interessanti osservazioni di F. COLOMBO, Ecologia dei media. Manifesto per una comunicazione gentile, cit., p. 9-10.

[51]A proposito della post-verità – concetto che negli ultimi anni ha polarizzato l'attenzione di molti studiosi – si veda quanto sottolineato da M. FERRARIS, Postverità e altri enigmi, Bologna 2017 e da G. RIVA, Fake news, cit., p. 169. Inoltre, soprattutto sull'influenza che le notizie possono avere sulla formazione dell'opinione (e delle scelte) politiche, cfr. R.B. CIALDINI, Le armi della persuasione. Come e perché si finisce col dire di sì, Firenze 2013; E. PERRUCCHIETTI, Fake news. Dalla manipolazione dell'opinione pubblica alla post-verità. Come il potere controlla i media e fabbrica l'informazione per ottenere consenso, Bologna 2018.

[52]Il rischio è quello di mischiare scienza e opinioni, affermazioni verificate e paralogismi persuasivi, cfr. I. MAFFEIS, P.C. RIVOLTELLA (a cura di), Fake news e giornalismo di pace, Brescia 2018.

[53]Fra le più recenti, si possono ricordare: la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Piano d'azione per l'istruzione digitale, del 17.01.2028; la Raccomandazione della Commissione relativa alle misure per contrastare efficacemente i contenuti illeciti online, del 01.03.2018.

europea. […] L'obbligo primario degli attori statali in fatto di libertà di espressione e dei mezzi di comunicazione è di astenersi da qualsiasi tipo di interferenza e di censura e di garantire un contesto favorevole per un dibattito pubblico pluralistico e inclusivo […] La diffusione della disinformazione influenza anche i processi di elaborazione delle politiche poiché può fuorviare l'opinione pubblica. Soggetti nazionali e stranieri possono servirsi della disinformazione per manipolare le politiche, il dibattito sociale e i comportamenti in settori come il cambiamento climatico, la migrazione, la sicurezza pubblica, la salute e la finanza. La disinformazione può anche ridurre la fiducia nella scienza e nelle prove empiriche"[54].

Va detto subito che, diversamente da quanto si potrebbe pensare, l'inquinamento da *information disorder*[55] non è da imputarsi semplicemente all'estrema facilità con la quale i contenuti condivisi nel Web tendono a replicarsi e a innescare una sorta di *effetto doppler*, ma è da attribuirsi in buona parte anche quella naturale propensione dei nuovi network ad aderire alle inclinazioni dei singoli utenti[56], modulandosi sui loro gusti e conformandosi sulle loro opinioni[57].

Più che novelle *agorà* digitali[58], infatti, i social network tendono a generare *cluster* di utenti accumunati da elementi e/o caratteristiche affini, dando così vita a comunità chiuse, omogenee, compiacenti,

[54]Così, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo del 26.04.2018 – COM(2018) 236.

[55]Macro-categoria in cui l'Unione europea include tutte le varie devianze informative che si generano in rete (cfr. Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making – Council of Europe Report DGI(2017)09).

[56]Per una rapida ricostruzione del rapporto fra i social network e il possibile affermarsi di un nuovo individualismo in chiave tecnologica, mi permetto di rinviare al mio, Nuovi media: i social network, in A.C. AMATO MANGIAMELI, M.N. CAMPAGNOLI, Strategie digitali. #diritto_educazione_tecnologie, cit., pp. 245-276.

[57]Cfr., ex multis, G.A. VELTRI, La tempesta perfetta. Social media, fake news e la relazionalità limitata del cittadino, in Media Education, 1/2018, pp. 37-56.

[58]Sempre attuali, sul punto, le osservazioni di A.C. AMATO MANGIAMELI, Democrazia e comunità elettroniche, in ID., Diritto e Cyberspace. Appunti di informatica giuridica e filosofia del diritto, Torino 2000.

esclusive e escludenti, che sono per lo più incentrate e ritagliate *ad hoc* sul singolo[59]. Ambienti virtuali, all'interno dei quali – come osserva Castells – la socialità propriamente intesa sembra soppiantata da un rinnovato individualismo[60] tecnologico e dove gli utenti possono ritrovarsi inconsapevolmente immersi in *echo chamber* (cioè in stanze digitali che si limitano ad avvalorare e a riprodurre l'eco dei pensieri e delle convinzioni di chi le abita), oppure avvolti in *filter bubble*[61] (ossia in vere e proprie "cappe" o "auree" preferenziali che schermano selettivamente alcuni contenuti in favore di altri). Condizioni particolari, che possono crearsi perché gli algoritmi[62] utilizzati dai motori di ricerca e dalle varie piattaforme tendono a realizzare una customizzazione banottica degli utenti, che, in questa maniera, saranno quasi sempre raggiunti in prima battuta e in via preferenziale (quando non addirittura esclusiva!) da quelle notizie e da quelle informazioni che riconfermano e avvalorano le loro convinzioni.

Ragion per cui, pur avviando la medesima ricerca e inserendo nella stringa di Google le stesse parole chiave, utenti diversi (per *status*, appartenenza politica, orientamento ideologico, convinzioni e/o credenze) potrebbero approdare a risultati, non solo differenti, ma perfino opposti. Così, ad esempio, digitando la frase "prove di cambiamento climatico", un attivista ambientalista e un dirigente di una compagnia petrolifera, con ogni probabilità, non otterranno

[59]Sul punto, cfr., fra gli altri, C.R. SUNSTEIN, #Republic. La democrazia nell'epoca dei social media, trad. it., Bologna 2017, p. 35.

[60]"I nuovi sviluppi tecnologici sembrano accrescere le possibilità che l'individualismo in rete diventi la nuova forma dominante di socialità" (M. CASTELLS, Comunità virtuali o società in rete?, in ID., Galassia Internet, trad. it., Milano 2006, pp. 130-131).

[61]Ad introdurre la nozione, E. PARISER, The Filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You, New York 2011, trad. it., Il filtro. Quello che Internet ci nasconde, Milano 2012.

[62]Tra i tanti, uno dei più famosi è sicuramente Page Ranck, algoritmo di analisi della ricerca – utilizzato anche da Google – che assegna un peso numerico (da 0 a 10) a ogni pagina Web, andando a definire quantitativamente il livello di popolarità della pagina stessa (cfr. A. DODE, S. HASANI, Page Rank Algorithm, in Journal of Computer Engineering, Gen.-Feb. 2017, pp. 1-7).

quasi mai le stesse risposte[63]. Non a caso, come ha recentemente osservato Colombo:

"il viaggio sul motore di ricerca non ci consente mai di tornare 'a casa', in uno stato di verginità di sapere, né di mettere in discussione i criteri cui ci siamo ispirati, o quelli del cluster in cui ci siamo più o meno consapevolmente inseriti. Un modo come un altro di viaggiare, con i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, di cui non sempre, tuttavia, siamo consapevoli"[64].

Di qui, come è evidente, il possibile e preoccupante paradosso. Quegli stessi media il cui avvento – esattamente come quello del World Wide Web – è stato accompagnato da tante attese e da grandi speranze in termini di democratizzazione, di confronto, di libertà di espressione e di accesso alle informazioni e ai contenuti, quegli stessi nuovi media dai quali ci si attendeva un'"apertura universale dei templi del sapere"[65], per effetto di questi occulti meccanismi di filtraggio, realizzano – per dirla con Frank Pasquale – una sorta di *Black Box Society*[66], che rischia di riproporre e di inverare il *mito della Caverna*[67]*.* Perché, anziché favorire la verifica delle argomentazioni e la ricerca della verità attraverso il dialogo, inducono una riduzione del campo visivo e conoscitivo degli utenti,

[63]Riporto, qui, un esempio fatto, diversi anni fa, da ELI PARISER che, per primo, non senza un'evidente preoccupazione, avvertì dei pericoli e delle possibili conseguenze legate all'utilizzo – da parte di Google – dell'algoritmo Page Rank e dell'avvento delle filter bubble (E. PARISER, Il filtro, cit., p. 14).

[64]Così, F. COLOMBO, Ecologia dei media. Manifesto per una comunicazione gentile, cit., p. 38. In particolare, ciò accade perché via via che "ciascuno di noi […] [continua] a più riprese le proprie queries, Google provvede a rendere le risposte sempre più precise tenendo conto delle nostre precedenti indagini, ma anche di quelle svolte dagli altri utenti e incentrate sugli stessi argomenti" (ivi, p. 37).

[65]Ivi, p. 102.

[66]Metafora, questa, utilizzata da PASQUALE per dar conto – anche linguisticamente e giocando sulla doppia possibile valenza dell'espressione "scatola nera" – del fatto che ci si ritrova immersi in una particolare situazione nella quale, da una parte le piattaforme rilevano e registrano tutti i nostri comportamenti, ma, dall'altra, la gestione dei dati ricavati e dei meccanismi che regolano la diffusione dei contenuti rimane assolutamente oscura. Cfr. F. PASQUALE, The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information, London 2015, p. 9 ss.

[67]PLATONE, Repubblica, 514a-517a.

che, di fatto, come tante monadi, si ritrovano ancorati ad una visuale chiusa, ripiegata e anchilosata su se stessa[68]. Situazione che – come è evidente – è alquanto favorevole allo sviluppo e alla diffusione delle fake news, delle quali, i social divengono, in una certa misura complici. Difatti, all'interno di queste *communities* sempre più particolarizzate e individualizzate, le effettive opportunità di raffronto e di confutazione si riducono notevolmente e per questo motivo, assai facilmente, rischia di generarsi quel perverso circolo vizioso in cui – per dirla con Dostoevskij de *I fratelli Karamazov* – gli utenti "ment[ono] a sé stess[i] e ascolta[no] [di continuo e soltanto] le proprie menzogne […] [senza poter più] distinguere la verità"[69].

Un *file rouge* – questo che lega le fake news e i nuovi network – davvero particolare e che, in occasione della cinquantaduesima giornata delle comunicazioni sociali, è stato sottolineato e messo bene in evidenza anche da Papa Francesco:

"l'efficacia delle fake news è dovuta in primo luogo alla loro natura mimetica, cioè alla capacità di apparire plausibili. In secondo luogo, queste notizie, false a verosimili, sono capziose, nel senso che sono abili a catturare l'attenzione dei destinatari, facendo leva su stereotipi e pregiudizi diffusi all'interno di un tessuto sociale, sfruttando emozioni facili e immediate da suscitare, quali l'ansia, il disprezzo, la rabbia e la frustrazione. La loro diffusione può contare su un uso manipolatorio dei social network e delle logiche che ne garantiscono il funzionamento: in questo modo i contenuti, pur privi di fondamento, guadagnano una tale visibilità che persino le smentite autorevoli difficilmente riescono ad arginare i danni… La difficoltà a svelare e a sradicare le fake news è dovuta anche al fatto che le persone interagiscono spesso all'interno di ambienti digitali omogenei e impermeabili a prospettive e opinioni divergenti. L'esito di questa logica dell'informazione è che, anziché avere un sano confronto con le fonti di informazione, la qual cosa potrebbe mettere positivamente in discussione i pregiudizi e aprire un dialogo

[68]In tal senso, e con particolare riferimento alla filter bubble, cfr. M. PALMIRANI, Premessa, in F. FAINI, Data society. Governo dei dati e tutela dei diritti nell'era digitale, Milano 2019, p. XII.

[69]Trad. it., Milano 2012, in part., II, 2.

costruttivo, si rischia di diventare involontari attori nel diffondere opinioni faziose e infondate"[70]

1.4. Fake news e fatti sociali

Scelta nel 2017 dal Collins Dictionary, come parola dell'anno, l'espressione fake news è, dal punto di vista linguistico, relativamente recente. Si tratta, infatti, di un termine che è nato negli Stati Uniti alla fine del XIX secolo[71] e che, com'è noto, è divenuto popolare soprattutto in occasione delle elezioni presidenziali amaricane del 2016 e della successiva vittoria di Donald Trump[72].

Ma, se, il lemma è contemporaneo, decisamente datato è, invece, il fenomeno. Basti pensare che – stando alla bella ricostruzione di Luciano Canfora[73] – fra le primissime vittime delle fake news ci sarebbe stato addirittura Pausania, che, proprio a causa di una sua presunta lettera falsa (nella quale prometteva a Serse la sottomissione di Sparta e della Grecia in cambio della mano di sua figlia) fu processato per alto tradimento e venne murato vivo nel tempio di Atena Calcieca. Ovviamente, quella di Pausania non è che una delle tantissime vicende che si potrebbero citare a riprova che la disinformazione in sé è sempre esistita e che, nel corso della storia (non solo di quella passata, ma anche di quella più recente)[74], le notizie false sono state utilizzate in più occasioni e per scopi di

[70]"La verità vi farà liberi (Gv 8,32). Fake news e giornalismo di pace", 24.01.2018 (testo disponibile online sul sito della Santa Sede).

[71]Cfr. MERRIAM-WEBSTER, The Real Story of "Fake News". The Term Seem to Have Emerged around the End of the 19th Century, 2017 (https://www.merriam-webster.com/words-at-play/the-real-story-of-fake-news).

[72]Il cui esito, a detta dei detrattori dell'attuale presidente americano e della stessa Hilary Clinton, sarebbe stato influenzato proprio dalle fake news (cfr. H. CLINTON RODHAM, What Happened, New York 2017).

[73]Lettere false, in L. CANFORA, La storia falsa, Milano 2008, p. 11.

[74]Fra gli esempi più noti e recenti, impossibile non ricordare l'annuncio radiofonico con cui, il 30 ottobre del 1938, Orson Welles diede la notizia dell'avvenuto sbarco dei marziani disseminando il panico fra gli ascoltatori. Per un'agile carrellata sulle fake news che hanno contraddistinto la storia, cfr., fra gli altri, A. MARTUSCIELLO, R. PETTI, La rete. Manipolazioni o pluralismo? Il caos dell'informazione, Milano 2020.

varia natura, ad esempio, per ragioni economiche, politiche, oppure per ragioni militari.

Benché si tratti di una tematica decisamente annosa e ricorrente, tuttavia, non si può non ammettere che le odierne notizie false si connotano per la presenza di alcuni elementi che le rendono, se non del tutto nuove, comunque sia, differenti e molto più efficaci nella loro "azione di disturbo" rispetto a quanto avveniva un tempo.

In particolare, anche grazie a Internet e ai social che hanno sdoganato l'accesso alle tecnologie comunicative e aperto il varco al c.d. *citizen joumalism*[75]*,* le attuali fake news riescono a raggiungere un triplice risultato: *i)* influenzano una platea di individui e di gruppi notevolmente più ampia; *ii)* si diffondono con una velocità e un grado di precisione assolutamente uniche; *iii)* riescono a indurre la collaborazione spontanea degli stessi destinatari che se ne fanno vettori[76].

Frutto di un processo di ingegneria comunicativa e sociale sofisticato e assolutamente inedito, oggi, le notizie false costituiscono la più subdola e la più potente arma di una guerra non-bellica e non-convenzionale – ben nota e utilizzata spesso dal potere politico[77] ed economico[78] – che viene giocata

[75]A proposito del c.d. giornalismo partecipativo, nato con e grazie alle nuove ICT e alla Rete, si vedano i lavori di: S. MAISTRELLO, Giornalismo e nuovi media. L'informazione al tempo del citizen journalism, Milano 2010; G. CAROTENUTO, Giornalismo partecipativo. Storia critica dell'informazione al tempo di Internet, Modena, 2009; D. GALLI, Che cos'è il giornalismo partecipativo? Dal giornalismo come lezione al giornalismo come conversazione, in Problemi dell'informazione, 3/2005, pp. 297-315; U. VALLAURI, Blog, blog, blog. Sembrava una nicchia. Sta cambiando il giornalismo (anche quello tradizionale), in Problemi dell'informazione, 1/2003, pp. 68-78.

[76]Cfr. G. RIVA, Fake news, cit., p. 15.

[77]Impossibile non ricordare che già nel 1922 Lippman metteva in guardia sulla relazione informazione/potere (W. LIPPMANN, L'opinione pubblica, la democrazia, gli interessi, l'informazione organizzata, trad. it., Roma 2004) e che nel 1948 – e proprio all'indomani da un conflitto che in vario modo aveva segnato e sconvolto il mondo – Orwell narrava di un potere che agiva soprattutto grazie alla propaganda e all'uso di una neolingua (G. ORWEL, 1984, trad. it., Milano 2016).

[78]A tal proposito, è interessante sottolineare che le fake news hanno, a tutti gli effetti, un valore economico. In particolare, si tratta di esche da click (clickbait) che sono capaci di arricchire i loro creatori grazie ai proventi della pubblicità". Basti pensare a quanto riporta Wired con riferimento ai siti macedoni durante la campagna elettorale di

prevalentemente sui binomi informazione/persuasione e persuasione/condizionamento. Una strategia di comunicazione-manipolazione psicologica, che è stata descritta, in maniera alquanto divertente ed efficace, dall'analista militare russo Sergej P. Rastorguev attraverso la favoletta della volpe che voleva mangiare la tartaruga:

"C'era una volta una volpe che voleva mangiare una tartaruga, ma ogni volta che la volpe ci provava, la tartaruga si ritirava nel suo guscio proteggendosi. La volpe provò a mordere la tartaruga, provò a scuoterla, ma nulla.

Un giorno la volpe ebbe un'idea: disse alla tartaruga che voleva comprare il suo guscio e le promise in cambio una lauta ricompensa. Ma la tartaruga, che era intelligente e che sapeva che senza il guscio a proteggerla sarebbe stata mangiata, rifiutò l'offerta.

Il tempo passò, fino a quando un giorno apparve un televisore appeso a un albero, che mostrava immagini di stormi di tartarughe felici e nude.

'Volano!' – esclamò la tartaruga era stupita – 'Possono volare! E, anche io potrei farlo!'

Ma, poi, pensò: 'non sarebbe pericoloso rinunciare al guscio?'

Nel frattempo, Hark (la voce in televisione) annunciò che la volpe era diventata vegetariana.

A quel punto, la tartaruga pensò: 'Se solo potessi togliermi il guscio, la mia vita sarebbe molto più semplice'.

E, da par suo, la volpe pensò: 'Se la tartaruga rinunciasse solo al suo guscio, sarebbe molto più facile mangiarla'.

Quindi la volpe pagò perché venissero trasmesse altre trasmissioni che pubblicizzavano tartarughe volanti.

Donald Trump. Pare, infatti, che tra agosto e novembre 2016, ciascuno di questi siti di fake sia arrivato a guadagnare quasi 16 mila dollari. Cifra che, è decisamente significativa, soprattutto se si tiene conto del fatto che lo stipendio medio di un macedone è pari a 371 dollari (cfr. S. SUBRAMANIAN, Inside the Macedonian fake news complex, in Wired, 15.02.2017).

Alla fine, una mattina, quando il cielo sembrava più grande e più luminoso del solito, la tartaruga rimosse il suo guscio.

'Cosa non ha capito la nostra tartaruga?' – si chiede Rastorguev – 'Che lo scopo della guerra dell'informazione è indurre un avversario a abbassare la guardia'."[79]

Si osservi, il peculiare *ensamble* di informazione, persuasione e condizionamento realizzato grazie all'uso e alla diffusione in Rete delle fake news deriva essenzialmente da due elementi: uno tecnologico-strutturale e l'altro prettamente sociologico. Dal punto di vista tecnologico-strutturale, è importante sottolineare che queste notizie sono:

i) pensate e ottimizzate specificatamente per generare una forte risposta emotiva (nel dettaglio, sono informazioni capaci, innanzitutto, di indurre il lettore alla condivisione del messaggio ricevuto e, secondariamente, in grado di orientarlo verso una particolare decisione, o di determinarlo al compimento di una certa azione[80]);

ii) personalizzate in base alle caratteristiche psicologiche e sociali del target al quale, di volta in volta, si rivolgono (cosa che – come sì è già avuto modo di dire – è resa possibile grazie all'auto-apprendimento degli algoritmi e, in particolare, allo studio e all'elaborazione dalle tracce di navigazione che tutti noi, pressoché quotidianamente, lasciamo ad ogni accesso alla Web);

iii) *automatizzate*, in quanto si avvalgono di falsi utenti: un vero e proprio esercito di cyber-truppe costituito da *troll* (cioè, utenti fasulli, che vengono creati appositamente per diffondere commenti aggressivi e/o provocatori o per suscitare ammirazione e generare emulazione[81]), oppure da *bot*[82] (programmi automatici che,

[79]Philosophy of Information Warfare, 1998 (traduzione mia).

[80]"Dal punto di vista comunicativo il principale obbiettivo delle fake news è quello di generare una forte risposta emotiva, di solito sdegno e rabbia, fondamentale per spingere il lettore all'azione e alla scelta" G. Riva, Fake news, cit., p. 162.

[81]È questo il caso di Jenna Abrams il cui profilo è attivo dal 2014, un troll creato dall'Internet Research Agency, che aveva il compito di impersonare una giovane donna di successo e che, nel giro di pochissimo tempo, riuscì ad avere più di 70.000 followers.

simulando i comportamenti degli utenti umani in rete, sono, di fatto, i principali artefici della propagazione, mediante condivisione, delle fake);

iv) realizzate, in forma e con contenuto, multimediale (aspetto che, dal punto di vista squisitamente pratico, ne facilita sia la fruizione che la diffusione, in quanto – essendo composte già da immagini e testi – l'utente che le riceve è messo in condizione di poterle condividere senza dover compiere nessuno sforzo ulteriore);

v) prospettate per essere estremamente verosimili (non a caso riprendono la grafica e lo stile di giornali e siti istituzionali).

Per quanto possano essere importanti e significativi, tuttavia, gli elementi strutturali qui descritti – di per se stessi – non sono sufficienti a dar conto della "specialità" delle odierne fake news e, soprattutto, non riescono a rendere ragione del particolare rapporto ricorsivo, di connessione e quasi di auto-implicazione, che le lega a doppio filo ai social network.

Il legame che si dà fra le fake news e i nuovi network, infatti, non è esclusivamente tecnologico, ma che è anche di natura sociologica. Si tratta di un nesso, che emerge nel momento in cui ci si sofferma a riflettere sulla straordinaria capacità che queste notizie hanno di generare, dal nulla, dei *fatti sociali*. Ovverosia, dei fatti che – pur non essendo affatto reali – vengono ritenuti tali perché il gruppo sociale di riferimento, a causa di un particolare meccanismo di reciproco condizionamento, inizia a considerarli veri.

Più in particolare – e a partire dalle note tesi di Durkheim – possiamo dire che le fake news (esattamente come tutti i fatti che hanno una natura sociale) sono eventi la cui verità non dipende dal riscontro fattuale diretto, ma dall'attività e dalle credenze comuni dei soggetti che popolano una determinata rete sociale. Ragion per cui,

[82]Programmi che di solito vengono acquistati nel Dark Web, anche a prezzi decisamente modici (ed esempio, con 100 dollari è possibile acquistare 500 bot associati ad un utente verificato) e che si distinguono botnet (utilizzati per attacchi DDoS e spam), botchat (utilizzati da servizi di messaggistica istantanea per automatizzare un certo tipo di comunicazione, come ad esempio, diffusione di notizie commerciali o assistenza ai clienti); socialbot (ovvero dei profili falsi utilizzati su vari social network per creare volume e seguito online).

nonostante consistano “in modi di agire, di pensare e di sentire” che, nel concreto, sono “esterni rispetto all’individuo”, questi fatti – come spiega il famoso sociologo francese – sono comunque dotati di un elevato “potere di coercizione in virtù del quale si impongono”[83] e prevalgono rispetto all’individuo stesso.

Di qui, la fortissima connessione fra le fake news e i social network. Una connessione che ha a che vedere soprattutto con la dimensione sociale, ovverosia, con i contatti, gli scambi e le possibili e reciproche influenze, che, normalmente e pressoché quotidianamente, si creano nelle piattaforme digitali. Piattaforme all’interno delle quali, a partire dalle reti elettroniche si sviluppano reti sociali[84], che – come hanno dimostrato gli studi di psicologia cognitiva – possono dar vita a delle *comunità di pratica*[85] e,

[83]E. DURKHEIM, Le regole del metodo sociologico, trad. it., Milano 1996, p. 27.

[84]Ciò, ovviamente accade, laddove si diano: a) un impegno comune; b) uno scopo condiviso; c) un repertorio condiviso di risorse (cfr. E. WENGER, R, MCDERMOTT, W.M. SNYDER, Coltivare comunità di pratica. Prospettive ed esperienze di gestione della conoscenza, Milano 2007). In argomento, interessanti anche le osservazioni di F. MORGANTI, G. RIVA, Conoscenza, comunicazione e tecnologia: aspetti cognitivi della realtà virtuale, Milano 2007.

[85]E. WENGEN, Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità, trad. it., Milano 2006; J. LAVE, E. WENGEN, L’apprendimento situato. Dall’osservazione alla partecipazione attiva nei contesti sociali, trad. it., Trento 2006.

successivamente, a delle *smart mobs*. Cioè, a delle *folle intelligenti*[86] che sfruttano le tecnologie digitali per realizzare in maniera più rapida e soddisfacente i propri fini e che si connotano per la presenza di un *idem sentire*. Vale a dire, della medesima dimensione *semantica*, della stessa dimensione *comportamentale* e di una comune dimensione *valoriale*.

Ed è proprio questa comunione *semantica, comportamentale e valoriale* che fa sì che i social network rappresentino il contesto ideale per la formazione e per la diffusione di quei particolarissimi fatti sociali che sono le notizie false. Notizie che i social network – a loro modo – concorrono anche a rendere estremamente più sfuggenti e ancor più difficili da smascherare e da combattere rispetto a quanto avveniva una volta. La ragione è presto detta e ha a che vedere col fatto che – come hanno sottolineato sia Davies[87] che Lovink[88] – all'interno dei social, i processi di accertamento e di

[86]Espressione utilizzata da RHEINGOLD, che, per primo, studiò il fenomeno e che, così. le descrive brevemente: "[le smart mobs] permettono [grazie alle tecnologie] alle persone di agire insieme con modalità inedite e in situazioni in cui l'azione collettiva non è mai stata possibile" (cfr. Smart mobs. Tecnologie senza fili, la rivoluzione sociale della prossima ventura, trad. it., Milano 2003, p. 14). In particolare, come spiega il RHEINGOLD, si tratterebbe di comunità di pratica che, proprio grazie ai media digitali, sono sufficientemente grandi da far sì che – in base alla ben nota legge di Reed che caratterizza la scienza delle reti – il costo complessivo che gli individui sperimentano per farne parte sarebbe notevolmente inferiore rispetto all'incremento di capitale generato dalle loro comuni attività. Così RHEINGOLD: "la legge di Reed è il collegamento tra la rete di computer e le reti sociali. Reed, utilizzando la propria legge per analizzare diversi tipi di rete, pensa di aver individuato un importante cambiamento culturale ed economico. Quando una rete ha lo scopo di diffondere qualcosa che ha un valore per le persone, come nel caso di una rete televisiva, il valore dei servizi è lineare. Se la rete consente transazioni fra nodi individuali, il valore aumenta al quadrato. Quando la stessa rete include la possibilità che gli individui formino gruppi [ed è questo, ovviamente, il caso di Internet e del social network], il valore è invece esponenziale" (ivi, pp. 106-107).

[87]W. DAVIES, Stati nervosi. Come l'emotività ha conquistato il mondo, trad. it., Torino 2019.

[88]In particolare, si assiste al "trionfo dell'indignazione, [al]l'atrofia della discussione razionale" e al conseguente sviluppo di una cultura "fortemente polarizzata", che ben difficilmente consente il riconoscimento e il disconoscimento delle c.d. bufale (G. LOVINK, Nichilismo digitale. L'altra faccia delle piattaforme, trad. it., Milano 2019, in part. p. 7).

verifica[89] razionale[90] dei fatti e dei contenuti proposti[91] subiscono un notevole affievolimento[92]. E, nel frattempo, mutano pure le categorie e gli approcci: l'*essere* cede il passo all'*esser-ci*[93], l'*esperienza* viene sostituita dalla *comunicazione*[94], la *competenza* viene soppiantata dalla *presenza*[95].

1.5. Parresia digitale e corruzione comunicativa. Considerazioni finali

Nel ventiseiesimo canto dell'*Inferno* e nel bel mezzo di una navigazione, che pur non digitale era certo alquanto ostica, Ulisse – spinto dal desiderio di spronare i propri compagni a non aver paura e a proseguire il viaggio oltre le colonne d'Ercole che segnavano il confine del mondo allora conosciuto – si rivolge verso di loro con un

[89]In realtà, secondo JONATHAN HAIDT, questa sarebbe una tendenza che i social certamente acuiscono, ma che è tipica degli esseri umani, che, di solito, muovono da intuizioni e, successivamente, cercano le ragioni per giustificarle. Procedendo, cioè, in maniera confermativa, piuttosto che esplorativa. In tal senso, HAIDT afferma che le nostre "menti tribali" arrivano anche a mentire pur di difendere le nostre convinzioni, la nostra identità e le idee che danno sostegno al nostro gruppo, così possiamo arrivare a ricercare "su Google ciò di cui siamo convinti" (J. HAIDT, Menti tribali. Perché le brave persone si dividono su politica e religione, trad. it., Torino 2013, p. 110).

[90]Non a caso, alcuni parlano addirittura di una sorta di "aumento della credulità" (cfr. G. BRONNER, La democrazia dei creduloni, trad. it., Roma 2016, pp. 41 e 46).

[91]Proprio perché "non ci sono fatti, ma solo tendenze ed emozioni" (W. DAVIES, Stati nervosi. Come l'emotività ha conquistato il mondo, cit., p. 272).

[92]Questo anche perché, gli scambi rapidi resi possibili grazie ai social inducono l'utente a modificare i propri approcci e, al contempo, ne riducono il grado e la durata dell'attenzione, con una conseguente "minore inclinazione a considerare le implicazioni astratte", conseguenti alle "azioni proprie e degli altri" (M.H. IMMORDINO-YANG, Neuroscienze affettive e educazione, trad. it., Milano 2017, p. 57).

[93]Imprescindibile, sul punto, il rinvio a M. SERRES, Atlas, Parigi 1994.

[94]Cfr., fra gli altri, G. RIVA, Fake news, cit., p. 96-97.

[95]Si vedano, M. SANTERINI, Educazione morale e neuroscienze. La coscienza dell'empatia, Brescia 2011; ID., L'educazione alla cittadinanza nell'era della "post-verità", in S. POLENGHI, M. FIORUCCI, L. AGOSTINETTO (a cura di), Diritti, Cittadinanza, Inclusione, Lecce 2018, pp. 35-46. Sui mutamenti dei nostri approcci, significative anche le osservazioni di E. ILLOUZ (eds.), Emotions as Commodities. Capitalism, Consumption and Authenticity, Londra 2017.

appello accorato: “Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”[96].

L’invito di Ulisse, per via delle diverse e significative esortazioni che contiene – a superare la paura dell’ignoto, a ricordare la nostra natura razionale, a superare gli angusti limiti del già dato e a continuare nella ricerca della conoscenza del vero – ci dice, a suo modo, qualcosa di estremamente utile anche per muoverci e per navigare meglio in quell’altro grande mare che sono il Web e i nuovi network.

Un mare digitale, che assomiglia moltissimo al labirinto di Cnosso[97] e che, esattamente come il famoso dedalo, si presta a tante letture e a diverse interpretazioni[98], ma che – laddove sia approcciato ed esplorato con le dovute precauzioni e le necessarie perizie alle quali ci invita Ulisse – può sicuramente rivelarsi un’importante occasione e un’opportunità sotto tantissimi punti di vista[99].

---

[96]Versi 118-120 (in https://divinacommedia.weebly.com/inferno-canto-xxvi.html).

[97]Similitudine, questa, particolarmente significativa ed efficace, introdotta da – già diversi anni fa – da Amato Mangiameli (cfr. A.C. AMATO MANGIAMELI, Diritto e Cyberspace, cit., p. 33 ss.).

[98]“Com’è noto, le interpretazioni del mito, come pure della civiltà minoica nei suoi diversi periodi, sono molteplici e per certi versi tra loro in contraddizione. Da un lato, vi è chi sottolinea l’unicità di questa cultura, nella quale il potere non significava affatto do- minio, distruzione e oppressione, e Minosse era tra i re mortali il più regale e regnava su gran parte dei popoli confinanti con lo scettro di Zeus! Dall’altro, vi è chi ritiene che nella società minoica, divisa certamente in classi, fossero comunque presenti discriminazione, disuguaglianza e forse anche schiavitù” (così, A.C. AMATO MANGIAMELI, Un nuovo spazio. Il cyberspace, in A.C. AMATO MANGIAMELI, M.N. Campagnoli, Strategie digitali, cit., p. 27).

[99]In tal senso, si muove, ad esempio, la ricostruzione di Saraceni che, nel superamento del digital divide e nell’estensione a tutti dell’accesso alla Rete, intravvede un’importante occasione per combattere la povertà e che arriva ad affermare che: “se vogliamo combattere la povertà – intesa, in senso ampio, come una perniciosa forma di marginalizzazione e di esclusione sociale dei più deboli – non possiamo […] ignorare le dimensioni del divario digitale”. Aggiungendo: “Il nostro compito è […] quello di spronare i Governi affinché l’accesso alla rete venga considerato un servizio pubblico essenziale, assolutamente gratuito e privo di censure politiche; perché vengano messe in atto serie ed approfondite politiche di sensibilizzazione e di alfabetizzazione informatica tese a spiegare ai cittadini quale sia il corretto utilizzo dei computer e delle loro principali applicazioni; affinché i progetti di sviluppo nei confronti dei Paesi del Terzo e del Quarto Mondo non siano incentrati esclusivamente sui beni di prima

Purtroppo, come s'è visto, si tratta di un mare che, soprattutto oggi, appare particolarmente inquinato e nel quale è necessario imparare a destreggiarsi con molta attenzione fra *dis-information*, *mis-information* e *mal-information*[100]. Distorsioni che, oltre a rappresentare una minaccia per i diritti fondamentali dei *netsurfers* (non solo per il diritto all'informazione, ma anche per il diritto alla riservatezza, alla partecipazione politica e, come s'è visto, persino per il diritto alla salute), possono alimentare due effetti collaterali ulteriori.

Per un verso, c'è il rischio che si diffonda una parresia (*παρρησία*) rivisitata in chiave tecnologica. Una parresia che però – si badi – non ha nulla a che spartire con quella greca ben descritta da Foucault, nella quale il soggetto parlante aveva:

"uno specifico rapporto con la verità attraverso la franchezza, una certa relazione con la propria vita attraverso il pericolo, un certo tipo di relazione con se stesso e con gli altri attraverso la critica (autocritica o critica di altre persone), e uno specifico rapporto con la legge morale attraverso la libertà e il dovere [...]"[101].

Contrariamente alla parresia classica, infatti, la *parresia digitale* è una situazione di estrema confusione, in cui chiunque (anche chi non è per nulla competente) si ritiene autorizzato a dire qualsiasi cosa e a pubblicarla in Rete. Il risultato è un coacervo di informazioni indistinte, confuse e disturbate che, per assurdo, porta sì ad un significativo aumento *quantitativo* delle voci e delle

---

necessità, ma prendano in considerazione anche le architetture informazionali […]" (G. SARACENI, Digital divide e Povertà, in Dirittifondamentali.it, 2/2019, pp. 1-19, in part. pp. 18 e 19.)

[100]Riprendo, qui, la classificazione proposta dal Consiglio europeo. In base al quale: 1) le dis-information sarebbero "information that is false and deliberately created to harm a person, social group, organization or country"; 2) le mis-information rappresenterebbero "information that is false, but not created with the intention of causing harm"; 3) mentre le mal-information altro non sarebbero che"information that is based on reality, used to inflict harm on a person, organization or country" (cfr. Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making, cit.).

[101]Così, M. FOUCAULT, Discorso e verità nella Grecia antica, trad. it., Roma 1996, in part. pp. 9-10.

posizioni espresse, come pure ad un sensibile incremento del c.d. attivismo di massa, ma che, di fatto, è ben lontano dal realizzare un incremento *qualitativo* della democrazia. Anzi, è l'esatto contrario! Perché, se è vero che "la verità di molti è più produttiva socialmente della verità di pochi", è altrettanto vero che "la menzogna di molti fa più danni della menzogna di pochi"[102]. Fenomeno, questo, di cui le fake news sono di sicuro l'esempio più eclatante.

Per un altro verso, c'è anche il rischio che, a seguito della corruzione dell'informazione, delle comunicazioni e della parola si inducano e si favoriscano – come spiega Pieper – anche la corruzione della realtà e la totale perdita di considerazione dell'altro, non solo come referente ma persino come persona:

"La conquista della parola umana e del linguaggio […] è sempre duplice, motivo per cui si deve presumere sin dal principio che la parola può ugualmente corrompere e essere corrotta in due diversi modi. Il primo riguarda il fatto che, nella parola, la realtà emerge nella sua chiarezza. Si parla per rendere conoscibile qualcosa di reale attraverso la sua designazione. Conoscibile per qualcuno, ovviamente; e questo rappresenta il secondo aspetto del carattere comunicativo del linguaggio […]. Dunque, la corruzione del riferimento alla realtà e la corruzione del carattere comunicativo sono evidentemente le due forme di corruzione della parola. E […] [non a caso] sono quelle che Socrate imputa alla retorica sofista come arte del discorso"[103].

Più in particolare, Pieper – che si inscrive e si muove nella stessa direzione della *teoria dell'agire comunicativo* elaborata da Habermas[104] – afferma che chiunque parli e si rivolga ad altri manipolando scientemente la parola e non curandosi della verità del messaggio che veicola, di fatto, smette di considerare l'altro come

[102]Così, F. COLOMBO, Controllo, identità, parresia. Un approccio foucaultiano al web 2.0, in Comunicazioni sociali, 2/2012, pp. 197-212, in part. p. 209.

[103]Cfr. J. PIEPER, Abuso di parola, abuso di potere, trad. it., Milano 2020, pp. 31-32.

[104]Nel dettaglio, l'agire comunicativo – per Habermas – sarebbe quello in cui due o più soggetti interagiscono grazie e attraverso il linguaggio o altri segni stabilendo una relazione e un interscambio personale e relazionale (J. HABERMAS, Teoria dell'agire comunicativo, 2 voll., trad. it., Bologna 2017).

interlocutore e, dunque, “non lo prende più in considerazione come persona umana”[105]. Cosa questa, che, spesso, avviene all’interno delle piattaforme, dove la dimensione relazionale della comunicazione tende a sfumarsi e a rarefarsi e dove l’altro – prima di essere un soggetto al quale chi rivolgiamo e con il quale ci rapportiamo – è soprattutto un potenziale consumatore, un potenziale elettore, un potenziale sostenitore, oppure un soggetto che può aiutarci a raggiungere i nostri scopi condividendo ciò che pubblichiamo.

Ma v’è di più perché, come ha sottolineato fra i primi Turkle[106], impegnati come siamo a *askare*[107], *pokare*[108] e *taggare*[109], rischiamo di farci, in un certo qual modo, anestetizzare dalla tecnologia e di smarrire il senso stesso del contatto, della comunicazione e della relazione con l’altro. Cosa che, può verificarsi non solo nel mare del Web e sui social, ma anche nella vita reale. Decisamente emblematico, in tal senso, quanto è accaduto, proprio in questi giorni, a Crema (una piccola cittadina lombarda), dove una donna si è data fuoco in un campo e dove i passanti – anziché tentare di soccorrerla – si sono limitati a realizzare dei video con i loro cellulari, in maniera da poter poi documentare la tragica vicenda in rete e su Facebook[110].

---

[105]Cfr. J. PIEPER, Abuso di parola, abuso di potere, cit., 36.

[106]Cfr. La conversazione necessaria: La forza del dialogo nell'era digitale, trad. it., Torino 2016.

[107]Neologismo, questo, che descrive una pratica molto diffusa negli adolescenti iscritti al social network Ask.fm, ovvero quello di postare una domanda personale – quasi sempre in forma anonima – sulla bacheca di uno degli utenti registrati. Un meccanismo, che può facilitare – e spesso facilita – anche lo sviluppo di atteggiamenti di natura aggressiva.

[108]Inizialmente, su Facebook, il “poke” (letteralmente cenno di richiamo) serviva a chiedere ad uno sconosciuto il permesso di accedere, temporaneamente, al suo profilo per decidere se inserirlo o meno nella propria rete di amici. Oggi, questa pratica, si è tramutata nell’equivalente di uno squillo telefonico fatto in velocità e ad un amico per richiamare la sua attenzione.

[109]Cioè, ad attribuire delle etichette virtuali, i tag, per l’appunto, a testi, audio, video, o immagini, per facilitarne e estenderne la visualizzazione.

[110]Cfr. Crema, donna si dà fuoco in strada e muore: passanti filmano con i cellulari, in Il Messaggero, 01.07.2020.

Un episodio, questo, che evidenzia la necessità e l'urgenza di recuperare un sano rapporto, sia con i media digitali, sia con la comunicazione relazionale. Un evento che potremmo definire, a suo modo, "patologico" e che può trovare una significativa indicazione di "terapia" nelle belle parole del teologo e filosofo ceco Tomáš Halík. Halík racconta che, un giorno, ricevette una singolare lettera scritta da un agnostico, che gli esponeva e gli argomentava le sue ragioni a sostegno della non esistenza di Dio. A un certo punto, però, l'agnostico, adduceva una ragione personale, che lo lasciò spiazzato. L'agnostico disse che Dio non esisteva – e che sicuramente non poteva esistere – perché un Dio non avrebbe mai lasciato morire la sua amata nipotina.

Al di là dell'aneddoto in sé, quel che è interessante e che ci insegna qualcosa – anche ai fini di un corretto uso dei social e, soprattutto, del ripristino di una comunicazione che, sebbene digitale e digitalizzata, deve sempre e comunque essere relazionale – è la riflessione personale fatta dal teologo:

"non ho mai risposto a quella lettera, e non so se è stato per vigliaccheria, pigrizia, debolezza, o esitazione della mia stessa fede e teologia, oppure ho giustamente pensato che tutte le parole del mondo, in quella fase, avrebbero solo aggiunto legna al fuoco, o cosparso di sale le ferite. Se non fosse perché abito così lontano, forse sarei andato a trovarlo e avrei stretto la sua mano nella mia. 'Dov'era Dio, quando è morta la sua nipotina? Non lo so', gli avrei detto sinceramente. 'Ma ora sarei felice se potesse sentirlo nella mia mano, mentre stringe la sua'"[111]

Sintetizzando, comunicazione e contatto relazionale con l'altro in quanto persona, sono valori imprescindibili, dei quali i social media devono imparare a farsi veicolo, senza mai – come talvolta è accaduto e accade – divenirne succedaneo o, peggio ancora, ostacolo.

[111]T. HALÍK, Pazienza con Dio, trad. it., Milano 2020, pp. 109-110.

PARTE SECONDA

"SOLO PAROLE?"
IMPLICAZIONI E CONSEGUENZE DELL'*HATE SPEECH*

Sommario: 2.1. *Il destino di Gaetano*. Tra suggestioni e provocazioni – 2.2. Le radici dell'*hate speech* nel dibattito pubblico: discorso *agonistico vs.* discorso *cooperativo* – 2.3. Conversazioni che inducono ad azioni: definizioni e inquadramento – 2.4. *The power of words*: dalle questioni linguistiche e logiche... – 2.5. …ai possibili riverberi sociali – 2.6. Odio digitale e *effetto farfalla* – 2.7. *Silence Hate!* Qualche buona notizia e un invito alla *gentilezza*.

2.1. Il destino di Gaetano. Tra suggestioni e provocazioni

In una nota raccolta di novelle intitolata *Bar sport duemila*, Stefano Benni, uno dei più apprezzati scrittori e drammaturghi italiani, con quella prosa amabile e con quel realismo ruvido che gli sono propri, narra la storia di Gaetano[112]: un lavoratore onesto e una persona per bene, che però, pur non avendo particolari difetti e/o problemi dal punto di vista squisitamente materiale, denota un difetto e un limite che – ai suoi occhi e a quelli degli altri – appare intollerabile. Diversamente dagli abitanti del quartiere e da tutti gli altri avventori del bar che frequenta, infatti, Gaetano è l'unico a non godere di alcuna visibilità mediatica, in quanto non è mai apparso per un qualche motivo in televisione[113].

[112]S. BENNI, Il destino di Gaetano, in ID., Bar sport duemila, Milano 2000, pp. 28-36.

[113]"Pietro e Linda erano andati […] a Non ti reggo più, trasmissione per coppie in crisi. Arturo era stato investito da un motorino, aveva vagato senza memoria una settimana e […] [era stato riportato] a casa con Scappa che ti prendo, trasmissione di ritrovamenti in diretta. […] La Nina e la Fernanda erano andate a Processo per direttissima perché il gatto di Nina aveva mangiato il basilico di Fernanda [e] si erano accapigliate […]. Sandro il meccanico aveva partecipato a Crazy record […]. Diego era stato testimone oculare di una rapina con morto e [era stato] intervistato da ben tre telegiornali. Tutti,

Vittima di pregiudizio e ingiustamente ghettizzato per via di questa sua assenza dai media, Gaetano – non riuscendo più a sostenere il peso di una simile situazione – si determina, così, al compimento di un gesto estremo[114]. Una scelta tragica, che, nelle more di in un contesto in cui reale e virtuale sembrano essersi scambiati ruoli e priorità, dà il via a una perversa spirale di reazioni inattese e insensate. Avendo fiutato il possibile *scoop*, infatti, alcuni conoscenti, anziché preoccuparsi dell'incolumità di Gaetano, pensano bene di filmarne la caduta dal terrazzo. Ed è così che – paradossalmente – il caso dell'*uomo-che-voleva-morire-perché-non-riusciva-ad-andare-in-televisione* alla fine diventa oggetto d'attenzione da parte dei media, anche solo per lo spazio di una misera settimana[115].

Scritto nel 1997 e incentrato prevalentemente sulle possibili ripercussioni della Televisione sui rapporti sociali, il racconto di Benni – com'era prevedibile – non fa alcun riferimento né a Internet né al mondo dei social network. Media digitali che, in quegli anni, iniziavano sì a diffondersi, ma certo non avevano ancora spiegato quegli effetti e quelle conseguenze alle quali stiamo assistendo oggi. Eppure, non si può non ammettere che la vicenda qui brevemente richiamata sembra quanto mai adatta a introdurre la riflessione sull'*hate speech* e, in particolar modo, sull'*hate speech* online.

Le ragioni sono presto dette. Per un verso, il racconto di Benni ci aiuta a mettere subito a fuoco le particolari dinamiche che si generano all'interno di quell'ecosistema digitale che è la Rete. Un ecosistema, in cui la presenza sulle piattaforme e l'approvazione, riscossa anche semplicemente da un *Like* o da un *Twitt*, viene

---

dico tutti, nel bar erano apparsi in televisione almeno una volta. Tranne Gaetano. […] [E proprio per questo motivo,] tutti lo guardavano storto. Quando entrava nel bar, i clienti facevano finta di non vederlo. Il barista lo trattava scostantemente. Le donne poi, neanche a parlarne. Non riusciva neanche ad invitarle a bere un caffè. […]" (ivi, pp. 28-29).

[114]Gaetano "salì le scale e aprì la porta di casa, diede un'ultima volta da mangiare al pesce rosso, salutò le scarpe da calcio e il poster di Sharon Stone, e uscì sul terrazzo. Era un'alba fredda e rosea. Respirò una bella boccata di gas di scarico e volò, cantando come un tordo, giù dal terzo piano" (ivi, p. 35).

[115] *Ibidem.*

percepita come indice di valore e sinonimo di importanza, sortendo, sempre più spesso, delle conseguenze e dei riverberi positivi anche nella vita reale[116]. E dove va da sé che – all'esatto opposto – l'assenza di visibilità e/o lo scarso seguito degli altri utenti vengano percepiti come sintomi di insignificanza, di disvalore, oppure di disapprovazione[117]. Una disapprovazione, che, come si vedrà, in seno al cyberspace – per via di quella de-territorializzazione e di quella de-centralizzazione che sono proprie di questo ambiente[118] – diviene pressoché istantaneamente urlata e dirompente[119].

Per un altro verso, le vicissitudini che coinvolgono Gaetano, implicitamente mettono l'accento anche sul possibile – e decisamente frequente – nesso che corre fra le fake news e i discorsi d'odio. Le c.d. bufale, infatti, non interferiscono solo sull'accesso e sulla diffusione delle informazioni, ma, oramai, rappresentano anche i più efficaci vettori di discriminazione e di astio nei confronti di chi – per le ragioni più disparate (nazionalità,

[116] Si pensi, ad esempio, nel caso degli youtuber: figure la cui esistenza, almeno fino a pochi anni fa, non era nemmeno immaginabile. Self imprenditor, nati di recente, che producono video amatoriali su qualsiasi genere di tema e argomento, per le quali le visualizzazioni, i Like di supporto, oppure il numero di iscritti al canale che gestiscono, si traducono in guadagno. In tema, cfr., fra gli altri, C. STOKEL-WALKER, YouTubers: How YouTube Shook Up TV and Created a New Generation of Stars, London 2019; P. CRESPI, M. PERNA, Professione youtuber, Milano 2016.

[117] Paradigmatico quanto avviene, ad esempio, nel caso del cyberbulling, del cyberstalking o del cyberbashing. Cfr., A.L. PENNETTA, Bullismo, cyberbullismo e nuove forme di devianza, Milano 2019; S. SHARIFF, Sexiting e cyberbullismo. Quali limiti per i ragazzi sempre connessi?, trad. it., Milano 2016; F. TONIONI, Cyberbullismo, Milano 2014; M.L. GENTA, A. BRIGHI A. GUARINI, Bullismo elettronico: fattori di rischio connessi alle nuove tecnologie, Roma, 2009; P.G. COSLIN, Adolescenti da brivido. Problemi, devianze e incubi dei giovani d'oggi, trad. it., Milano 2012, pp. 129-32; B. DANZI, Cyberbullismo Cyberstalking, Cybercrime e reati informatici: riconoscerli e combatterli, 2018.

[118] Sulle caratteristiche del cyberspace, cfr., in maniera particolare, A.C. AMATO MANGIAMELI, Un nuovo spazio: il cyberspace, in A.C. AMATO MANGIAMELI, M.N. CAMPAGNOLI, Strategie digitali. #diritto_ educazione_ tecnologie, Torino 2020, pp. 3-28.

[119] Tristemente esemplare, in tal senso, la nota vicenda che ha visto protagonista Tiziana Cantone, la cui storia, per altro, è riportata in R. FARACE, L. RIBUSTINI, Uccisa dal web: Tiziana Cantone. La vera storia di un femminicidio social. Dalla testimonianza diretta di Maria Teresa Giglio, Sesto San Giovanni (MI) 2019.

lingua, cultura, religione, appartenenza politica, genere, orientamento sessuale, ecc.) – viene ritenuto diverso.

Possibili vettori di discriminazione e odio, le fake news, in certi casi, lavorano in forma *attiva*, generando e diffondendo notizie e dettagli inesatti e/o inventati che, a loro volta, sono prodromici a istigare e/o a rinverdire posizioni discriminatorie e atteggiamenti ostili. In altri casi, invece, queste stesse notizie possono agire in maniera ancor più subdola e larvata, mettendo in pratica una strategia *omissiva*, contraddistinta dalla rimozione di quei fatti oppure di quei dettagli che sono ritenuti inopportuni o particolarmente scomodi.

Tipico esempio di fake news per così dire *attiva*, il famoso post – poi tempestivamente smentito dalla stessa Trenitalia – che, il 12 febbraio del 2018, fece il giro del Web e nel quale veniva denunciata la mancanza di certezza della pena e la disparità di trattamento riservata a un passeggero straniero sprovvisto di idoneo biglietto. Un post che, ai nostri fini, è estremamente indicativo, perché dimostra con quanta facilità – a partire da una notizia falsa – sia possibile risvegliare e acuire latenti forme di intolleranza nei riguardi di alcuni individui e/o gruppi minoritari (nel caso di specie, nei confronti dei migranti)[120].

[120]Di seguito, il testo del post pubblicato in Rete che riporto nella sua – pressoché totale interezza – per riuscire a dar conto degli stilemi e delle retoriche, che sono tipiche e ricorrenti di questo genere di hate speech: "Lunedì mattina. Frecciarossa 9608, Roma Termini – Milano. Il signore in foto di cui non mi interessa nascondere la fisionomia si è seduto accanto a me, senza alcun bagaglio. In mano solo un telefono e un foglietto volante; ha preso il Frecciarossa ma con un biglietto per un interregionale. Stava parlando al telefono, ma appena ha visto la capotreno ha abbassato il cappuccio fingendo di dormire. La Capotreno (minuta, esile e giovane, nonché educatissima) gentilmente ha 'svegliato' il signore, e dopo aver appurato che non [parlava] italiano, [gli] ha spiegato in inglese che era sul treno sbagliato. Ha chiesto la differenza del costo, ma lui ha detto di non avere soldi (smartphone Samsung S8). La signora delle ferrovie gli ha chiesto un documento per poter elevare la contravvenzione, ma ovviamente [il tizio] ne [era] sprovvisto. Sempre con gentilezza, la signora [gli] ha chiesto se [aveva] un passaporto, e lui ovviamente ha detto di no. Quindi: non parla italiano (dice); non ha documenti; non ha soldi; non ha modo di fornire generalità; non ha bagaglio (strano no?). Prima che dimostrate di non aver letto il post per quello che è, accusando che sia un post razzista, riflettete. È l'esempio lampante della totale assenza di certezza della pena che il nostro Paese ha regalato a queste persone che non sono più disposto a chiamare 'rifugiati'. [Il tizio] arriverà a Milano, viaggiando su un posto che costa 86 euro, con 4 euro. Impunemente. Senza poter sperare che gli

Specularmente, fra i più noti casi di fake news di natura *omissiva*, non si possono non menzionare le cronache giornalistiche che hanno fatto seguito alla sparatoria, avvenuta in Belgio il 17 maggio, sempre del 2018, tra un'auto della polizia e un furgone con a bordo una trentina di migranti di origine curda[121]. Una sparatoria nella quale accidentalmente perse la vita una bambina di soli due anni: Mawda Shawri. Evento di cui, però, la stragrande maggioranza delle testate di nazionalità belga – per evidenti ragioni di convenienza socio-politica – omise di dar notizia[122]. Un tipico esempio di *dis-informazione* basata sulla censura, che sortì un duplice effetto: *i)* quello di evitare che l'azione delle forze dell'ordine venisse criminalizzata e che l'ostilità verso curdi, in qualche misura, si potesse affievolire; *ii)* quello di fomentare ulteriormente – attraverso l'uso di particolari formule e di un'aggettivazione tutt'altro che imparziale[123] – l'intolleranza, in questo caso, già ampiamente radicata, nei confronti dei migranti.

---

facciano neppure una multa, perché tanto quando [mai] l'avrebbe pagata? […]" (Cfr. O. PARIS, Nuovi razzismi: la struttura dei discorsi dell'odio su Facebook, in R. PETRILLI (a cura di), Hate speech. L'odio nel discorso pubblico. Politica, media, società, Roma 2019, pp. 77-88, in part. pp. 81 e 82).

[121]Cfr. S. KLIMIS, Il "caso Mawda" in Belgio. Un caso per riflettere sulle strategie del discorso che legittimano la criminalizzazione dei migranti e su quelle che tentano di opporvisi, in R. PETRILLI (a cura di), Hate speech. L'odio nel discorso pubblico. Politica, media, società, cit., pp. 59-75.

[122]In alcuni casi, si arrivò persino ad ipotizzare che il decesso di Mawda fosse imputabile ad altre cause e, in generale, a motivi che non erano direttamente riconducibili alla condotta del poliziotto belga: "alla bambina, che era accompagnata perlomeno da sua madre, è stata fatta l'autopsia in serata. L'unica certezza a questo punto è che non è morta in seguito ai colpi d'arma da fuoco dei poliziotti; Frédéric Bariseau, primo sostituto della procura di Mons, evocava giovedì pomeriggio scorso le cause possibili del decesso: una malattia, un incidente legato al comportamento del conducente del furgone – la testa della bambina avrebbe potuto sbattere sulla parete del veicolo – o un colpo" (cfr. Les trafiquants choisissent la stratégie du danger maximal, in Le Soir, 17.05.2018 (disponibile on-line al seguente link: https://plus.lesoir.be/157373/article/2018-05-17/les-trafiquants-choisissent-la-strategie-du-danger-maximal?_ga=2.95379999.2082035414.1597660955-997601159.1597660955)

[123]Fra le espressioni maggiormente utilizzate, anzitutto, il binomio "Noi/Loro", paradigmatico di una contrapposizione verbale che prelude all'esclusione socio-politica. Ma anche, termini come "gli approfittatori", "gli invasori", "gli aggressori", "queste persone", oppure, frasi che alludono ai "soldi spesi per l'accoglienza degli

Cronache infedeli e partigiane[124], quelle qui ricordate, che – fra l'altro – lasciano già intravedere la diversa portata e l'elevata pericolosità dell'*hate speech* online[125]. Discorsi e/o parole di odio che, oggi, sembrano colorarsi di una pervasività e di una lesività che, pur non essendo propriamente inedite, sono certo alquanto particolari, poiché – oltre a giovarsi delle potenzialità e delle infinite possibilità offerte dalla Rete e dalle più attuali ICT – vengono incrementate proprio dall'inquinamento[126] informativo prodotto all'interno dei social e dall'interazione viziosa e ricorsiva con le notizie false.

---

immigrati a discapito dei terremotati italiani", alle "case popolari assegnate a questa gentaglia" o, ancora, alle "pensioni date agli immigrati" (O. PARIS, Nuovi razzismi: la struttura dei discorsi dell'odio su Facebook, cit., passim).

[124]Fra i resoconti giornalistici omissivi più recenti, impossibile non ricordare la notizia dello studente francese che, nel novembre del 2019, si è dato fuoco davanti all'Università di Lumière-Lyon-II, in segno di protesta. Notizia che, dopo un primo momento, è stata quasi messa a tacere e volutamente ignorata, salvo poi riapparire successivamente e in un momento ritenuto probabilmente politicamente meno scomodo (cfr. C. DUNCAN, Student sets himself on fire in France over struggle of living on £388 a month, in Independent, 11.11.2019). Decisamente significativa, anche l'omessa notizia della protesta dei commercianti di Codogno che – durante l'emergenza da COVID-19 – hanno tappezzato le loro vetrine con cartelli recanti la scritta "Il silenzio degli innocenti". Notizia alla quale, però, non è stata data particolare importanza (cfr. il video in rete A Codogno la protesta dei commercianti, disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=8Ky-b9DlHOs).

[125]Per un interessante approfondimento rinvio a G. ZICCARDI, L'odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete, Milano 2016. Inoltre, in tema, si vedano: A. BROWN, What is so special about online (as compared to offline) hate speech?, in Ethnicities, 18, 3/2017, pp. 297-326. Interessanti anche, le osservazioni di F. CERQUOZZI, Dall'odio all'hate speech. Conoscere l'odio e le sue trasformazioni per poi contrastarlo, in Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica, 1/2018, pp. 42-53; M. SANTERINI, Discorsi d'odio sul web e strategie di contrasto, in Mondi educativi, temi, indagini, suggestioni, 2/2019, pp. 51-67.

[126]Sull'inquinamento all'interno della Rete, cfr. F. COLOMBO, Salvare la comunicazione?, in ID., Ecologia dei media. Manifesto per una comunicazione gentile, Milano 2020, pp. 9-11.

2.2. Le radici dell'hate speech nel dibattito pubblico: discorso agonistico vs. discorso cooperativo

Ancor prima di esaminare le condotte riconducibili all'*hate speech* e di interrogarci su quali condotte possano essere concretamente riconducibili a questa particolare fattispecie, è fondamentale chiarire che quando parliamo di discorsi d'odio – diversamente da quello che potremmo essere portati a credere – non ci troviamo di fronte né a un fenomeno nuovo né, men che meno, a una questione nata con l'avvento di Internet e con l'affermarsi dei social network.

Al contrario, l'*hate speech*, dal punto di vista filosofico, politico e giuridico, rappresenta una questione decisamente annosa e dibattuta[127]. Si tratta, infatti, di una particolare modalità di discussione che – sebbene sia estremamente conflittuale, moralmente intollerabile e giuridicamente deprecabile[128] – ha attraversato e innervato la storia del dibattito pubblico sin dalla prima comparsa dei regimi democratici.

Basti pensare che, nell'Atene del V secolo a.C. – vale a dire in quella che è unanimemente riconosciuta come la culla e l'effige stessa della democrazia occidentale – capitava spesso che le dissertazioni e gli scambi di opinioni degenerassero, tramutandosi in impetuosi attacchi verbali e in scontri violenti[129]. Paradigmatiche, in tal senso, le parole di Platone, a detta del quale, il più delle volte le parti impegnate nella discussione pubblica

"si irritano e pensano che l'altro parli per malevolenza, di modo che la loro discussione, più che esame razionale di un problema, diventa

[127]Cfr., fra gli altri, A.E. GALEOTTI, Hate speech. Un dibattito lungo due decenni, in Biblioteca della libertà, 1/2019, pp. 1-17; A. BESSUSI, Hate speech. Una categoria inattendibile, in Biblioteca della libertà, 1/2019, pp. 39-54.

[128]A proposito dell'importanza della comunicazione, non solo in una prospettiva morale, ma soprattutto dal punto di vista squisitamente giuridico, si vedano le sempre illuminanti e attuali osservazioni di F. D'AGOSTINO, Diritto e giustizia. Per una introduzione allo studio del diritto, Cinisello Balsamo (MI) 2000, in part. 126-128.

[129]Anche per questo motivo "per tutti […] Atene è la città dei processi, […] una città malata di processi, in cui tutto passa per i tribunali […]" (M. BONAZZI, Processo a Socrate, Roma-Bari 2018, p. 15). Analogamente, cfr. anche L. CANFORA, La guerra civile ateniese, Milano 2013.

[…] una disputa la cui molla è il desiderio di vincere. Tanto che alcuni finiscono col separarsi in modo assai villano, dopo essersi offesi, dopo aver lanciato e ricevuto insulti tali che gli stessi presenti restano umiliati e disgustati dall'aver dovuto ascoltare gente simile"[130].

L'autorevole testimonianza resa da Platone rende immediatamente evidente che l'aspetto veramente singolare e sorprendente dei discorsi d'odio è costituito dal fatto che – oltre a mostrare schemi, stilemi e invettive ricorrenti – queste particolari modalità espressive hanno sempre interagito con lo svolgimento della discussione pubblica[131], che non di rado da questi stessi discorsi è stata anche intralciata e messa in pericolo.

E non è tutto, perché se è vero che già nell'*agorà* il confronto poteva degenerare in alterco e in lotta, è altrettanto vero che, ad Atene, per parlare in pubblico non era strettamente necessario *dire la verità*. Ciò che, invece, era richiesto – e che rappresentava una *conditio sine qua non* per poter avere accesso alle concioni – era la conoscenza dell'*arte della retorica*[132]: una particolare tecnica di discussione agonistica[133], orientata alla persuasione dell'interlocutore e degli astanti, che non richiedeva prove e/o argomentazioni a supporto delle tesi esposte[134]. Ed è proprio quest'ultimo elemento – vale a dire la totale mancanza di prove e di

[130]PLATONE, Gorgia, in Opere complete, trad. it., Roma-Bari 1988, pp. 156 ss., 457d e 461e.

[131]"[…] non c'era la rete ai tempi di Platone, non c'erano nemmeno i mezzi di comunicazione di massa […]. Eppure, nell'agorà ateniese, luogo della discussione e delle decisioni politiche, il confronto verbale era già lotta" (R. PETRILLI, Il meccanismo dell'odio nel discorso politico, in ID. (a cura di), Hate speech. L'odio nel discorso pubblico. Politica, media, società, cit., pp. 41-58, in part. p. 52.

[132]Per un interessante approfondimento in tema, cfr. S.C. SAGNOTTI, Retorica e logica. Aristotele, Cicerone, Quintiliano, Vico, Torino 1999.

[133]PLATONE, Gorgia, cit., 456c.

[134]Questo anche perché "diversamente dall'obiettivo ideale del dialogo – che è la saggezza – quello della retorica è il potere" (A.C. AMATO MANGIAMELI, La parola: un signore molto potente! Saggezza o potere. Quale retorica?, in ID., Arte e/o tecnica. Sfide giuridiche, Padova 2012, pp. 57-68, in part. p. 58).

argomentazioni – a individuare il minimo comune denominatore che accomuna tutti i discorsi d'odio, sia quelli passati, sia quelli attuali.

Nell'*hate speech*, difatti, l'attenzione non è rivolta ai contenuti esternati, ma è puntata soprattutto sull'interlocutore che li esprime, indipendentemente – e a prescindere – dalla ragionevolezza e dalla correttezza delle posizioni sostenute. Un *modus operandi*, questo, che lo stesso Platone – oltre che fazioso e socialmente pericoloso[135] – giudicava sterile[136] e che invitava ad abbandonare in favore di un dibattito che, anziché essere semplicemente bello, lezioso e agonistico, si facesse anche spassionato (cioè, privo di quei filtri e di quei preconcetti legati alle identità e/o alle reciproche appartenenze dei parlanti)[137] e divenisse argomentato e, quel che più conta, costruttivo. Un'esortazione, questa, che emerge anche dalle parole di Socrate:

"[…] con piacere mi lascio confutare se non dico la verità, […] con piacere confuto, se altri non [dicono] il vero, e […] senza dubbio, accetto d'esser confutato con un piacere non minore di quello che provo confutando. […] ritengo l'esser confutato come un maggior beneficio, tanto maggiore, quanto è meglio essere liberati dal male più grande che liberarne altri. […] non v'è male più grande per l'uomo, di una falsa opinione"[138].

Si badi però: le parole di Socrate, a ben vedere, ci dicono anche qualcosa di ulteriore e di più significativo ai fini della nostra disamina. Il filosofo ateniese, difatti, mette subito l'accento sul ruolo della *confutazione*: quale garanzia di un sano e corretto dibattito pubblico e quale spartiacque tra il confronto *agonistico*, che è tipico

[135]"Dobbiamo dunque metterci all'opera in questo modo, per curare lo stato e i cittadini (PLATONE, Gorgia, cit., 523e).

[136]"Gorgia, tu che sei esperto, […] avrai osservato quanto sia difficile che gli interlocutori chiariscano bene l'uno all'altro i contenuti che intendono discutere, cosicché quando si lasciano avranno imparato qualcosa a vicenda" (ivi, 457c-d).

[137]In pratica, già a detta di Platone, era necessario "mettere la sordina ai propri desideri, alle rivalità, agli interessi che separano persone di famiglie, clan, territori, interessi e schieramenti diversi, per dare importanza unicamente a ciò che l'altro ha da dire" (R. PETRILLI, Il meccanismo dell'odio nel discorso politico, cit., p. 53).

[138]PLATONE, Gorgia, cit., 457-458.

dei discorsi d'odio, e quello *cooperativo*, che, invece, è proprio del dialogo paritario e costruttivo.

Più nel dettaglio, mentre nel *confronto agonistico*, il principio al quale si rifanno gli interlocutori è quello *identitario*, lo scopo a cui mirano è quello di *prevalere sull'altro*, e lo strumento dialettico che viene utilizzato è quello dalla *persuasione*; nel *confronto cooperativo* – che si sviluppa e che avanza proprio grazie al susseguirsi e al continuo alternarsi di esposizioni e di confutazioni – il principio a cui si rifanno gli interlocutori è quello del *diritto di parola* (e della pari libertà di espressione), lo scopo è quello di *discutere i contenuti* e lo strumento dialettico utilizzato è dato dall'*argomentazione.*

Il fondamentale distinguo fra *discorso agonistico* e *discorso cooperativo* consente, inoltre, di individuare alcuni aspetti che sono tipici dell'*hate speech*. Aspetti, che lo contraddistinguono, sia da altre modalità espressive, come ad esempio la critica o la satira, sia da altre fattispecie criminose, come l'ingiuria, la diffamazione oppure la calunnia.

Si badi, nel discordo d'odio il parlante:

i) punta a imporre se stesso e il proprio volere;

ii) non tiene conto né della posizione né della persona dell'altro che non viene mai ritenuto un vero interlocutore;

iii) esprime le sue opinioni liberamente, senza addurre prove;

iv) mira a trascinare dalla propria parte il maggior numero di ascoltatori o di utenti;

v) utilizza e sfrutta a suo favore le emozioni dell'uditorio[139];

vi) non fa alcuna particolare fatica, né per sostenere le proprie posizioni, né, tanto meno, per approcciarsi a quelle altrui.

Del resto, si sa. A differenza di quanto avviene nello scambio cooperativo (che implica un impegno notevole e un apporto

[139]Per un interessante approfondimento critico sull'uso delle emozioni in retorica, cfr. C. RAPP, L'arte di suscitare le emozioni nella retorica di Aristotele, in Acta philosophica, II, 14/2005, pp. 313-326. In particolare, Rapp, sottolinea che – a detta di Aristotele – l'oratore cercherebbe sempre smuovere le emozioni favorevoli degli ascoltatori perché chi è amato non è giudicato allo stesso modo di chi, invece, è odiato (p. 323).

reciproco alla discussione da parte di entrambi i dialoganti, che si mettono reciprocamente in gioco *pronti a contestare le tesi dell'altro* e, al contempo, *disposti a farsi contestare dall'altro*), nell'alterco agonistico, chi parla non compie particolari sforzi, ma semplicemente: esterna la propria contrarietà, manifesta con toni accesi la propria opinione, dileggia l'altro e gli rivolge le proprie invettive. Ragion per cui – a detta di Aristotele – "chi odia non soffre"[140], in quanto si limita a desiderare e a perseguire l'annientamento dell'odiato.

2.3. Conversazioni che inducono ad azioni: definizioni e inquadramento

Sebbene si tratti di una questione risalente che ha sempre inframezzato l'andamento della discussione pubblica e nonostante, anche di recente, sia tornato prepotentemente alla ribalta e sia stato oggetto di specifica attenzione da parte della Comunità internazionale (con l'adozione, il 19 giugno del 2019, dell'*UN Strategy and Plan of Action on Hate Speech*[141]) e dell'Unione europea (con l'adesione, nel maggio del 2016, al primo *Codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online*[142]), va detto che l'*hate speech* è – ancora oggi – privo di una

[140]ARISTOTELE, Retorica, II, 1382a.

[141]La versione ridotta dell'UN Strategy and Plan of Action on Hate Speech è online (cfr. https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20Plan%20of%20Action%20on%20Hate%20Speech%2018%20June%20SYNOPSIS.pdf). Per completezza, è interessante ricordare che – ancor prima dell'adozione di questo documento – la lotta all'hate speech era stata inserita fra gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (cfr. UN Sustainable Development Goals, 21.10.2015 (A/RES/70/1), target § 5.1, § 10.3, §16.b).

[142]Codice al quale hanno aderito, dapprima Facebook, Microsoft, Twitter e You Tube, e successivamente, anche, Instagram, Google, Snapchat e Dailymotion. Sul punto, è importante sottolineare che "la sottoscrizione [di questo Codice] impegna le 'aziende informatiche' a reagire con maggiore prontezza per contrastare i contenuti di incitamento all'odio razziale e xenofobo che vengono loro segnalati". In particolare, l'obiettivo perseguito "è quello di dare una risposta più adeguata agli utenti che segnalano tali contenuti e [quello di] garantire [una] maggior trasparenza [in ordine alle] notifiche e [alle] cancellazioni effettuate". Tra l'altro, il Codice prevede anche l'istituzione di una rete di relatori trusted flaggers (vale a dire di segnalatori di fiducia),

definizione unanimemente condivisa[143]. Mancanza che, come è intuitivo, determina tutta una serie di difficoltà, sia dal punto di vista teorico e dottrinale, sia dal punto di vista pratico e applicativo. Criticità, che emergono in maniera particolare nel momento in cui vi è l'esigenza di contemperare e di controbilanciare il contrasto alla diffusione delle tendenze etero-fobiche e dei discorsi di odio incitanti alla discriminazione e alla violenza[144], con il pieno e effettivo godimento del diritto fondamentale alla libertà di espressione (*free speech* o *freedom of expression*)[145].

Ovviamente, ciò non significa che nel panorama internazionale e/o europeo non si rinvengano definizioni ufficiali dell'*hate speech*, tutt'altro! Semmai, il problema è che le varie enunciazioni del termine disseminate qua e là – fra Dichiarazioni, Trattati, Convenzioni, Raccomandazioni e Decisioni – non sempre collimano perfettamente tra di loro e, per questo motivo, possono dar adito a interpretazioni più o meno estensive oppure restrittive, che contribuiscono a generare una situazione di indeterminatezza.

---

incaricati di trasmettere relazioni di qualità (cfr. S. CHIRICO, L. GORI, I. ESPOSITO, Quando l'odio diventa reato. Caratteristiche e normativa di contrasto degli hate crimes, Roma 2020, in part. p. 7)

[143]Motivo per cui – come osserva ZICCARDI – può capitare che gli Stati stabiliscano, di loro iniziativa, i contorni e i confini di questa nozione, con la conseguenza che, nel passaggio da un ordinamento giuridico all'altro, possono rinvenirsi sensibili differenze (G. ZICCARDI, Il contrasto dell'odio online: possibili rimedi, in Lessico di etica pubblica, 1/2018, pp. 37-48, in part. p. 39).

[144]L'hate speech – come sottolineato di recente da DI ROSA – chiama in causa, simultaneamente "la possibilità di limitazione della libertà di espressione, che […] [nei regimi democratici] trova in genere garanzia a livello costituzionale (formale o materiale) in quanto fondamento della stessa democrazia" e "l'impegno degli Stati della Comunità internazionale a lottare contro la discriminazione". Impegno, da cui scaturisce progressivamente "un diritto individuale alla non-discriminazione […] corollario del rule of law e del principio di uguaglianza" (A. DI ROSA, Hate speech e discriminazione. Un'analisi performativa tra diritti umani e teorie di libertà, Modena 2020, p. 15).

[145]A proposito della complessa relazione fra la necessità di reprimere i discorsi d'odio e quella di garantire l'esercizio della libertà di espressione, cfr. G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione nell'era di Internet, in Media Law, 1/2018, pp. 1-28, in part. 15 ss.; O. POLLICINO, La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di Internet, in Media Law, 1/2018, pp. 1-35; G. GOMETZ, L'odio proibito: la repressione giuridica, in Stato, Chiese e Pluralismo confessionale, 32, 2017, pp. 1-39.

Un'indeterminatezza, che, per altro, si manifesta già dalla lettura e da un primissimo raffronto delle principali fonti di riferimento. Ad esempio, stando a quanto stabilito dall'articolo 20 della *Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici*, l'*hate speech* riguarderebbe i nazionalismi, il razzismo, la discriminazione religiosa e – in via generale – qualsiasi genere di incitamento alla discriminazione, all'ostilità e alla violenza[146].

Passando alla lettura della *Raccomandazione del Consiglio d'Europa sull'hate speech (R (1997) n. 20)*, invece, la fattispecie in esame sembra dettagliarsi e, al contempo, ampliarsi sino ad abbracciare "tutte le espressioni che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo, inclusa l'intolleranza espressa attraverso il nazionalismo aggressivo e l'etnocentrismo, la discriminazione e l'ostilità nei riguardi delle minoranze e dei migranti"[147].

Ulteriore prospettiva è, poi, dischiusa da quanto riportato nella *Decisione quadro sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (2008/913/GAI4).* Decisione, che, all'articolo 1, invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a perseguire "ogni comportamento consistente nell'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica"[148]. Enunciato, questo, che sembra a suo modo propendere per una definizione volutamente generale, in maniera da riuscire a

[146]"1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge. 2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge" (cfr. https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/31356_patto_NY19661.pdf).

[147]Nel dettaglio, si legge "the term 'hate speech' shall be understood as covering all forms of expression which spread, incite, promote or justify racial hatred, xenophobia, anti-Semitism or other forms of hatred based on intolerance, including: intolerance expressed by aggressive nationalism and ethnocentrism, discrimination and hostility against minorities, migrants and people of immigrant origin" (cfr. https://rm.coe.int/1680505d5b).

[148]Il testo ufficiale è disponibile online, nella versione italiana, al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0913&from=IT.

ricomprendere il maggior numero di condotte e di comportamenti lesivi.

Una definizione analoga si rinviene nella *Raccomandazione di politica generale della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI)* dell'8 dicembre del 2015, nella quale l'*hate speech* è definito in maniera ancor più particolareggiata e estesa come "l'istigazione, la promozione o l'incitamento alla denigrazione, all'odio o alla diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, o il fatto di sottoporre a soprusi, molestie, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce tale persona o gruppo, e comprende la giustificazione di queste varie forme di espressione, fondata su una serie di motivi quali la 'razza', il colore, la lingua, la religione o le convinzioni, la nazionalità o l'origine nazionale o etnica, nonché l'ascendenza, l'età, la disabilità, il sesso, l'identità di genere, l'orientamento sessuale e ogni altra caratteristica o situazione personale"[149].

Interessante, anche l'approccio adottato dalla più recente *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui servizi di media audiovisivi (2018/1808/UE)*, che – nello stabilire l'obbligo degli Stati membri di vigilare sui servizi media audiovisivi per scongiurare la presenza di istigazioni alla violenza e all'odio nei riguardi di individui e/o di gruppi[150] – preferisce non definire nel dettaglio gli estremi dell'*hate speech* e rinviare, piuttosto, a quanto previsto dall'articolo 21 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C-364/01)*, relativamente al principio di non-discriminazione[151].

[149]Cfr. https://rm.coe.int/leaflet-ecri-2019/168094b101.

[150]Così l'articolo 6: "1. Fermo restando l'obbligo degli Stati membri di rispettare e proteggere la dignità umana, gli Stati membri assicurano mediante appositi mezzi che i servizi di media audiovisivi erogati dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano: a) istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta; […]" (cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=EN).

[151]"1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. 2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che

Principio e diritto fondamentale sancito dall'articolo 7 della *Dichiarazione universale dei diritti umani (UDHR)*[152], che, a suo modo, costituisce l'ombrello e la cornice giuridica alla quale fanno capo e entro la quale si inseriscono – e trovano legittimazione – tutti i provvedimenti e tutte le norme a tutela delle vittime di *hate speech*[153].

2.4. The power of words: dalle questioni linguistiche e logiche…

Accantonando quelle che, per altro, sono semplicemente alcune delle tante proposte definitorie e delle discrepanze che potrebbero emergere da una disamina ancor più estesa[154], è utile focalizzare

---

istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi" (cfr. https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf).

[152]In modo particolare, l'articolo 7 afferma: "Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione".

[153]"L'hate speech come fenomeno sociale non può essere compreso appieno se non in relazione al carattere profondamente discriminatorio che soggiace a tale pratica. In questo senso, l'insieme delle norme giuridiche volte a fornire protezione alle vittime del discorso d'odio, a sanzionare la condotta dei perpetratori e a stabilire margini di intervento statale e istituzionale di tipo positivo, deve essere concepito come un sottoinsieme del diritto anti-discriminatorio" (A. DI ROSA, Hate speech e discriminazione, cit., p. 207).

[154]Con riguardo alla normativa internazionale, si pensi alla definizione fornita dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione raziale del 1965, di cui, per il nostro percorso, meriterebbero attenzione l'articolo 1 ("the term 'racial discrimination' shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life") e l'articolo 4 States Parties condemn all propaganda and all organizations which are based on ideas or theories of superiority of one race or group of persons of one colour or ethnic origin, or which attempt to justify or promote racial hatred and discrimination in any form"). Con riferimento al contesto europeo, invece, impossibile non far cenno alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), che all'articolo

l'attenzione sugli elementi comuni a tutte le formule e a tutte le diverse letture della fattispecie. Ciò ci consente di affermare che, perché possa parlarsi di *hate speech,* è indispensabile che si diano tre elementi imprescindibili:

i) anzitutto, da parte del soggetto parlante, deve essere presente la volontà di incitare all'odio, nella forma più consueta e diffusa, ossia, tramite le parole, oppure attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione, sia esso analogico e/o digitale (ad esempio, con scritte, vignette, filmati, post…);

ii) secondariamente, è necessario che l'incitamento e l'istigazione siano "effettivi", cioè, che siano idonei a stimolare e a incentivare la realizzazione di atti d'odio e di violenza nei riguardi dei soggetti o dei gruppi presi di mira;

iii) da ultimo, le parole d'odio devono tradursi in azioni e in fatti concreti, altrimenti detto, ai discorsi devono fare seguito dei gesti violenti e/o discriminatori, o, in alternativa, deve comunque configurarsi un rischio reale, palpabile e imminente che ciò si verifichi[155].

Motivo per cui, laddove si diano affermazioni che – per quanto sconvenienti e crude – non vengano esternate con la volontà di incitare altri alla violenza e all'odio, non è possibile parlare di *hate speech*. Stessa cosa, dicasi anche nel caso in cui le parole utilizzate e le opinioni manifestate non appaiano effettivamente idonee a istigare l'odio e a tramutarsi (anche solo potenzialmente) in azioni violente e in comportamenti discriminatori.

14, recita: "il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione". Alquanto significative, anche la Direttiva del Consiglio sull'uguaglianza razziale (2000/43/CE) e la Risoluzione del Parlamento europeo sull'omofobia (P6_TA(2007)0167).

[155]Elementi essenziali, sui quali insiste anche G. ZICCARDI, Il contrasto dell'odio online: possibili rimedi, cit., p. 40.; ID., L'odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete, cit., p. 21.

Ma se così, è evidente che – oltre ad essere una fattispecie perniciosa, non foss'altro, perché coinvolge il diritto fondamentale all'uguaglianza, alla non-discriminazione e alla libertà di espressione[156] – l'*hate speech* si rivela anche particolarmente sfuggente e elusivo nel suo stesso manifestarsi. Aspetto questo, che ne complica non poco sia l'individuazione concreta, sia l'attività di contrasto. Di qui, la necessità di chiarire quale "tipo" di odio, o di avversione, sia richiesta perché possa configurarsi la condotta in esame e in quale maniera le parole possano incitare comportamenti e trasformarsi in azioni.

Va detto subito che, con riferimento ai discorsi d'odio, anziché utilizzare il vocabolo *hate* – anche ricordando la ben nota *Allport's Scale*[157] – sarebbe più opportuno ricorrere al lemma *bias*. Difatti, parlare di *bias* e, dunque di pregiudizio anziché di odio, consente di ricomprendere nel *genus* dei discorsi d'odio anche quei comportamenti in cui l'elemento strettamente psicologico, non sembra essere presente soltanto perché non è immediatamente percepibile ed evidente.

Comportamenti che, alla base, hanno pur sempre una sorta di "negazione dell'altro come soggetto di diritti umani". Ossia un'ostilità che si traduce "nella deplorazione della sua stessa esistenza" e, più

[156]Di cui, agli articoli 2, 7 e 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani (UDHR).

[157]Elaborata dall'omonimo psicologo sociale statunitense nel 1954, l'Allport's Scale of Prejudice and Discrimination era volta a mappare e a misurare le forme e il tasso di odio presente nella società Nel dettaglio la scala va dal comportamento meno grave al più lesivo. Abbiamo, quinti: 1) l'antilocution (dileggio, uso di stereotipi negativi, impiego di immagini non veritiere); 2) l'avoidance (isolamento delle persone, xenofobia, odio nei confronti del diverso o dello straniero, esclusione); 3) la discrimination (negazione dell'uguaglianza e delle pari opportunità); 4) il physical attack (l'aggressione fisica, gli hate crimes); 5) l'extermination (genocidio, sterminio). Cfr. G.W. ALLPORT, The Nature of Prejudice, Boston 1954. È interessante sottolineare che alla Scala di Allport si è rifatta anche la Commissione "Jo Cox" sull'intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni d'odio: commissione alla Camera dei Deputati, che, nel 2017, ha elaborato una Relazione finale dal titolo La piramide d'odio in Italia. Nel dettaglio, la piramide proposta dalla Commissione presenta quattro differenti livelli di comportamento: 1) gli stereotipi e le false rappresentazioni; 2) le discriminazioni; 3) il linguaggio d'odio (minacce, denigrazione); 4) i crimini d'odio (atti di violenza fisica) (cfr. https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/shadow_prima pagina/file_pdfs/000/007/099/Jo_Cox_Piramide_odio.pdf.

in particolare, "nella riprovazione della sua appartenenza ad una categoria"[158] che – rispetto a quella dei parlanti e/o a quella alla quale appartiene la maggioranza – più che essere ritenuta differente, è considerata *straniera*[159] nel senso deteriore del termine e, cioè, assiologicamente e irriducibilmente "Altra"[160].

Passando a considerare la propensione e la predisposizione di questi discorsi a istigare il compimento di gesti d'odio e di violenza, è fondamentale sottolineare che si tratta di un'attitudine che, in buona parte, è da attribuirsi alla natura emozionale dell'*hate speech.* Il discorso d'odio, invero, avanza e procede con una modalità e con una strategia molto simile a quella descritta nella *Retorica* aristotelica, dove l'oratore – come commenta e chiarisce bene Rapp – era interessato prevalentemente a indurre

"[…] una determinata condizione emotiva [negli] ascoltatori perché […] [conscio che essa avrebbe influenzato] direttamente la formazione [del] giudizio […] Chi è in uno stato d'animo fiducioso darà il suo consenso ad un'impresa ardita più facilmente di chi invece è timoroso"[161].

[158]Così, A. DI ROSA, Hate speech e discriminazione, cit., pp. 71-72.

[159]Impossibile, non ricordare le parole di KRISTEVA, che, con il consueto acume, coglie e tratteggia esemplarmente i termini della questione: "straniero: rabbia strozzata in fondo alla gola, angelo nero che ruba la trasparenza, traccia opaca, inesorabile. Figura dell'odio e dell'altro, lo straniero non è né la vittima romantica della nostra pigrizia familiare, né l'intruso responsabile di tutti i mali della città. Né la rivelazione attesa né l'avversario immediato da eliminare per pacificare il gruppo. Stranamente lo straniero ci abita: è la faccia nascosta della nostra identità, lo spazio che rovina la nostra dimora, il tempo in cui sprofondano l'intesa e la simpatia. [...] sintomo che rende il 'noi' problematico [...] lo straniero comincia quando sorge la coscienza della mia differenza e finisce quando ci riconosciamo tutti stranieri, ribelli ai legami e alle comunità" J. KRISTEVA, Stranieri a se stessi, trad. it., Milano 1990, p. 9).

[160]Tristemente paradigmatici gli atteggiamenti – anche recenti – rivolti agli stranieri e, in maniera particolare, ai migranti. Ospiti ritenuti scomodi e indesiderati, che, proprio in forza e a partire dalla cesura noi/loro sono prospettati alla stregua di nemici ontologici (cfr. A. DEL LAGO, Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale, Milano 2004, in part. pp. 43 e 47). Relativamente alla paura dello straniero, cfr. anche M. PIFFERI, Paure dello straniero e controllo dei confini. Una prospettiva storico-giuridica, in Quaderno di storia del penale e della giustizia, 1/2019, pp. 179-198.

[161]C. RAPP, L'arte di suscitare le emozioni nella retorica di Aristotele, cit., p. 323.

Si osservi, però, che se la natura intrinsecamente emozionale dell'*hate speech* ha un peso decisamente significativo, non meno importante e decisivo è il ruolo che, nell'ambito di questi particolari discorsi, viene svolto proprio dalle parole e dalle affermazioni.

In tal senso – traendo le mosse dalle ricostruzioni di Austin[162] – si può affermare che il discorso d'odio si struttura e si basa su enunciati che, anziché essere *constatativi* (e, dunque, anziché limitarsi a "dire" qualcosa e a dar conto di una condizione/situazione della realtà), sono *performativi*, poiché, attraverso l'espressione verbale, in un certo qual modo "fanno qualcosa".

Si tratta, infatti, di discorsi che indirettamente "agiscono" sulle cose e sulla realtà stessa contribuendo a incentivare e a indurre dei cambiamenti. In particolare, riprendendo le parole del celebre filosofo e linguista inglese, possiamo affermare che nell'*hate speech*, *"there is something which is at the moment of uttering being done by the person uttering"*[163]*.*

Ma non è tutto, perché, oltre ad essere performativi, i discorsi d'odio sono anche intrinsecamente *illocutori* e, più specificatamente, sono *perlocutori*. Sono discorsi illocutori poiché, a differenza del mero "parlare-dire" (atto locutorio "limitato" alla pronuncia di suoni ai quali sono tradizionalmente e convenzionalmente attribuiti dei significati), i discorsi d'odio sono connotati da una forza che trascende la valenza squisitamente lessicale dei singoli vocaboli utilizzati: una forza del tutto particolare che discende dall'intenzione sottesa del parlante. Sono, inoltre, discorsi *perlocutori*, in quanto persuasivi e prodromici all'azione da parte di chi ascolta. Chiarisce Austin:

"saying something will often […] produce certain consequential effects upon the feelings, thoughts, or actions of the audience, or of the speaker, or of other person […]. We shall call the performance of an act of this kind the performance of a perlocutionary act or perlocution"[164].

[162]Cfr. J.L. AUSTIN, How to Do Things with Words. The William James Lectures delivered at Harward University in 1955, Oxford 1962.

[163]Ivi, p. 60.

[164]Ivi, p. 101.

Altrimenti detto, ed in breve, con l'*hate speech* ci troviamo a misurarci con un *to say* che nasce e che è pensato specificatamente per tradursi in un *to do*.

2.5. …ai possibili riverberi sociali

A tutti gli aspetti sin qui evidenziati, se ne aggiunge un altro: ulteriore e, se possibile, ancor più preoccupante. I discorsi d'odio, difatti, ci obbligano a confrontarci con parole ostili che sembrano *stregate*[165], poiché, trattandosi di *parole-in-atto*, sono espressioni che – oltre ad essere in grado di tramutarsi in azioni prevaricatorie e violente – possono anche attivare vere e proprie forme di segregazione e/o di subordinazione nei confronti delle vittime[166]. Cosa, che è avvenuta, ad esempio, nei riguardi degli stranieri, delle persone di colore, degli omosessuali e delle donne.

Impossibile non ricordare, in tal senso, la nota invettiva scagliata da Catharine MacKinnon contro i pericolosi effetti della retorica pornografica nei confronti del genere femminile:

"[…] *it is not new to observe that while the doctrinal distinction between speech and action in on one level obvious, on another level it makes little sense. In social inequality, it makes almost none. Discrimination does not divide into actes on one side and speech on the other. Speech acts. It makes no sense from the action side either. Acts speech. in the context of social inequality, so-called*

[165]Sul punto merita d'esser ricordata la recentissima campagna internazionale di sensibilizzazione Words are stones (lanciata l'8 gennaio e chiusasi il 29 febbraio 2020). Campagna promossa da Lunaria alla quale hanno aderito l'Austria, Cipro, la Francia, la Grecia, l'Italia e la Spagna, che, oltre a mappare l'andamento e la diffusione dell'hate speech nei paesi di riferimento, prospetta anche alcune possibili strategie di contrasto (il dossier è scaricabile al seguente link: http://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/Report-pagine-singole.pdf).

[166]A proposito dell'hate speech come atto illocutorio, perlocutorio e di possibile subordinazione, si vedano, fra gli altri, le osservazioni di C. BIANCHI, Linguaggio d'odio, autorità e ingiustizia discorsiva, in Rivista di estetica, 64, 2017 (online al seguente link: https://journals.openedition.org/estetica/2059).

speech can be an ecercise of power wich constructs the social reality in which people live"[167].

Denuncia, questa, particolarmente significativa proprio perché mette l'accento sui possibili danni sociali causati dai discorsi d'odio.

Danni che – è bene sottolinearlo – non si esauriscono nella subordinazione dei gruppi e delle categorie attaccate, ma possono manifestarsi anche nel c.d. *silencing*[168]. Vale a dire in un autentico meccanismo di "silenziamento" delle vittime. Una subdola e perversa dinamica collaterale all'*hate speech*, che agisce su due diversi fronti. Per un verso, il *silencing* fa sì che le vittime preferiscano astenersi dall'esprimersi pubblicamente e desistano dal replicare e dal difendersi, per non incorrere in altre persecuzioni e per non scatenare comportamenti ancor più gravi e lesivi. Per un altro verso, invece, il silenziamento determina il fatto che, nel momento in cui le vittime decidono di parlare, siano esposte anche all'ulteriore beffa di non essere credute, oppure di non essere nemmeno ascoltate[169].

2.6. Odio digitale e effetto farfalla

Quando Edward Lorenz, facendo eco ad un'osservazione di Alan Turing[170], affermò che *il battito d'ali di una farfalla in Brasile avrebbe*

[167]Così, C. MACKINNON, Only Words, Cambridge (Mass.) 1993, pp. 29-30.

[168]Cfr. CH. LAWRENCE III, If He Hollers Let Him Go: Regulating Racist Speech on Campus, in M. MATSUDA, CH. LAWRENCE III, R. DELGADO, K. CRENSHAW, Words That Wound. Critical Race Theory, Assaultive Speech, and the First Amendment, Boulder 1993, pp. 53-88, in part. pp. 78-79. Inoltre, sempre a proposito del silecing, si vedano anche: F. BARONCELLI, Trent'anni dopo. Marcuse, la tolleranza repressiva e gli speech codes, in Ragion pratica, 12/1999, pp. 31-56; D. JACOBSON, The Academic Betrayal of Free Speech, in Social Philosophy and Policy, 24, 2004, pp. 48-80.

[169]Per un approfondimento sul silencing delle vittime (in particolare di quelle oggetto di discriminazione razziale), cfr. G. PINO, Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero, in Politica del diritto, 2/2008, pp. 287-305.

[170]Queste, nel dettaglio, le parole di TURING: "Lo spostamento di un singolo elettrone per un miliardesimo di centimetro, a un momento dato, potrebbe significare la differenza tra due avvenimenti molto diversi, come l'uccisione di un uomo un anno dopo, a causa di una valanga, o la sua salvezza" (A. TURING, Macchine calcolatrici e

potuto scatenare un tornado in Texas, probabilmente, non immaginava nemmeno lontanamente che quella sua espressione sarebbe presto diventata una delle frasi più utilizzate e citate degli ultimi tempi. Certo è che il fortunato aforisma del matematico e meteorologo statunitense – con quel richiamo alla *teoria del caos* e, in particolare, alla sensibilità alle condizioni iniziali mostrata dai sistemi dinamici non lineari – si presta meglio di qualsiasi altra formula e/o immagine a rendere immediatamente l'idea di come possa essere incontrollata e dirompente la propagazione dei discorsi d'odio all'interno della Rete.

Mano, a mano, che le parole d'odio vengono espresse online, infatti, queste si diffondono subito, rimbalzando – ripetute e condivise – non solo all'interno di quella stessa piattaforma che, per prima, le ha ospitate, ma ovviamente anche all'interno di tutte le altre e dell'intero ecosistema digitale. Si assiste, così, ad un'*escalation* imprevista e imprevedibile, che nel suo pressoché spontaneo accrescersi ricorda moltissimo proprio la rappresentazione di quel flebile battito d'ali che – a seguito di un inatteso concatenarsi di azioni e reazioni – si tramuta, infine, in un tornado.

Del resto, non si può non ammettere che – pur non rappresentando né l'origine né, tanto meno, la causa scatenante dell'*hate speech* – Internet e i nuovi network acuiscono ed estendono notevolmente l'offensività e la dirompenza del fenomeno. Anche perché, se è indubbio che lo scopo dell'*hater*, così come gli stilemi utilizzati e le strategie offensive attuate, rimangono invariati, la stessa cosa non può certo dirsi relativamente agli effetti sortiti e, soprattutto, all'ampiezza della platea degli uditori che – proprio per via della trasmigrazione dal discorso offline e quello online – possono essere raggiunti da queste invettive e da queste istigazioni all'odio e alla violenza.

La ragione è presto detta e, a suo modo, è intuitiva. Il fatto è che l'incontro con quella simultaneità e con quell'ubiquità, che sono tipiche della dimensione digitale, fa sì che i messaggi d'odio

---

intelligenza, 1950, p. 8; pdf disponibile in rete: http://disf.org/files/macchine-calcolatrici-e-intelligenza.pdf).

riescano a diramarsi in maniera istantanea e capillare, con una sorta di *effetto doppler*. Cosa che – rispetto a quanto accade mondo e nella comunicazione c.d. reale – in Rete, si verifica con una facilità decisamente maggiore, anche per via di quella propensione al commento e di quella smania di consensi e di *Like*[171], che accompagna gli utenti dei vari social[172], e che, talvolta, si traduce anche in una vera e propria patologia[173]. Una tendenza socialmente e giuridicamente alquanto pericolosa, perché induce una sorta di deresponsabilizzazione e di anestetizzazione rispetto ai contenuti che vengono diffusi e/o ri-condivisi[174].

Più nel dettaglio, i discorsi d'odio *on the Net* si caratterizzano per la contemporanea presenza di quattro specifici elementi, vale a dire:

i) la *permanenza* e il *ritorno imprevedibile*, ossia, la capacità di tutte le informazioni digitalizzate di conservarsi attive per un lasso di tempo indeterminato e di riemergere inaspettatamente. Magari perché, come s'è accennato, vengono condivise all'interno di un'altra piattaforma, oppure perché si legano ad altri contenuti o si arricchiscono di altre informazioni. Cosa che, oltre a far venir meno il

[171]Relativamente all'appeal dei Social Network e a quella peculiare smania di Like che – con un neologismo alquanto efficace – viene definita mipiacismo, mi permetto di rinvio a quanto ho recentemente sottolineato in M.N. CAMPAGNOLI, Nuovi media: i social network, in A.C. AMATO MANGIAMELI, M.N. CAMPAGNOLI, Strategie digitali, cit., in part. p. 261).

[172]Cfr. F. COLOMBO, Il potere socievole. Storia e critica dei social media, Milano 2013, 138 ss.; G. RIVA, Selfie. Narcisismo e identità, Bologna 2016; G. LOVINK, Ossessioni collettive. Critica dei social media, trad. it., Milano, 2016; F. DEL VIGNA, A. CIMINO, F. DELL'ORLETTA, M. PETROCCHI, M. TESCONI, Hate me, hate me not: Hate speech detection on Facebook, in A. ARMANDO, R. BALDONI, R. FOCARDI, Italian Conference on Cybersecurity, Venezia 2017, pp. 86-95.

[173]A tal proposito, rinvio, fra gli altri, a quanto osservato efficacemente da M. SPITZER, Solitudine digitale. Disadattati, isolati, capaci solo di una vita virtuale?, trad. it., Milano 2016.

[174]Sul punto, meritano, d'esser qui ricordate le parole di B.-C. HAN, che osserva come il medium digitale trasformi anche i nostri approcci e il nostro stesso modo di pensare: "[…] [facendo] avvizzire le forme comportamentali che richiedono ampiezza temporale e lungimiranza" e facendoci disabituare e disimparare a "pensare in maniera complessa" (B.-C. HAN, Nello sciame. Visioni del digitale, trad. it., Milano 2015, passim).

sollievo della dimenticanza[175], rende tutto ciò che viene "detto" o "fatto" online potenzialmente recidivo, tendenzialmente onnipresente[176] e pericolosamente immortale[177];

ii) la *volatilità* – o più propriamente l'*itineracy* – e, cioè, quella capacità che i dati[178] hanno di migrare autonomamente di piattaforma in piattaforma, trasferendosi in contesti che sono anche molto diversi rispetto a quelli all'interno dei quali vengono inizialmente generati[179]. Meccanismo che, fra le altre cose, negli ultimi tempi ha iniziato ad essere acuito e favorito dall'azione autonoma degli algoritmi[180] che, di continuo, analizzano i dati e le informazioni immesse nel Web, le processano e, poi, le *de-contestualizzano* e le *ri-contestualizzano* in maniera inedita;

---

[175]Rinvio a A.C. AMATO MANGIAMELI, Alcune nuove tecniche di regolazione, in A.C. AMATO MANGIAMELI, M.N. CAMPAGNOLI, Strategie digitali, cit., in part. p. 119.

[176]Sulla fusione e sulla con-fusione fra passato e presente, sempre attuali e interessanti le osservazioni di P. VIRILIO, La bomba informatica, trad. it. Milano 2000, in part. 118.

[177]A proposito della singolare (e talvolta scomoda) permanenza regalata dalla Rete e dai social, imprescindibile il rinvio a quanto osservato da G. ZICCARDI, Il libro digitale dei morti. Memoria, lutto, eternità e oblio nell'era dei social network, Milano 2007.

[178]A proposito dei dati e, in particolare, dei big-data, si vedano: A.C. AMATO MANGIAMELI, Algoritmi e big data. Dalla carta sulla robotica, in Rivista di filosofia del diritto, 1/2019, pp. 107-124; M. PALMIRANI, Big data e conoscenza, in Rivista di filosofia del diritto, 1/2020, pp. 73-92.

[179]Vd. I. GARDAGLIONE, D. GAL, T. ALVEZ, G. MARTINEZ, Countering online hate speech, Parigi 2015, p. 13 ss.

[180]Emblematiche le riflessioni di HARARI, autore che, per primo, ha parlato di datismo (quale nuova religione, forma di potere e/o dittatura tecnologica) e che, proprio con riguardo all'analisi dei nostri dati fatta dagli algoritmi, osserva che: "[…] oggi l'algoritmo di Facebook è un giudice delle personalità e delle inclinazioni umane perfino migliore della propria cerchia di amici, genitori e consorti. […] l'algoritmo [infatti, ha] bisogno di un insieme di soli dieci Like per battere le previsioni dei colleghi di lavoro. […] di settanta Like per superare i risultati forniti dagli amici, [di] centocinquanta Like per fare meglio dei membri familiari e [di] trecento Like per sconfiggere i coniugi!" (Y.N. HARARI, Homo Deus. Breve storia del futuro, trad. it., Milano 2018, p. 415). Inoltre, relativamente ai processi che contraddistinguono gli algoritmi, si vedano i recenti lavori di F. FAINI, Data society. Governo dei dati e tutela dei diritti nell'era digitale, Milano 2019; U. PAGALLO, Algoritmi e conoscenza, in Rivista di filosofia del diritto, 1/2020, pp. 93-106; F. ROMEO, Giustizia e predittività. Un percorso dal machine learning al concetto di diritto, 1/2020, pp. 107-124.

iii) l'*anonimato*, ovverosia quella specie di filtro magico che – dietro ai vari dispositivi, agli account, ai tanti possibili e fantasiosi nickname – cela la vera identità degli utenti[181]. Elemento, questo, che induce soprattutto gli *hater* a sentirsi liberi di dar sfogo ai propri pensieri e alle proprie opinioni, senza alcun freno e nell'ingenua illusione di non essere identificati[182];

iv) la *trans-nazionalità della condotta*, vale a dire, il fatto che, quando viene realizzato all'interno di quello spazio de-territorializzato che è il cyberspace, l'*hate speech* diventa molto più difficile da perseguire e da punire. Tra l'altro, a complicare ulteriormente le cose, si aggiunge il fatto che l'approccio costituzionale degli Stati europei non collima con quello nordamericano. Difatti, in base a quanto previsto dal Primo Emendamento[183], il *Bill of Rights* sancisce una tutela particolarmente forte (e quasi sacrale) dalla *freedom of speech*, che viene garantita da qualunque interferenza da parte dei pubblici poteri. Motivo per cui, negli ultimi tempi, in Rete si sta diffondendo la tendenza al c.d. *forum-shopping*[184]: propensione a scegliere di

[181]Impossibile non richiamare la nota stringa di STEINER secondo la quale on the Internet nobody knows you're a dog! (cfr. New Yorker il 5 luglio del 1993).

[182]In particolare, si sviluppa "la percezione di operare in un 'Far West giuridico' […] dove in definitiva tutto sarebbe permesso" (G. ZICCARDI, Social media. Uso sicuro di web, messaggistica, chat e social network, Milano 2017, p. 7; dello stesso, cfr. anche Internet, controllo e libertà. Trasparenza, sorveglianza e segreto nell'era tecnologica, Milano 2015;

[183]"Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances".

[184]Emblematico quanto avvenuto in Francia, già nel maggio del 2000, a seguito della comparsa sulla piattaforma Yahoo di un sito Internet (gestito da terzi negli Stati Uniti), nel quale si svolgevano aste di cimeli nazisti. Fatto, questo, che ha indotto l'organizzazione antidiscriminatoria LICRA (Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme) ad agire in giudizio per ottenere l'oscuramento del sito in Francia e che è stato condannato dal Tribunale di Parigi che, infatti, ha ordinato a Yahoo di adottare misure idonee ad ostacolare l'accesso al sito dal territorio francese. Ciononostante, Yahoo si è poi rivolto alle corti statunitensi, eccependo che il Tribunale di Parigi aveva alcun titolo per imporre una concezione freedom of speech contrastante con quanto sancito nel Primo Emendamento. Cfr. J.R. REIDENBERG, Yahoo and Democracy on the Internet, in 42 Jurimetrics 261 (2001-2002).

pubblicare determinati contenuti nel paese il cui ordinamento giuridico garantisca un più esteso grado di tutela alla libertà di espressione[185].

Permanenza, ritorno imprevedibile, volatilità, anonimato e transnazionalità, sono tutti aspetti che invitano il giurista contemporaneo a prestare un'attenzione rinnovata e del tutto particolare all'*hate speech* online. Non foss'altro perché, riprendendo la metafora iniziale, grazie alla complicità di Internet e dei social[186], la farfalla oggi continua a non sapere con esattezza quali effetti seguiranno al suo battito d'ali, ma – come avverte Bauman – sa per certo che le conseguenze potranno essere globali oltre che virali[187].

Un monito accorato e incisivo in questa stessa direzione può emergere dalla lettura delle lucide e amare riflessioni di Primo Levi nella sua appendice a *Se questo è un uomo*. Riflessioni che, nonostante siano riferite a tutt'altro contesto storico, ancora oggi sono estremamente significative e utili in quanto ci mettono in guardia sulle modalità sottili e, talvolta, apparentemente innocenti

[185]Come osserva POLLICINO: "la tutela della libertà di manifestazione del pensiero […] rappresenta uno dei più importanti ed emblematici terreni di scontro tra Europa e Stati Uniti. I rispettivi paradigmi della libertà di espressione, infatti, sono assai differenti tra loro e sottendono un diverso grado di protezione. Il web […] [da questo punto di vista] espone a un più frequente e probabile confronto queste differenti sensibilità, la cui intersezione non era certo impossibile in passato (si pensi alla diffusione di un periodico in uno stato diverso da quello di edizione, e alla relativa capacità di attingere la reputazione altrui anche al di fuori della giurisdizione di riferimento), bensì semplicemente meno frequente e [molto meno] agevole. Il web consente a un utente localizzato, per ipotesi, negli Stati Uniti di pubblicare contenuti che, pur non debordando dal perimetro di tutela garantito dallo stato di provenienza, potrebbero nondimeno risultare offensivi e illeciti secondo l'ordinamento di un altro Stato, per esempio europeo, in cui quel medesimo contenuto diventa visibile" (O. POLLICINO, La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di Internet, cit., p. 23).

[186]Cfr., fra gli altri, anche: F. ABBONDANTE, Il ruolo dei social network nella lotta all'hate speech: un'analisi comparata fra l'esperienza statunitense e quella europea, in Informatica e diritto, 1-2/2017, pp. 41-68; F. ZANNONI, Razzismo e xenofobia nei social network. La pedagogia interculturale tra tecnologie e nuove emergenze, in Annali online della Didattica e della Formazione Docente, 13/2017; A. ROVERSI, L'odio in Rete. Siti ultras, nazifascismo online, jihad elettronica, Bologna 2006.

[187]Z. BAUMAN, Il secolo degli spettatori. Il dilemma globale della sofferenza umana, trad. it., Frascati (RM) 2015, in part., pp. 12-13.

con le quali – giovandosi della disattenzione sociale, della superficialità e del disinteresse generale – possono farsi strada, dapprima, i discorsi e, poi, anche le azioni d'odio

"nella Germania di Hitler era diffuso un galateo particolare: chi sapeva non parlava, chi non sapeva non faceva domande, a chi faceva domande non si rispondeva. In questo modo il cittadino tedesco tipico conquistava e difendeva la sua ignoranza, che gli appariva una giustificazione sufficiente della sua adesione al nazismo: chiudendosi la bocca, gli occhi e le orecchie, egli si costruiva l'illusione di non essere a conoscenza, e quindi di non essere complice, di quanto avveniva davanti alla sua porta"[188].

2.7. Silence Hate! Qualche buona notizia e un invito alla gentilezza

#SilenceHate. Changing words changes the world[189] è il titolo eloquente di un progetto che è stato realizzato nell'ambito del *Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (2014-2020)* della Commissione Europea. Ovviamente, si tratta solo si uno dei tanti progetti che, in questi anni, sono stati finanziati, a dimostrazione della crescente attenzione, che sia l'Europa, sia gli Stati membri, stanno dedicando alla sensibilizzazione e al contrasto nei confronti dei discorsi d'odio[190].

[188]P. LEVI, Se questo è un uomo, Torino 1998.

[189]Avviato nel gennaio del 2018 e chiusosi nel dicembre del 2019, nel dettaglio, #SilenceHate. Changing words changes the world – che si rivolgeva essenzialmente ai giovani, agli insegnanti, agli educatori, agli operatori di settore – mirava al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1) combattere la diffusione su internet dell'hate speech nei confronti dei migranti e delle minoranze attraverso l'educazione ai media dei giovani; 2) promuovere il ruolo attivo dei giovani nella lotta e la prevenzione del razzismo online e del discorso xenofobo; 3) sensibilizzare i giovani e l'opinione pubblica in generale sui discorsi di istigazione all'odio e sui rischi della proliferazione incontrollata di messaggi razzisti e xenofobi nei siti web e nei social network (cfr. http://www.silencehate.eu/about-the-project/).

[190]Degno di nota, ad esempio, il Progetto CONTRO (Counter Narratives Against Racism Online) – progetto della durata di due anni (dal 2018 al 2020) – ideato e coordinato dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), in partenariato con l'Istituto per la Ricerca Sociale (IRS), teso ad arginare i discorsi di odio online

Un'attenzione e un impegno, che, fra l'altro, vedono in prima linea anche il nostro Paese, da parte del quale – oltre alla partecipazione alle varie iniziative avviate col patrocinio dell'Unione e parallelamente ai più recenti interventi volti a contrastare crimini e gesti lesivi realizzati online[191] – si segnalano il D.D.L. n. 634 dell'11 luglio del 2018, recante "*Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto dell'istigazione all'odio e alla discriminazione (hate speech)*"[192] (al momento in attesa di essere sottoposto ad esame), come pure, il *Regolamento relativo al rispetto della dignità umana e al principio di non discriminazione e di*

attraverso la diffusione di un'intensa e mirata campagna di sensibilizzazione e comunicazione sul fenomeno (cfr. http://www.unar.it/cosa-facciamo/azioni-positive-e-progetti/progetto-co-n-t-r-o/). Altrettanto significativo, anche il più risalente Progetto Positive Messengers, co-finanziato dalla Commissione Europea (Direzione Generale per la Giustizia), avviato il primo ottobre del 2016 e chiusosi il 30 settembre del 2018. Iniziativa, finalizzata a: 1) raccogliere e condividere, attraverso campagne di sensibilizzazione, le migliori pratiche contro l'incitamento all'odio online nei confronti di migranti, rifugiati e minoranze; 2) fornire nuovi dati sulla natura, la portata e l'impatto dell'incitamento all'odio online al fine di aiutare le autorità nazionali e Comunitarie a sviluppare più efficaci strategie e politiche di integrazione e lotta alla discriminazione; 3) favorire la comprensione reciproca e la comunicazione tra le comunità più vulnerabili; 4) educare e formare i target di riferimento in materia di incitamento all'odio, utilizzo del linguaggio dei media, nonché creazione e diffusione dei contenuti in Rete (vd.: https://positivemessengers.net/it/progetto.html).

[191]Ovviamente, non possono non menzionarsi: la Legge n. 119 del 15 ottobre del 2013 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, la Legge n. 71 del 19 maggio del 2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Provvedimenti normativi che – seppur non essendo direttamente rivolti alla repressione dei discorsi d'odio – comunque vanno a sanzionare condotte affine e, quel che è più importante, danno ulteriore prova dell'attenzione del legislatore italiano nei riguardi delle attività illecite agite in Rete.

[192]D.D.L. che, come può leggersi nella nota introduttiva di accompagnamento all'Atto parlamentare, si propone di: "contrastare condotte moralmente censurabili e fortemente lesive della dignità delle persone e dei gruppi sociali, che rappresentano un serio pericolo per la sicurezza e la convivenza della comunità sociale, senza limitare però in alcun modo il principio della libera manifestazione del pensiero, sancito dall'articolo 21 della Costituzione, nonché il diritto alla libertà di espressione nel web" (testo integrale disponibile sul sito del Senato, al seguente link: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069859.pdf).

contrasto all'hate speech[193] adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il 15 maggio del 2019.

A ben vedere, si tratta di primi indizi di cambiamento che – se non ancora propriamente rassicuranti – sono comunque sicuramente incoraggianti. A maggior ragione, se vengono letti assieme alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 3 ottobre 2019 (causa C-18/18)[194], che sembra iniziare ad orientarsi verso la possibile estensione della tutela della difesa dell'immagine e della reputazione online[195].

Indizi, che testimoniano come di fronte alle contemporanee sfide sociali – esattamente come avvertiva tra i primi Cotta[196] – il sistema giuridico europeo e nazionale, stia via via tendando di reagire ripensando gli istituti, riformulando le categorie e rivedendo le procedure[197], in maniera, da adeguarsi al cambiamento tecnologico e, al contempo, da indirizzare e da regolamentare le attività e le

[193]Regolamento, che sottolinea con forza "l'esigenza di garantire […] effettività alla tutela dei diritti fondamentali della persona, nel rispetto del principio di non discriminazione e di tutela della diversità etniche, culturali, religiose e connesse a peculiari condizioni soggettive, fisiche, mentali e sociali" e che "[…] nel rispetto della libertà editoriale e del diritto di libera manifestazione del pensiero e di cronaca, ciascun fornitore di servizi media deve garantire la completezza dell'informazione e l'assenza di discorsi d'odio" (la delibera è consultabile al seguente indirizzo: https://www.agcom.it/documents/10179/13511391/Delibera+157-19-CONS/568d8b16-6cb6-4ea1-b58c-c171c2e24367?version=1.0).

[194]Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A62018CN0018.

[195]Per un agile commento, cfr. T. ALOI, Corte di Giustizia dell'Unione europea: i singoli Stati membri dell'UE possono obbligare Facebook a rimuovere i contenuti illeciti "identici" ed "equivalenti", sia all'interno dell'Unione europea che in tutto il mondo (CGUE 3 OTTOBRE 2019, C-18/18), in Foroeuropa. Rassegna di Giurisprudenza comunitaria e Diritto europeo, (http://www.foroeuropa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=598:rivista-2020-n1-art-3-giur1-aloit&catid=95:rivista-2020-n1&Itemid=101).

[196]Cfr. S. COTTA, Il compito del giurista nella società in trasformazione, in ID., La sfida tecnologica, Bologna 1968, in part. 181 ss.

[197]Mi permetto, qui, di riprendere le osservazioni di AMATO MANGIAMELI: "spetta […] al giurista un compito delicato ed al contempo essenziale, quello di adeguare ed integrare i sistemi e gli ordinamenti giuridici concreti secondo le differenti richieste e le varie pretese delle vivaci società contemporanee" (A.C. AMATO MANGIAMELI, Arte e/o tecnica. Sfide giuridiche, Padova 2012, p. 15).

comunicazioni virtuali, a garanzia del pieno rispetto e dell'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali.

Perché *l'odio taccia*, però, le possibili accortezze tecniche[198] e i vari rimedi giuridici – per quanto essenziali e fondamentali – da soli, non bastano. È necessario compiere uno sforzo ulteriore. La via da percorrere è ben illuminata dalle parole di Simon Weil:

"*Lei non mi interessa*. Ecco una parola che un uomo non può rivolgere a un altro uomo senza commettere una crudeltà e ferire la giustizia"[199]

Invero, è proprio quell'interesse per l'altro – quell'interesse e quell'attenzione che, a detta di Weil, non può mancare pena la commissione di una crudeltà e di un'ingiustizia – che oggi dove essere riaffermato e, in una certa misura, anche "preservato" e "salvato" dalla velocità e dalla noncuranza dei frettolosi passaparola telematici.

Più in particolare, il parlare – sia esso reale e/o digitale – deve tornare a farsi espressione e veicolo di *gentilezza*. Una gentilezza, che non ha carattere formale e che non attiene ai modi cortesi. La gentilezza che deve essere recuperata dalla comunicazione è, invece, prettamente sostanziale[200] e ha a che vedere con la comune appartenenza alla *gens* umana: quella stirpe e quell'unica famiglia, che ci abbraccia e che ci affratella tutti, superando e prescindendo dalle possibili differenze.

Solo in questo modo, la comunicazione e il dialogo – inteso in senso antropologico e, cioè, come scambio relazionale fra esseri che si

[198]Mi riferisco qui, in maniera particolare, ai sistemi conversazionali e agli assistenti virtuali, come Alexa (lanciata da Amazon nel 2014 e disponibile in lingua italiana dal 2018). Si tratta, infatti, di strumenti tecnologici che possono riconoscere le parole offensive e, in tal modo, fornire un aiuto tecnico nella lotta alla propagazione dei discorsi d'odio in Rete. Sulle potenzialità, e anche sui limiti, di questi supporti tecnici nel contrasto all'hate speech, cfr. D. FEMIA, Discorso d'odio e risorse per il trattamento automatico delle lingue. Metodi, ipotesi, proposte, in R. PETRILLI, Hate speech. L'odio nel discorso pubblico, Politica, media, società, cit., pp. 147-164.

[199]S. WEIL, La persona e il sacro, trad. it., Milano 2012, p. 11.

[200]Cfr. F. COLOMBO, Ecologia dei media. Manifesto per una comunicazione gentile, Milano 2020, in part. p. 107.

riconoscono titolari di diritti e di reciproci obblighi[201] – potranno tornare a riallinearsi, scongiurando distorsioni violente e derive odiose.

[201]Cfr. F. D'AGOSTINO, Comunicazione giuridica e "stranieri morali", in ID., Diritto e giustizia. Per una introduzione allo studio del diritto, cit., p. 123 ss.

PARTE TERZA

MATERIALI

Sommario: 3.1. Dichiarazione dei diritti in Internet – 3.2. Disposizioni per prevenire la manipolazione dell'informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l'alfabetizzazione mediatica (D.L. n. 2688 del 2017) – 3.3. Delibera N. 157/19/CONS Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'*hate speech* – 3.4. D.D.L. n. 634 del 11 luglio 2018 – Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto dell'istigazione all'odio e alla discriminazione (*hate speech*) – 3.5. Codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online (31.05.2016) – 3.6. *United Nations Guidance Note on Addressing and Countering COVID-19 related Hate Speech* (11.05.2020).

Consapevoli del fatto che una delle maggiori difficoltà incontrate da chi si approccia a questi temi è proprio quella di riuscire a districarsi all'interno dell'intricata giungla di fonti e provvedimenti, richiamiamo, qui, l'attenzione su alcune fonti e alcuni materiali normativi la cui conoscenza è imprescindibile, non soltanto da parte dei giuristi e per gli "addetti ai lavori", ma da parte di chiunque desideri "abitare consapevolmente" e senza rischi nel mondo digitale.

Si tratta di fonti che sono oggetto di frequente rinvio e di richiamo nel corso del volume e che, qui, vengono riportate estensivamente.

L'intento è quello di coniugare la prospettiva sociologica, quella teorico-dottrinale, quella giurisprudenziale e quella normativa, in maniera da offrire al lettore uno strumento di studio e di lavoro che sia agile ma, nello stesso tempo, anche completo.

3.1. Dichiarazione dei diritti in Internet[202]

Preambolo

Internet ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire lo spazio pubblico e privato, a strutturare i rapporti tra le persone e tra queste e le Istituzioni. Ha cancellato confini e ha costruito modalità nuove di produzione e utilizzazione della conoscenza. Ha ampliato le possibilità di intervento diretto delle persone nella sfera pubblica. Ha modificato l'organizzazione del lavoro. Ha consentito lo sviluppo di una società più aperta e libera. Internet deve essere considerata come una risorsa globale e che risponde al criterio della universalità.

L'Unione europea è oggi la regione del mondo dove è più elevata la tutela costituzionale dei dati personali, esplicitamente riconosciuta dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, che costituisce il riferimento necessario per una specificazione dei principi riguardanti il funzionamento di Internet, anche in una prospettiva globale.

Questa Dichiarazione dei diritti in Internet è fondata sul pieno riconoscimento di libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona. La garanzia di questi diritti è condizione necessaria perché sia assicurato il funzionamento democratico delle Istituzioni, e perché si eviti il prevalere di poteri pubblici e privati che possano portare ad una società della sorveglianza, del controllo e della selezione sociale. Internet si configura come uno spazio sempre più importante per l'autorganizzazione delle persone e dei gruppi e come uno strumento essenziale per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici e l'eguaglianza sostanziale.

I principi riguardanti Internet tengono conto anche del suo configurarsi come uno spazio economico che rende possibili innovazione, corretta competizione e crescita in un contesto democratico.

[202]Questo documento costituisce il nuovo testo della Dichiarazione elaborato dalla Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet della Camera dei Deputati, a seguito della consultazione pubblica, delle audizioni svolte e della riunione della stessa Commissione del 14 luglio 2015.

Una Dichiarazione dei diritti di Internet è strumento indispensabile per dare fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione sovranazionale.

Art. 1

Riconoscimento e garanzia dei diritti

1. Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalle costituzioni nazionali e dalle dichiarazioni internazionali in materia.

2. Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l'effettività nella dimensione della Rete.

3. Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà, dell'eguaglianza e della diversità di ogni persona, che costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti.

Art. 2

Diritto di accesso

1. L'accesso ad Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale.

2. Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.

3. Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete.

4. L'accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda dispositivi, sistemi operativi e applicazioni anche distribuite.

5. Le Istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale tra cui quelli determinati dal genere, dalle condizioni economiche oltre che da situazioni di vulnerabilità personale e disabilità.

Art. 3

Diritto alla conoscenza e all'educazione in rete

1. Le istituzioni pubbliche assicurano la creazione, l'uso e la diffusione della conoscenza in rete intesa come bene accessibile e fruibile da parte di ogni soggetto.

2. Debbono essere presi in considerazione i diritti derivanti dal riconoscimento degli interessi morali e materiali legati alla produzione di conoscenze.

3. Ogni persona ha diritto ad essere posta in condizione di acquisire e di aggiornare le capacità necessarie ad utilizzare Internet in modo consapevole per l'esercizio dei propri diritti e delle proprie libertà fondamentali.

4. Le Istituzioni pubbliche promuovono, in particolare attraverso il sistema dell'istruzione e della formazione, l'educazione all'uso consapevole di Internet e intervengono per rimuovere ogni forma di ritardo culturale che precluda o limiti l'utilizzo di Internet da parte delle persone.

5. L'uso consapevole di Internet è fondamentale garanzia per lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva, il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla Rete tra attori economici, Istituzioni e cittadini, la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui.

Art. 4

Neutralità della rete

1. Ogni persona ha il diritto che i dati trasmessi e ricevuti in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone.

2. Il diritto ad un accesso neutrale ad Internet nella sua interezza è condizione necessaria per l'effettività dei diritti fondamentali della persona.

Art. 5

Tutela dei dati personali

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza.

2. Tali dati sono quelli che consentono di risalire all'identità di una persona e comprendono anche i dati dei dispositivi e quanto da essi generato e le loro ulteriori acquisizioni e elaborazioni, come quelle legate alla produzione di profili

3. Ogni persona ha diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano, di ottenerne la rettifica e la cancellazione per motivi legittimi.

4. I dati devono esser trattati rispettando i principi di necessità, finalità, pertinenza, proporzionalità e, in ogni caso, prevale il diritto di ogni persona all'autodeterminazione informativa.

5. I dati possono essere raccolti e trattati con il consenso effettivamente informato della persona interessata o in base a altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Il consenso è in via di principio revocabile. Per il trattamento di dati sensibili la legge può prevedere che il consenso della persona interessata debba essere accompagnato da specifiche autorizzazioni.

6. Il consenso non può costituire una base legale per il trattamento quando vi sia un significativo squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua il trattamento.

7. Sono vietati l'accesso e il trattamento dei dati con finalità anche indirettamente discriminatorie.

Art. 6

Diritto all'autodeterminazione informativa

1. Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l'integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalità previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di conoscere le modalità tecniche di trattamento dei dati che la riguardano.

2. La raccolta e la conservazione dei dati devono essere limitate al tempo necessario, rispettando in ogni caso i principi di finalità e di proporzionalità e il diritto all'autodeterminazione della persona interessata.

Art. 7

Diritto all'inviolabilità dei sistemi, dei dispositivi e domicili informatici

1. I sistemi e i dispositivi informatici di ogni persona e la libertà e la segretezza delle sue informazioni e comunicazioni elettroniche sono inviolabili. Deroghe sono possibili nei soli casi e modi stabiliti dalla legge e con l'autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria.

Art. 8

Trattamenti automatizzati

1. Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque destinata ad incidere in maniera significativa nella sfera delle persone possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

Art. 9

Diritto all'identità

1. Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata delle proprie identità in Rete.

2. La definizione dell'identità riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all'intervento e alla conoscenza dell'interessato.

3. L'uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano.

4. Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per l'accesso alle piattaforme che operano in Internet.

5. L’attribuzione e la gestione dell’Identità digitale da parte delle Istituzioni Pubbliche devono essere accompagnate da adeguate garanzie, in particolare in termini di sicurezza.

Art. 10

Protezione dell’anonimato

1. Ogni persona può accedere alla rete e comunicare elettronicamente usando strumenti anche di natura tecnica che proteggano l’anonimato ed evitino la raccolta di dati personali, in particolare per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure.

2. Limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dall’esigenza di tutelare rilevanti interessi pubblici e risultino necessarie, proporzionate, fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica.

3. Nei casi di violazione della dignità e dei diritti fondamentali, nonché negli altri casi previsti dalla legge, l’autorità giudiziaria, con provvedimento motivato, può disporre l’identificazione dell’autore della comunicazione.

Art. 11

Diritto all’oblio

1. Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti ad informazioni che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza pubblica.

2. Il diritto all’oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell’opinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica. Tale diritto può essere esercitato dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all’attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate.

3. Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata accolta, chiunque può impugnare la decisione davanti all'autorità giudiziaria per garantire l'interesse pubblico all'informazione.

Art. 12

Diritti e garanzie delle persone sulle piattaforme

1. I responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti.

2. Ogni persona ha il diritto di ricevere informazioni chiare e semplificate sul funzionamento della piattaforma, a non veder modificate in modo arbitrario le condizioni contrattuali, a non subire comportamenti che possono determinare difficoltà o discriminazioni nell'accesso. Ogni persona deve in ogni caso essere informata del mutamento delle condizioni contrattuali. In questo caso ha diritto di interrompere il rapporto, di avere copia dei dati che la riguardano in forma interoperabile, di ottenere la cancellazione dalla piattaforma dei dati che la riguardano.

3. Le piattaforme che operano in Internet, qualora si presentino come servizi essenziali per la vita e l'attività delle persone, assicurano, anche nel rispetto del principio di concorrenza, condizioni per una adeguata interoperabilità, in presenza di parità di condizioni contrattuali, delle loro principali tecnologie, funzioni e dati verso altre piattaforme.

Art. 13

Sicurezza in rete

1. La sicurezza in Rete deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso l'integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi, e come interesse delle singole persone.

2. Non sono ammesse limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero. Deve essere garantita la tutela della dignità delle persone da abusi connessi a comportamenti quali l'incitamento all'odio, alla discriminazione e alla violenza.

Art. 14.

Governo della rete

1. Ogni persona ha diritto di vedere riconosciuti i propri diritti in Rete sia a livello nazionale che internazionale.

2. Internet richiede regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale, volte alla piena attuazione dei principi e diritti prima indicati, per garantire il suo carattere aperto e democratico, impedire ogni forma di discriminazione e evitare che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore forza economica.

3. Le regole riguardanti la Rete devono tenere conto dei diversi livelli territoriali (sovranazionale, nazionale, regionale), delle opportunità offerte da forme di autoregolamentazione conformi ai principi indicati, della necessità di salvaguardare la capacità di innovazione anche attraverso la concorrenza, della molteplicità di soggetti che operano in Rete, promuovendone il coinvolgimento in forme che garantiscano la partecipazione diffusa di tutti gli interessati. Le istituzioni pubbliche adottano strumenti adeguati per garantire questa forma di partecipazione.

4. In ogni caso, l'innovazione normativa in materia di Internet è sottoposta a valutazione di impatto sull'ecosistema digitale.

5. La gestione della Rete deve assicurare il rispetto del principio di trasparenza, la responsabilità delle decisioni, l'accessibilità alle informazioni pubbliche, la rappresentanza dei soggetti interessati.

6. L'accesso e il riutilizzo dei dati generati e detenuti dal settore pubblico debbono essere garantiti.

7. La costituzione di autorità nazionali e sovranazionali è indispensabile per garantire effettivamente il rispetto dei criteri indicati, anche attraverso una valutazione di conformità delle nuove norme ai principi di questa Dichiarazione.

3.2. Disposizioni per prevenire la manipolazione dell'informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l'alfabetizzazione mediatica (D.L. n. 2688 del 2017)[203]

Art. 1

Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, attraverso piattaforme informatiche

1. Dopo l'articolo 656 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 656-bis. – (Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, attraverso piattaforme informatiche). – Chiunque pubblica o diffonde, attraverso piattaforme informatiche destinate alla pubblicazione o diffusione di informazione presso il pubblico, con mezzi prevalentemente elettronici o comunque telematici, notizie false, esagerate o tendenziose che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o falsi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'ammenda fino a euro 5.000".

2. Nel caso in cui le fattispecie previste dall'articolo 656-bis del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, comportino anche il reato di diffamazione, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione della notizia, ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Si applica altresì il terzo comma dell'articolo 595 del codice penale.

3. L'articolo 656-bis del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applica ai soggetti e ai prodotti di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e di cui all'articolo 1, comma 3-bis, della legge 7 marzo 2001, n. 62.

[203]Testo del 07.02.2017.

Art. 2

Diffusione di notizie false che possono destare pubblico allarme, fuorviare settori dell'opinione pubblica o aventi ad oggetto campagne d'odio e campagne volte a minare il processo democratico

1. Dopo l'articolo 265 del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 265-bis. – (Diffusione di notizie false che possono destare pubblico allarme o fuorviare settori dell'opinione pubblica). -- Chiunque diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possono destare pubblico allarme, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi pubblici o da fuorviare settori dell'opinione pubblica, anche attraverso campagne con l'utilizzo di piattaforme informatiche destinate alla diffusione online, è punito con la reclusione non inferiore a dodici mesi e con l'ammenda fino a euro 5.000.

Art. 265-ter. – (Diffusione di campagne d'odio o volte a minare il processo democratico). – Ai fini della tutela del singolo e della collettività, chiunque si rende responsabile, anche con l'utilizzo di piattaforme informatiche destinate alla diffusione online, di campagne d'odio contro individui o di campagne volte a minare il processo democratico, anche a fini politici, è punito con la reclusione non inferiore a due anni e con l'ammenda fino a euro 10.000".

Art. 3

Comunicazione al tribunale e obblighi dell'amministratore del sito

1. Al fine di accrescere la trasparenza e di contrastare l'anonimato, all'atto dell'apertura di una piattaforma informatica destinata alla pubblicazione o diffusione di informazione presso il pubblico, non soggetta agli obblighi di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e di cui all'articolo 1, comma 3-bis, lettera a), della legge 7 marzo 2001, n. 62, l'amministratore della piattaforma medesima deve, entro quindici giorni dalla diffusione online, darne apposita comunicazione, tramite posta elettronica certificata, al tribunale

territorialmente competente, trasmettendo il nome e l'URL (Uniform resource locator) della piattaforma elettronica e le seguenti informazioni personali:

a) cognome e nome;

b) domicilio;

c) codice fiscale;

d) l'indirizzo di posta elettronica certificata.

2. L'amministratore della piattaforma informatica di cui al comma 1 deve indicare in modo visibile e pienamente accessibile all'utente della stessa l'indirizzo di posta elettronica certificata per qualsivoglia comunicazione.

Art. 4

Rettifica

1. L'amministratore di cui all'articolo 3 è tenuto a pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

2. Le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, sulla pagina principale della piattaforma e con la medesima evidenza riservata al contenuto contestato.

3. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza.

4. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.

Art. 5

Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti ai sensi dell'articolo 4, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge e delle notizie sulla propria persona che non rivestano una rilevanza attuale o motivo di pubblico interesse.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti internet e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

Art. 6

Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

"f-bis) potenziamento delle attività di formazione continua e professionale con particolare riferimento alle norme e ai meccanismi necessari a prevenire il rischio di distorsione delle informazioni o di manipolazione dell'opinione pubblica;

f-ter) alfabetizzazione mediatica e sostegno ai progetti di sensibilizzazione e ai programmi di formazione mirata volti a promuovere l'uso critico dei media online";

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per sostenere la formazione alla professione di giornalista";

c) al fine di sensibilizzare gli studenti all'importanza di veicolare una corretta informazione, anche attraverso i media online, al comma 34, dopo le parole: "o con gli ordini professionali," sono inserite le seguenti: "o presso i media online".

Art. 7

Disposizioni concernenti la responsabilità dei gestori delle piattaforme informatiche in caso di pubblicazione o diffusione di notizie non attendibili o non veritiere

1. I gestori delle piattaforme informatiche sono tenuti ad effettuare un costante monitoraggio dei contenuti diffusi attraverso le stesse, con particolare riguardo ai contenuti verso i quali gli utenti manifestano un'attenzione diffusa e improvvisa, per valutarne l'attendibilità e la veridicità.

2. Quando i gestori rintracciano un contenuto di cui al comma 1 e ne stabiliscono la non attendibilità sono tenuti alla rimozione dello stesso dalla piattaforma.

3. Nel caso in cui i gestori non rimuovano tali contenuti sono soggetti alla sanzione di cui all'articolo 656-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.

4. I soggetti di cui al comma 1, nella loro azione di monitoraggio, devono avvalersi anche delle segnalazioni degli utenti effettuate attraverso appositi strumenti accessibili dalla piattaforma medesima.

Art. 8

Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103

1. All'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo il primo capoverso è inserito il seguente:

"monitora gli standard editoriali delle piattaforme informatiche destinate alla pubblicazione e diffusione di informazione con mezzi

telematici delle emittenti radiotelevisive pubbliche, verificando la corrispondenza tra i livelli qualitativi offline e quelli online ed incentivando una particolare attenzione ai contenuti generati dagli utenti e pubblicati su tali piattaforme telematiche e adotta le deliberazioni necessarie all'osservanza di tale indirizzo".

3.3. Delibera N. 157/19/CONS Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech[204]

L'Autorità

Nella riunione del Consiglio del 15 maggio 2019;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", di seguito denominato Testo unico;

Vista la delibera n. 25/19/CONS, del 22 gennaio 2019, recante "Consultazione pubblica sullo schema di regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di on discriminazione e di contrasto all'hate speech";

Visto l'art. 7 della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite del 1948 secondo il quale "Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione";

Visto l'art. 1 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale delle Nazioni Unite del 1965, ratificata con legge 13 ottobre 1975, n. 654, secondo cui "l'espressione 'discriminazione razziale' sta ad indicare ogni

[204]Testo adottato il 15 maggio 2019.

distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica";

Visto l'art. 4 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione che prevede che "gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati *nell'articolo 5 della presente* Convenzione". Tra queste misure lo stesso art. 4 prevede esplicitamente quelle finalizzate a "non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale";

Visto l'art. 1 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne delle Nazioni Unite del 1979, ratificata con legge 14 marzo 1985, n. 132, secondo il quale "la discriminazione contro le donne sta ad indicare ogni distinzione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo";

Vista la Raccomandazione di politica generale n. 15 della ECRI (Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza del Consiglio d'Europa), relativa alla lotta contro il discorso dell'odio adottata l'8 dicembre 2015 che stimola gli Stati ad agire concretamente affinché ogni forma di discriminazione etnica sia

contrastata ed eliminata, coerentemente con il diritto internazionale che tutela i diritti umani;

Visto l'art. 17 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite del 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, secondo il quale: "Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti: a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'art. 29 [...]";

Visto l'art. 29 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite del 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, secondo il quale "Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità: a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona [...]";

Visto il preambolo (lettera h) della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite del 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 18, in cui si riconosce che "la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità inerente e del valore della persona umana";

Visto l'art. 3 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite del 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, che pone tra i principi della Convenzione stessa la non discriminazione;

Visto l'art. 21 (Non discriminazione) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 e in particolare il comma 1, secondo il quale "È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali";

Visto l'art. 22 (Diversità culturale, religiosa e linguistica) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 secondo il quale "L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica";

Visto l'art. 3 della Costituzione Italiana secondo cui "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";

Vista la direttiva n. 2000/43/CE del Consiglio dell'Unione Europea, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

Visto l'art. 3-ter della direttiva n. 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive secondo il quale "Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi forniti dai fornitori di servizi di media

soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità";

Visto l'art. 6 della Direttiva (UE) 2018/1808 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 novembre 2018; 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) come modificato

Considerato quanto specificamente previsto in materia dal ***Testo unico*** e, in particolare, dagli articoli:

3 a norma del quale "Sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali";

7, comma 2, *lett. a)*, secondo il quale "La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce: a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni". La medesima norma precisa che l'Autorità stabilisce ulteriori regole per le emittenti per rendere effettiva l'osservanza dei principi ivi contenuti nei programmi di informazione;

10, comma 1, secondo il quale “L’Autorità, nell’esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici”;

32, comma 5, secondo il quale “I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano la dignità umana e non contengono alcun incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità”;

Vista la delibera n. 13/08/CSP, del 31 gennaio 2008, recante “Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive”;

Vista la delibera n. 424/16/CONS, del 16 settembre 2016, recante “Atto di indirizzo sul rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione nei programmi di informazione, di approfondimento informativo e di intrattenimento”, avente valore di indirizzo interpretativo delle disposizioni contenute negli artt. 3, 32, comma 5, e 34 del Testo unico in cui è previsto che i programmi radio-televisivi nella diffusione di notizie devono “uniformarsi a criteri-verità, limitando connotazioni di razza, religione o orientamento sessuale non pertinenti ai fini di cronaca ed evitando espressioni fondate sull’odio o sulla discriminazione, che incitino alla violenza fisica o verbale ovvero offendano la dignità umana e la sensibilità degli utenti contribuendo in tal modo a creare un clima culturale e sociale caratterizzato da pregiudizi oppure interferendo con l’armonico sviluppo psichico e morale dei minori”, nonché devono “rivolgere particolare attenzione alla modalità di diffusione di notizie e di immagini sugli argomenti di attualità trattati avendo cura di procedere ad una veritiera e oggettiva rappresentazione dei flussi migratori, mirando a sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno dell’hate speech, contrastando il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni mediatiche”;

Vista la delibera n. 442/17/CONS, del 24 novembre 2017, recante “Raccomandazione sulla corretta rappresentazione dell’immagine della donna nei programmi di informazione e di intrattenimento” avente valore di indirizzo interpretativo delle disposizioni contenute

negli artt. 3, 7, comma 2, lett. a), 10, comma 1, e 32, comma 5, del Testo unico con particolare riferimento al tema delle molestie a sfondo sessuale il quale “se non affrontato adeguatamente – rischia di perdere connotati informativi per scadere, in alcuni casi, nella colpevolizzazione della vittima che denuncia episodi risalenti nel tempo e in un indiretto attacco alla sua credibilità come persona e come professionista” rischiando così da un lato “di alimentare immagini stereotipate della figura femminile” e dall’altro di generare al contrario, “la gogna mediatica [...] in processi e ostracizzazioni [...] rispetto a episodi nei quali si confondono, in un calderone fuori controllo, violenze, molestie e approcci comunque inadeguati”;

Vista la delibera n. 46/18/CONS, del 6 febbraio 2018, recante “Richiamo al rispetto della dignità umana e alla prevenzione dell’incitamento all’odio” con la quale l’Autorità ha richiamato “i fornitori di servizi media audiovisivi a garantire nei programmi di informazione e comunicazione il rispetto della dignità umana e a prevenire forme dirette o indirette di incitamento all’odio, basato su etnia, sesso, religione o nazionalità” alla luce dei dati di monitoraggio sul pluralismo politico/istituzionale relativi al periodo 29 gennaio-4 febbraio 2018 dai quali la trattazione di casi di cronaca relativi a reati commessi da immigrati appariva “orientata, in maniera strumentale, ad evidenziare un nesso di causalità tra immigrazione, criminalità e situazioni di disagio sociale e ad alimentare forme di pregiudizio razziale nei confronti dei cittadini stranieri immigrati in Italia, contravvenendo ai principi di non discriminazione e di tutela delle diversità etniche e culturali che i fornitori di servizi media audiovisivi sono tenuti ad osservare nell’esercizio dell’attività di diffusione radiotelevisiva”;

Visto il “Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi” denominato “Codice media e sport”, recepito con il Decreto del Ministero delle comunicazioni del 21 gennaio 2008 n. 36;

Visto l’art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 secondo il quale “È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della

verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori [...]";

Visto il "Testo unico dei doveri del giornalista", approvato dal Consiglio Nazionale dei giornalisti nella riunione del 27 gennaio 2016 che stabilisce che "il giornalista rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia; [...] applica i principi deontologici nell'uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network";

Visto, in particolare l'art. 9 del "Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica", allegato al "Testo unico dei doveri del giornalista" sopra citato, che stabilisce che "nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali;

Vista la carta dei servizi per il superamento delle barriere comunicative approvata dal Tavolo permanente di confronto CNU-AGCOM-Associazioni persone con disabilità istituito il 16 aprile 2012;

Visto il Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. 2018-2022;

Vista la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante "Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

Considerato che la delibera n. 403/18/CONS, del 25 luglio 2018, recante "Avvio del procedimento per l'adozione di un regolamento in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech e all'istigazione all'odio" ha inteso avviare un percorso per l'attuazione del precetto sancito nel citato art. 32, comma 5, del Testo unico;

Tenuto conto che una quota significativa dei contenuti messi a disposizione sui servizi di piattaforma per la condivisione di video non è sotto la responsabilità editoriale del fornitore di piattaforme per la condivisione di video e che tali fornitori, tuttavia, in genere determinano l'organizzazione dei contenuti, ossia programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive, anche in modo automatizzato o con algoritmi.

Considerato che fornitori di piattaforme per condivisione di video, pertanto, dovrebbero essere tenuti ad adottare le misure appropriate per tutelare il grande pubblico dai contenuti che istigano alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo o di un membro di un gruppo per uno dei motivi di cui all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Considerato che, alla luce delle disposizioni normative vigenti, i principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia rappresentati dalla libertà di espressione, di opinione e di ricevere e comunicare informazioni – comprensivi anche dei diritti di cronaca, di critica e di satira – devono conciliarsi con il rispetto della dignità della persona, dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, nonché con l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e con la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale;

Considerato che con il termine "*hate speech*" si intende l'utilizzo strategico di contenuti o espressioni mirati a diffondere, propagandare o fomentare l'odio, la discriminazione e la violenza per motivi etnici, nazionali, religiosi, ovvero fondati sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale, sulla disabilità, o sulle condizioni personali e sociali, attraverso la diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale anche mediante la rete *internet*, i *social network* o altre piattaforme telematiche;

Considerato che l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), nel dicembre 2009, prendendo atto del rapporto "*Hate Crimes in the OSCE Region – Incidents and Responses*" dell'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti

Umani (ODIHR), ha ritenuto di impegnarsi ed impegnare gli Stati membri dell'organizzazione, tra cui l'Italia, nella lotta contro i crimini d'odio (Decision No. 9/09 "*Combating Hate Crimes*") invitando gli Stati membri dell'organizzazione anche ad indagare il potenziale legame tra un uso sempre crescente di *internet* e la diffusione di opinioni che possano costituire un incitamento, motivato da pregiudizio, alla violenza ovvero a crimini generati dall'odio, meglio noti con il termine di "*hate crimes*", e a sensibilizzare la società civile e l'opinione pubblica sul tema, al fine di garantire un approccio globale alla lotta contro questa tipologia di crimine;

Considerato che gli argomenti trattati nei programmi informativi e di intrattenimento diffusi dai servizi di media audiovisivi e radiofonici diventano sempre più di frequente oggetto di attenzione, discussione, polarizzazione ed estremizzazione nei *social media,* che rappresentano forme significative, talvolta prevalenti per alcune fasce della popolazione, di accesso alle informazioni, nonché di espressione, formazione e sedimentazione dell'opinione pubblica, spesso alimentando artate strategie di disinformazione finalizzate a sostenere discorsi d'odio o comunque a diffondere rappresentazioni strumentali, falsate e discriminatorie dei complessi fenomeni osservati;

Considerato che l'esigenza informativa è assolta primariamente dai mezzi di comunicazione di massa che, a norma dell'art. 21 della Costituzione come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, devono concorrere a fornire alla pubblica opinione un'informazione completa, obiettiva, imparziale e pluralistica e che l'esercizio del diritto di critica e di cronaca deve essere improntato a criteri di verità, di essenzialità e continenza, a partire dalla corretta rappresentazione dei fatti e dalla diffusione di dati verificati e di comparazioni statisticamente significative;

Rilevata l'esigenza di garantire, in particolare nei programmi di informazione e intrattenimento, effettività alla tutela dei diritti fondamentali della persona, nel rispetto del principio di non discriminazione e di tutela della diversità etniche, culturali, religiose e connesse a peculiari condizioni soggettive, fisiche, mentali e sociali. In particolare, nel rispetto della libertà editoriale e del diritto

di libera manifestazione del pensiero e di cronaca, ciascun fornitore di servizi media deve garantire la completezza dell'informazione e l'assenza di discorsi d'odio: la Corte europea dei diritti dell'uomo si è soffermata più volte sulla distinzione tra forme di discorso pubblico tollerato in una società democratica e discorso che deve essere limitato e sanzionato al fine di proteggere il diritto di individui e gruppi di non essere discriminati, o discorso che può portare alla violenza, ai disordini pubblici e alla criminalità;

Ritenuta, pertanto, la necessità di fornire una regolamentazione di dettaglio del precetto contenuto nel citato art. 32, comma 5, del *Testo unico* affinché nei servizi di media audiovisivi e radiofonici sia assicurato l'effettivo rispetto dei diritti fondamentali a garanzia degli utenti, *sub specie* di dignità della persona e del principio di non discriminazione, oltre che il divieto di incitamento all'odio basato su etnia, sesso, religione e nazionalità, procedendo a tal fine ad una specifica attività di monitoraggio;

Ritenuto nelle more del recepimento nel nostro ordinamento della nuova direttiva 2018/1808 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea del 28 novembre 2018, di prevedere l'avvio di procedure di co-regolamentazione affinché non solo i fornitori di servizi di media audiovisivi, ma anche le piattaforme per la condivisione di video predispongano codici di condotta recanti misure idonee a prevenire e contrastare ogni forma di istigazione all'odio e di violazione dei principi sanciti a tutela della dignità umana;

Ritenuto per l'effetto di procedere all'individuazione dell'ambito delle fattispecie riconducibili al dettato normativo, soggette al potere di vigilanza e sanzionatorio dell'Autorità, secondo gli indirizzi ed orientamenti giurisprudenziali in materia, in particolar modo della Corte europea dei diritti dell'uomo;

Ritenuto che ai fini della valutazione delle fattispecie oggetto del presente provvedimento il contesto in cui l'evento si è prodotto, la relazione media tradizionali e *social network*, i mezzi per la diffusione del messaggio acquisiscono una particolare rilevanza. Infatti, il contenuto diffuso sul servizio di media audiovisivo o

radiofonico può essere oggetto di ulteriori estremizzazioni o polarizzazione attraverso la circolazione in rete;

Espletata la consultazione pubblica prevista dalla delibera n. 25/19/CONS;

Visti i contributi pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica da parte della Presidenza del Consiglio (Dipartimento per le Pari Opportunità – UNAR) (prot. n. 116718 del 18 marzo 2019), del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti (prot. n. 122569 del 20 marzo 2019), dell'Associazione culturale UPRE Roma (prot. 129239 del 25 marzo 2019), dell'Associazione Articolo 19 (prot. n. 155904 del 9 aprile 2019) e delle seguenti società: Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. (prot. 125991 del 22 marzo 2019); R.T.I. S.p.A. Reti televisive italiane (prot. n. 128369 del 25 marzo 2019); La7 S.p.A. (prot. n. 126634 del 22 marzo 2019); Sky Italia S.r.l. (prot. n. 141462 del 1° aprile 2019);

Sentite le osservazioni formulate nel corso delle audizioni dei seguenti soggetti che ne hanno fatto richiesta: Aeranti Corallo (in data 9 aprile 2019); Confindustria Radio e Tv (in data 9 aprile 2019); R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. (in data 9 aprile 2019); La7 S.p.A. (9 aprile 2019);

Considerato quanto segue:

1) Con riferimento alle competenze attribuite all'Autorità in materia di tutela del rispetto della libertà umana e di dignità della persona e di contrasto all'incitamento all'odio basato su razza, sesso religione o nazionalità, deve farsi riferimento agli artt. 3, 7, 10 e 32, comma 5, del *Testo unico*. Alla luce di quanto previsto da tali norme, non forma materia di dibattito la competenza dell'Autorità a emanare disposizioni regolamentari per garantire il rispetto dei principi sopra richiamati da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Invero, tali disposizioni rappresentano il fondamento del potere regolamentare dell'Autorità e le consentono di fissare regole, quali quelle contenute nel Regolamento allegato, volte ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni.

2) Con riferimento a quanto emerso nell'ambito della consultazione pubblica sullo schema di regolamento, in particolar modo in ordine alle definizioni, al campo di applicazione nonché ai profili procedurali, si riportano di seguito le principali osservazioni svolte dai partecipanti, unitamente alle conclusive valutazioni, motivate, dell'Autorità:

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Osservazioni di carattere generale

I partecipanti alla consultazione hanno condiviso gli obiettivi generali di tutela della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto all'*hate speech*.

La maggior parte dei partecipanti ha tuttavia evidenziato che le espressioni o discorsi d'odio (*hate speech*), sono di regola diffuse non sui media tradizionali (tv, radio, carta stampata), ma tramite il *web*, spesso a causa di notizie diffuse senza la intermediazione operata dai giornalisti (il pubblico è raggiunto da ogni genere di notizia attraverso *social*, *blog* e siti).

In quest'ottica è stato evidenziato come alcune norme risultino eccessivamente gravose per i fornitori di servizi di media audiovisivi, mentre nessuna disposizione cogente viene rivolta alle piattaforme o ai social e, in generale, a quanto diffuso *on line*.

Un soggetto ritiene che lo schema di regolamento sottoposto a consultazione rappresenti "*un intervento particolarmente pervasivo nei confronti dei broadcaster tradizionali, nonostante la questione dell'hate speech trovi la sua massima espressione e diffusione sulle piattaforme social, che hanno, ad oggi, pochi limiti e sfuggono al controllo e al potere sanzionatorio dell'Autorità*". Inoltre, due soggetti propongono che lo strumento della co-regolamentazione sia adottato anche per i fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici. Un soggetto chiede di voler rinviare l'emanazione della delibera oggetto di consultazione, all'esito di un intervento del legislatore complessivo e di sistema che disciplini l'intero comparto, ivi inclusi gli operatori OTT. Infine, alcuni soggetti chiedono che sia riconsiderata l'opportunità di adottare il regolamento medesimo.

Osservazioni dell'Autorità

La consultazione ha evidenziato la condivisione da parte dei soggetti intervenuti delle finalità dello schema di regolamento di tutela delle dignità umana e di contrasto all'*hate speech*. Tuttavia, alcuni partecipanti alla consultazione hanno chiesto che sia riconsiderata l'opportunità di adottare il regolamento medesimo e che, in ogni caso, la materia sia oggetto di co-regolamentazione anche per i fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici. L'Autorità ritiene necessario fornire una regolamentazione di dettaglio del precetto contenuto nel citato art. 32, comma 5, del *Testo unico* affinché nei servizi di media audiovisivi e radiofonici sia assicurato l'effettivo rispetto dei diritti fondamentali a garanzia degli utenti, con particolare riferimento alla dignità della persona e al principio di non discriminazione.

In quest'ottica, nell'intento di promuovere la cultura dell'integrazione come strumento di contrasto ad ogni forma di discriminazione, il regolamento è destinato ad assolvere una funzione propositiva e proattiva per l'adozione non solo sui media tradizionali di linguaggi di comunicazione rispettosi della dignità umana.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Definizioni)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto non condivide la definizione di "*espressioni d'odio*" contenuta nella *lett. n)* dell'art. 1 in quanto le alternative riportate nello schema di regolamento contengono definizioni molto ampie con significativi margini di indeterminatezza e propone di fare riferimento a quanto previsto dall'art. 604-*bis*, cod. pen. che punisce "*chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi*".

Un altro soggetto rileva come la delibera non possa eccedere i limiti contenuti nell'art. 32, comma 5, del *Testo unico* che si riferisce esclusivamente ai contenuti che ledono la dignità delle persone e incitano all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità. Pertanto, ritiene che il Regolamento dovrebbe limitarsi a sanzionare le forme di espresso incitamento all'odio o di propaganda di idee discriminatorie. Un partecipante chiede di definire in modo più puntuale il reato di incitamento all'odio e il possibile contenuto discriminatorio al fine di salvaguardare il diritto ad informare e ad essere informati.

Un soggetto propone di aggiungere, nell'ambito dell'art. 1, la definizione di giornalista.

Un altro propone di eliminare il termine "razziale" ritenendo preferibile il riferimento al concetto di origine etnica in quanto assume una valenza più ampia rispetto al concetto di razza includendo gli aspetti legati a fattori culturali e linguistici. Richiede inoltre che, i fattori di discriminazione, siano integrati con l'identità di genere.

Infine, un soggetto richiede che sia inserito, nell'ambito dell'elencazione delle forme di odio basate sull'intolleranza, anche la parola "*antiziganismo*".

Osservazioni dell'Autorità

Per quanto attiene ai diversi rilievi formulati in relazione alla definizione di "*espressioni o discorso d'odio*", tenuto conto della esigenza di disporre di una formulazione univoca e certa, si ritiene di adottare, tra le diverse definizioni proposte nello schema di regolamento, la seguente: "espressioni o discorso d'odio (*hate speech*)", l'utilizzo di contenuti o espressioni suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l'odio e, la discriminazione e istigare alla violenza nei confronti di un determinato insieme di persone 'target', attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale, di credo religioso, d'identità di genere, di orientamento sessuale, di disabilità, di condizioni personali e sociali, attraverso la diffusione e la

distribuzione di scritti, immagini o altro materiale, anche mediante la rete *internet*, i *social network* o altre piattaforme telematiche.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto propone di evidenziare le attribuzioni disciplinari dell'Ordine dei giornalisti.

Osservazioni dell'Autorità

L'art. 2 definisce la portata applicativa del regolamento avuto riguardo al profilo soggettivo e oggettivo. si riferisce ai principi e alle disposizioni cui devono adeguarsi i fornitori di servizi.

Si è ritenuto di inserire, al comma 2, il riferimento alle attribuzioni dell'Ordine dei giornalisti di cui al combinato disposto della legge n. 69/1963 e del D.P.R. n. 137/2012, relativamente ai propri iscritti.

Capo II

FORNITORI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI

Il Capo II è stato completamente riformulato per tenere conto delle osservazioni svolte dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica. In particolare, il Capo ora si compone di 6 articoli (artt. 3-8), dedicati ai principi generali, ai principi specifici di contrasto all'*hate speech*, alle iniziative di contrasto, ai procedimenti sanzionatori, alla violazione dei principi e infine alla pubblicazione dei provvedimenti.

Di seguito si dà conto dei principali rilievi svolti dai partecipanti e delle conseguenti valutazioni dell'Autorità.

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un partecipante non condivide il riferimento alla categoria dei "*soggetti a rischio di discriminazione*" cui è legata, nell'ambito dello schema di regolamento, l'introduzione di una serie di cautele e di obblighi preventivi dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici in quanto ogni individuazione di soggetti a rischio di discriminazione risulterebbe arbitraria atteso che qualunque gruppo umano, definito in base al genere, alle preferenze sessuali, alla posizione sociale, alla fede religiosa, alle caratteristiche etniche, è parimenti suscettibile di discriminazione.

Numerosi soggetti hanno espresso perplessità sulla formulazione originaria dell'art. 5 ritenendo le previsioni in esso contenute potenzialmente in contrasto con la libertà editoriale delle emittenti e con la libertà di cronaca e come tali idonee a ledere la libertà di espressione e l'indipendenza delle emittenti e dei giornalisti, e al contempo di difficile attuazione concreta.

Il sindacato dell'Autorità rischia di incidere su scelte editoriali delle emittenti (e dei loro giornalisti), limitando, in alcuni casi, la libertà di scelta sui contenuti. Inoltre, esporrebbe le emittenti – e la stessa Autorità – a innumerevoli esposti da parte di soggetti terzi che ritenessero di essere stati lesi dalla diffusione di notizie, immagini e ogni altro contenuto. Pressoché ogni "contenuto" è "suscettibile anche solo di alimentare pregiudizi".

Inoltre, è stato evidenziato come nella trattazione di temi che coinvolgono soggetti a rischio di discriminazione il criterio di valutazione è soggettivo con conseguente difficoltà di individuare il confine che separa una narrazione discriminatoria da una narrazione completa e coerente con i principi costituzionali. È stato altresì sottolineato che per le emittenti televisive la disciplina in materia già esiste. Un ulteriore strumento di regolamentazione, ad avviso di un partecipante, rischierebbe di appesantire il lavoro giornalistico, richiedendo l'adozione di artifici dialettici nella narrazione delle notizie.

Un soggetto ritiene che lo schema di regolamento di fatto realizza una sostanziale equiparazione tra emittenti private e concessionaria.

È stato anche rilevato che il potere sanzionatorio dell'Autorità riconosciuto dal regolamento sottoposto a consultazione non abbia una base normativa e si ponga in contrasto con i principi generali dell'ordinamento e con lo stesso Tusmar.

Quanto al monitoraggio è stato osservato come i criteri individuati nello schema rischiano di introdurre un controllo minuzioso, discrezionale, non regolato parametri certi e predeterminati, sui contenuti e sulle modalità di realizzazione dei programmi. Taluni elementi potrebbero rivelarsi troppo poco determinati e consentire un sindacato eccessivo (la finalità e la motivazione dell'espressione, il tono utilizzato), altri si riferiscono ad elementi che non sono per loro natura controllati e controllabili (come il pubblico).

Infine, perplessità sono state sollevate con specifico riferimento ai profili procedurali e, in particolare, al potere di segnalazione per il rischio di aprire a segnalazioni di ogni tipo e provenienza. Pertanto, è stato suggerito di limitare la legittimazione alle segnalazioni alle associazioni ed enti statutariamente impegnate nella lotta alle discriminazioni e al razzismo.

Osservazioni dell'Autorità

Per ciò che riguarda i criteri cui i fornitori di servizi di media audiovisivi devono attenersi al fine di assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione e di contrasto all'*hate speech*, l'Autorità, nell'ambito dello schema di regolamento, aveva ritenuto opportuno esemplificare una serie di parametri al fine di rendere più trasparente la propria attività di vigilanza.

Tuttavia, esaminate le osservazioni sollevato, si ritiene condivisibile la proposta della maggior parte dei soggetti intervenuti di adottare previsioni di carattere più generale nelle quali sono chiaramente rappresentate le finalità del provvedimento in relazione ai valori e principi che, in attuazione del dettato costituzionale e legislativo, l'Autorità intende tutelare.

Si è pertanto ritenuto di eliminare l'art. 5 del Regolamento, così da incentrare la disciplina degli obblighi gravanti sui fornitori di servizi di media audiovisivi in tema di contrasto all'*hate speech*, su quanto

previsto dagli artt. 3 *(Principi generali)* e 4 *(Principi di non discriminazione e contrasto all'hate speech)*. Considerazioni analoghe valgono in relazione all'art. 7 dello schema sottoposto a consultazione nel quale erano individuati i criteri di monitoraggio. Anche in questo caso, nel prendere atto delle perplessità manifestate dai soggetti intervenuti, si è ritenuto di non esplicitare nel provvedimento degli elementi che possono essere considerati ai fini del monitoraggio.

Tale modifica, unitamente all'eliminazione dei dettagliati criteri previsti dall'art. 5, assicura il pieno rispetto della libertà editoriale dei fornitori di servizi media.

L'art. 5, premesso il rango costituzionale della tutela della dignità umana, intende promuovere iniziative volte a creare una consapevolezza anche culturale di tale diritto attraverso il contributo dei mezzi di informazione. Se la finalità è comune e condivisa, è indubbio che sulla concessionaria pubblica, in ragione della missione di cui è portatrice e del contratto di servizio, grava una maggiore responsabilità anche etica a promuovere i valori sottesi al presente provvedimento.

In merito alle osservazioni con cui si rileva la possibile violazione del principio di legalità, in ragione della mancata espressa previsione nell'ambito dell'art. 51 del Tusmar, di sanzioni per la violazione dell'art. 32, comma 5, si rileva che la sanzione amministrativa prevista dall'art. 9 (divenuto art. 7 a seguito dell'eliminazione degli artt. 5 e 7) trova la sua base legale nell'art. 1, comma 31, legge n. 249 del 1997, che assoggetta a sanzione amministrativa pecuniaria "*i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartite ai sensi della presente legge*".

Tale norma fa senz'altro riferimento anche alle prescrizioni di contenuto ordinatorio contenute negli atti di regolazione, quale quelle previste dal comma 2 dell'art. 9 (divenuto comma 3 dell'art. 7) del Regolamento. In altri termini, l'art. 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997 prevede una sanzione per l'inosservanza degli ordini impartiti dall'Autorità ai sensi della stessa legge e, quindi, anche per la violazione delle misure ordinatorie impartite nell'esercizio delle

funzioni regolatorie che la legge attribuisce all'Autorità e di cui il regolamento sottoposto a consultazione è certamente espressione.

Si condivide il suggerimento emerso nel corso della consultazione in merito la legittimazione alle segnalazioni soltanto per le associazioni ed enti statutariamente impegnate nella lotta alla discriminazione, fermo restando il potere dell'Autorità di agire d'ufficio per la verifica delle violazioni del regolamento.

Viene introdotto, al comma 1 dell'art. 6 *(Procedimenti sanzionatori)* il riferimento alla natura sistematica o episodica delle violazioni in quanto tale elemento diviene rilevante nella graduazione delle conseguenze previste dal successivo art. 7 *(Violazione dei principi)*.

A tal riguardo, si evidenzia che, nel caso di violazioni episodiche dei principi previsti dal regolamento, l'Autorità, previo contraddittorio, invia una comunicazione alla Società dandone comunicazione sul proprio sito. Qualora si tratti di violazioni sistematiche o particolarmente gravi, l'Autorità avvia un procedimento sanzionatorio, e in caso di violazioni, diffida il fornitore di servizi di media audiovisivi a non reiterare la condotta illecita.

Capo III

FORNITORI DI PIATTAFORME PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO

Art. 11

(Discriminazione e discorsi di incitamento all'odio diffusi sulle piattaforme per la condivisione di video)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Per quanto riguarda i fornitori di piattaforme per la condivisione di video, l'art. 11 promuove procedure di co-regolamentazione: a giudizio di alcuni partecipanti, non sembrano misure equilibrate se paragonate al coacervo di norme a carico dell'emittenza nazionale evidenziando dunque la disparità di trattamento tra le piattaforme, oggetto di un generico invito alla co-regolamentazione, e i media tradizionali, destinatari di obblighi, controlli e sanzioni.

Osservazioni dell'Autorità

Deve rilevarsi che le norme primarie che delimitano l'area di competenza dell'Autorità non consentono, allo stato, interventi regolatori aventi ad oggetto i contenuti diffusi sulle piattaforme per la condivisione di video. L'Autorità può pertanto promuovere, mediante procedure di co-regolamentazione, l'adozione di misure appropriate per tutelare il grande pubblico dai contenuti che istigano alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo o di un membro di un gruppo per uno dei motivi di cui all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ciò anche sulla scorta di quanto previsto dalle Direttive europee sui servizi di media audiovisivi.

Si ritiene pertanto di non apportare modifiche all'art. 11 (art. 9 nella nuova formulazione del Regolamento) se non l'introduzione del comma 5 laddove si prevede che l'Autorità si riserva di rivedere il presente regolamento alla luce di eventuali codici condotta o misure autonomamente adottate anche dai fornitori di servizi di media audiovisivi che sono pertanto invitati a promuovere iniziative di questo genere.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

(Comitato Consultivo)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Sull'art. 12 sono intervenute osservazioni di vario tenore. La posizione espressa dagli editori televisivi converge nel ritenere non condivisibile la scelta di istituire un Comitato posto che ogni decisione e valutazione spetta all'Autorità cui, dunque, il Comitato non può sostituirsi. Laddove l'Autorità ritenga comunque necessario mantenere la previsione, il Comitato dovrebbe essere necessariamente integrato con i rappresentanti del settore radiotelevisivo.

Un soggetto intervenuto propone di prevedere la nomina, nell'ambito del Comitato consultivo, del Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine nazionale dei giornalisti. Due soggetti evidenziano che il comitato consultivo di esperti non prevede la presenza di un rappresentante degli operatori. Un altro soggetto non condivide l'istituzione di un Comitato di esperti.

Osservazioni dell'Autorità

L'Autorità, pur sottolineando come la previsione di istituire un Comitato di esperti fosse strumentale all'esigenza di valutare e verificare l'impatto applicativo del regolamento anche al fine di rivederne la formulazione dopo una prima fase attuativa attraverso l'ausilio di esperti appartenenti a categorie diverse per assicurare una lettura integrata e trasversale delle questioni sottese al provvedimento, ritiene di accogliere le osservazioni svolte da alcuni partecipanti e di eliminare la previsione del Comitato consultivo.

Si considera tuttavia necessario prevedere un coinvolgimento del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti allorquando nella fattispecie oggetto di esame da parte dell'Autorità sia coinvolto un giornalista. L'Ordine, infatti, nell'esprimere apprezzamento per la scelta dell'Autorità di intervenire in questa delicata materia, ha sottolineato la costante attività di vigilanza svolta per evitare e prevenire simili fenomeni, manifestando al contempo la necessità di essere coinvolto laddove il caso sia imputabile o comunque coinvolga un giornalista. Tale scelta appare condivisibile soprattutto ove si consideri che il provvedimento dell'Autorità può rivolgersi solo all'emittente;

Rilevata l'esigenza di garantire, in particolare nei programmi di informazione e intrattenimento, effettività alla tutela dei diritti fondamentali della persona, nel rispetto del principio di non discriminazione e di tutela della diversità etniche, culturali, religiose e connesse a peculiari condizioni soggettive, fisiche, mentali e sociali. In particolare, nel rispetto della libertà editoriale e del diritto di libera manifestazione del pensiero, ciascun fornitore di servizi media deve garantire la completezza dell'informazione e l'assenza

di discorsi d'odio: la Corte europea dei diritti dell'uomo si è soffermata più volte sulla distinzione tra forme di discorso pubblico tollerato in una società democratica e discorso che deve essere limitato e sanzionato al fine di proteggere il diritto di individui e gruppi di non essere discriminati, o discorso che può portare alla violenza, ai disordini pubblici e alla criminalità;

Ritenuto che i criteri di cui l'Autorità può conto, in caso di violazioni dei principi di non discriminazione e di contrasto all'*hate speech*, nella valutazione della condotta dei fornitori di servizi di media audiovisivi sono i seguenti:

a) utilizzo di espressioni, immagini, suoni, elementi grafici – quali i titoli e i sottopancia utilizzati per la sintesi di contenuti delle trasmissioni e tutti gli altri contenuti, anche quelli tratti dai *social networks* o dai messaggi SMS inviati dagli utenti e mandati in onda in sovrimpressione – che possano, in maniera indiretta o diretta, diffondere, incitare, promuovere o giustificare l'odio o forme di discriminazione e intolleranza, offendere la dignità umana o, in casi estremi, che possano portare alla violenza, al disordine e al crimine nei confronti di una persona o di gruppi di persone per motivi di genere, età, orientamento sessuale, classe, etnia, lingua, nazionalità, colore della pelle, origine sociale, credenze religiose, istruzione, affiliazione politica, *status* personale e familiare, disabilità fisiche e mentali, condizioni di salute e per ogni altro motivo che possa costituire una lesione dei diritti della persona;

b) diffusione di dati relativi alla sfera privata delle persone non rilevanti e pertinenti ai fini della cronaca, per prevenire e combattere fenomeni di discriminazione, che possono essere alimentati da notizie inesatte, tendenziose o non veritiere;

c) diffusione di immagini e informazioni imprecise, sommarie, fuorvianti e tendenziose, che possano suscitare anche allarmi ingiustificati, e non sorretti dai dati e dalle informazioni effettivamente disponibili, nei confronti di persone o gruppi di persone, e ingenerare suggestione o confusione nel telespettatore con nocumento dei principi di lealtà, obiettività e buona fede nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;

d) improprie associazioni di notizie o fenomeni che sembrano stabilire un nesso tra caratteristiche o eventi specifici ad un determinato gruppo di persone, e spettacolarizzazione e generalizzazione di vicende, tali da alimentare e diffondere rappresentazioni strumentali, falsate, stereotipate e discriminatorie;

e) mancata tempestiva correzione di eventuali errori o inesattezze intervenuti nella diffusione di notizie e nella trattazione di temi che possano riguardare soggetti a rischio di discriminazione al fine di garantire una informazione completa e imparziale, assicurando altresì la facoltà di replica;

f) mancato rispetto, nei programmi, dei criteri di correttezza del linguaggio e del comportamento dei partecipanti, in particolar modo se si tratta di rappresentanti politici e istituzionali o altri personaggi di rilevanza pubblica, e riproposizione di modelli verbali e comportamentali caratterizzati da volgarità, rappresentazione di violenza fisica o verbale, aggressività, pregiudizi e allusioni che possano offendere la dignità umana e contrastare con l'esigenza di garantire effettività alla tutela dei diritti fondamentali della persona;

g) nel caso di violazioni dei principi di non discriminazione e contrasto all'hate speech realizzatesi nel corso di trasmissioni radiofoniche o televisive diffuse in diretta da ospiti, membri del pubblico, interlocutori telefonici o via internet o in collegamento, mancata presa di posizione del conduttore o del giornalista in merito al proprio contrario avviso rispetto a quanto accaduto per ricondurre il programma entro i binari della correttezza e del rispetto dei principi sopra richiamati;

h) nel caso di trasmissioni registrate, mancata adozione di ogni più utile accorgimento per prevenire e / o evitare la diffusione di contenuti lesivi della dignità della persona;

Ritenuta, pertanto, la necessità di fornire una regolamentazione di dettaglio del precetto contenuto nel citato art. 32, comma 5, del *Testo unico* affinché nei servizi di media audiovisivi e radiofonici sia assicurato l'effettivo rispetto dei diritti fondamentali a garanzia degli utenti, *sub specie* di dignità della persona e del principio di non discriminazione, oltre che il divieto di incitamento all'odio basato su

etnia, sesso, religione e nazionalità, procedendo a tal fine ad una specifica attività di monitoraggio;

Ritenuto per l'effetto di procedere all'individuazione dell'ambito delle fattispecie riconducibili al dettato normativo, soggette al potere di vigilanza e sanzionatorio dell'Autorità, secondo gli indirizzi ed orientamenti giurisprudenziali in materia, in particolar modo della Corte europea dei diritti dell'uomo;

Ritenuto che ai fini della valutazione delle fattispecie oggetto del presente provvedimento il contesto in cui l'evento si è prodotto, la relazione media tradizionali e *social network*, i mezzi per la diffusione del messaggio acquisiscono una particolare rilevanza. Infatti, il contenuto diffuso sul servizio di media audiovisivo o radiofonico può essere oggetto di ulteriori estremizzazioni o polarizzazione attraverso la circolazione in rete;

Rilevata pertanto l'opportunità di promuovere l'elaborazione e l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte delle piattaforme digitali per il contrasto ai discorsi d'odio;

Udita la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

È approvato il R*egolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech* unitamente alla relativa relazione introduttiva, come riportati rispettivamente negli Allegati A e B alla presente delibera che ne costituiscono parte integrante.

La presente delibera può essere impugnata entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione innanzi al Tar del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 15 maggio 2019

3.4. D.D.L. n. 634 del 11 luglio 2018 – Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto dell'istigazione all'odio e alla discriminazione (hate speech)

Art. 1.

(Finalità e definizione)

1. La presente legge si propone l'obiettivo di sanzionare e reprimere il fenomeno dell'*hate speech* in tutte le sue manifestazioni, nonché contrastarlo e prevenirlo con azioni a carattere educativo e formativo.

2. Ai fini della presente legge, per «*hate speech»,* o discorso d'odio, si intende l'utilizzo di contenuti o espressioni mirati a diffondere, propagandare o fomentare l'odio, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, ovvero fon- dati sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale, sulla disabilità, o sulle condizioni personali e sociali, attraverso la diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale anche mediante la rete *internet*, i *social network* o altre piattaforme telematiche.

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 604-*bis* del codice penale

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* con la reclusione fino a tre anni chi, attraverso la diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale anche mediante la rete *internet*, i *social net- work* o altre piattaforme telematiche, propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, ovvero

fondati sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sulla disabilità, o sulle condizioni personali e sociali»;

b) al primo comma, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero fondati sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sulla disabilità, o sulle condizioni personali e sociali»;

c) al secondo comma, dopo le parole: «o religiosi» sono inserite le seguenti: «ovvero fondati sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sulla disabilità, o sulle condizioni personali e sociali».

2. All'articolo 604-*ter*, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o religioso» sono inserite le seguenti: «ovvero fondati sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sulla disabilità, o sulle condizioni personali e sociali».

Art. 3.
(Contrasto dell'*hate speech *nei mezzi di comunicazione e informazione)

1. Ai fini della presente legge, chiunque venga a conoscenza o rilevi contenuti mirati a diffondere, propagandare o fomentare l'o- dio, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, o fondati sull'identità di genere, sull'orienta- mento sessuale, sulla disabilità, o sulle con- dizioni personali e sociali, con qualsiasi mezzo di comunicazione e informazione, an- che mediante la rete *internet*, i *social network* o altre piattaforme telematiche, può segnalarli all'autorità giudiziaria competente, all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, ai centri territoriali antidiscriminazione, alle associazioni e agli enti attivi nel contrasto alle discriminazioni.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nonché le procedure previste da eventuali codici di condotta, i gestori di siti *internet*, *social network*, o altre piattaforme telematiche, qualora nell'esercizio della propria attività rilevino la presenza di contenuti illeciti, di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, sono tenuti a farne immediata segnalazione all'autorità giudiziaria competente fornendo tutte le informazioni in loro possesso.

3. La Polizia postale e delle comunica- zioni raccoglie le segnalazioni inoltrate da soggetti pubblici o privati, dalle altre Forze di polizia, nonché dalle Forze di polizia straniere, concernenti la diffusione, attraverso la rete *internet* o le altre piattaforme telematiche, di qualsiasi materiale il cui contenuto propagandi l'odio razziale o etnico, o istighi a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, o fondati sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sulla disabilità, o sulle condizioni personali e sociali.

4. Accertata la presenza *on line* di contenuti illeciti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, la Polizia postale e delle comunicazioni ne dispone l'oscura- mento, la rimozione o il blocco da parte dei gestori dei siti e dei fornitori di connettività alla rete *internet*, i quali attivano tempestivamente ogni misura idonea a rendere efficace tale disposizione.

5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000.

6. Le risorse economiche derivanti dal- l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 sono versate al Fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48, e destinate a finanziare iniziative e progetti per il contrasto del fenomeno dell'*hate speech* previsti dalla presente legge.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica,» sono inserite le seguenti: «sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sulla disabilità o sulle condizioni personali e sociali,»;

b) al comma 2, lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alla disabilità o alle condizioni personali e sociali»;

c) al comma 2, lettera *e)*, dopo le parole: «per razza e origine etnica» sono inserite le seguenti: «, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità o condizioni personali e sociali»;

d) al comma 2, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

«*g-bis)* coordinare a livello nazionale e territoriale le azioni di intervento per la prevenzione e il contrasto dell'*hate speech*».

Art. 5.

(Tavolo tecnico e Piano di azione integrato per la prevenzione e il contrasto dell'hate speech)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto dell'*hate speech*, di seguito denominato «Tavolo».

2. Del Tavolo fanno parte i rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, nonché i rappresentanti dei principali operatori che forniscono servizi di *social networking* e degli altri operatori della rete *internet* e delle associazioni più rappresentative a li- vello nazionale, operanti nel contrasto delle discriminazioni. Ai soggetti che partecipano ai lavori del Tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

3. Il Tavolo, coordinato dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, elabora un Piano di azione integrato per la prevenzione e il contrasto dell'*hate speech*, anche nel rispetto dei princìpi contenuti nelle raccomandazioni del Comitato dei Ministri e dell'Assemblea

parlamentare del Consiglio d'Europa e nelle linee di indirizzo della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), in particolare mirato a:

a) definire i criteri per circoscrivere il fenomeno dell*'hate speech*, salvaguardando la libera manifestazione del pensiero;

b) monitorare la diffusione del fenomeno dell'*hate speech*, in particolare fra le nuove generazioni;

c) svolgere studi e ricerche sugli aspetti sociali e culturali dell'*hate speech*, sulle attività di prevenzione e repressione e sulle strategie di contrasto realizzate in altri Paesi;

d) promuovere lo scambio di buone prassi per la prevenzione e il contrasto dell'*hate speech* a livello nazionale ed europeo;

e) coordinare programmi di assistenza, protezione e tutela legale alle vittime di ogni forma di discriminazione;

f) promuovere attività di formazione e aggiornamento del personale di polizia, degli

insegnanti, degli operatori sociali e della comunicazione, al fine di fornire idonee competenze specifiche in materia di contrasto dell'*hate speech*;

g) attivare programmi e campagne di sensibilizzazione per la prevenzione del pregiudizio, dell'intolleranza, del razzismo e delle condotte di istigazione all'odio e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, ovvero fondati sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sulla disabilità o sulle condizioni personali e sociali;

h) promuovere una rete con le associazioni attive nel campo della prevenzione e del contrasto dell'*hate speech*;

i) promuovere azioni di *counter speech* o contro-narrazione, al fine di replicare a gruppi, pagine o contenuti *on line* che incitano all'odio, attraverso campagne internazionali che coinvolgano i giovani e gli utenti del *web*;

l) promuovere l'adozione di codici di condotta e *standard* di responsabilità sociale e morale da parte di specifiche categorie professionali, quali giornalisti, politici, amministratori pubblici.

Art. 6.

(Iniziative per la prevenzione e il contrasto dell'hate speech)

1. **Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado**, nell'ambito della propria autonomia e delle risorse disponibili a legislazione vigente, attivano iniziative tese a contrastare ogni espressione di incitamento all'odio e alla discriminazione attraverso specifiche attività didattiche di educazione alla cittadinanza, alla cultura antirazzista e al rispetto e alla convivenza civile, nonché di gestione dei conflitti, di alfabetizzazione digitale, di educazione all'uso consapevole di *internet*, di prevenzione e contrasto del *cyberbullismo* e dell'uso della rete a fini violenti.

2. **Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali**, promuove bandi di gara rivolti alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per la realizzazione di progetti aventi ad oggetto il contrasto e la prevenzione dell'*hate speech*.

3. **Il Comitato olimpico nazionale italiano, in collaborazione con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali**, predispone un codice di comportamento rivolto a tutti i tesserati e mirato a prevenire, nell'ambito dell'attività agonistica, espressioni o comportamenti volti a diffondere, fomentare o propagandare l'odio e la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, ovvero fondati sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale, sulla disabilità o sulle condizioni personali e sociali.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3.5. Codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online (31.05.2016)

Facebook, Microsoft, Twitter and YouTube (di seguito "le aziende informatiche") – che partecipano anche al Forum dell'UE su internet – condividono, insieme ad altre piattaforme e ad altri operatori dei media sociali, la responsabilità collettiva e l'orgoglio di promuovere e favorire la libertà di espressione in tutto il mondo online.

Le aziende informatiche condividono inoltre l'impegno della Commissione europea e degli Stati membri dell'UE a lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online. Conformemente alla decisione quadro 2008/913/GAI, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale e ai sensi delle leggi nazionali che la recepiscono, per incitamento illegale all'odio online si intende ogni comportamento consistente nell'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica.

Le aziende informatiche e la Commissione europea sottolineano altresì la necessità di tutelare la libertà di espressione, che, come affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, si applica non solo alle informazioni o idee accolte favorevolmente o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche a tutte quelle che offendono, sconcertano o disturbano lo Stato o una parte della popolazione.

La società nel suo complesso e, in particolare, le organizzazioni della società civile hanno anch'esse un ruolo fondamentale da svolgere per prevenire la diffusione dell'odio online facendosi portatrici, anche tramite attività di sensibilizzazione, di narrazioni alternative che promuovano la non discriminazione, la tolleranza e il rispetto.

Le aziende informatiche affiancano la Commissione europea e gli Stati membri dell'UE nell'affrontare la sfida di garantire che le piattaforme online non offrano opportunità di diffusione virale di forme illegali di incitamento all'odio online. Tale diffusione si

ripercuote negativamente non solo sui gruppi o sui singoli che vengono presi di mira, ma anche su coloro che nelle nostre società aperte si esprimono a favore della libertà, della tolleranza e della non discriminazione e ha un effetto inibitore sul discorso democratico sulle piattaforme online.

Nella dichiarazione comune rilasciata dal Consiglio straordinario dei ministri della giustizia e degli interni del 24 marzo 2016 sugli attentati terroristici di Bruxelles si sottolinea che "la Commissione intensificherà i lavori presso le aziende informatiche, specie in sede di Forum dell'UE su Internet, per contrastare la propaganda terroristica e sviluppare, entro giugno 2016, un codice di condotta contro l'incitamento all'odio online".

Per prevenire la diffusione di forme illegali di incitamento all’odio, è fondamentale garantire che le pertinenti leggi nazionali di recepimento della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio siano fatte applicare integralmente dagli Stati membri sia online che offline. Se da un lato l’applicazione effettiva delle disposizioni che prevedono il reato di incitamento all’odio dipende dall'esistenza di un solido sistema di applicazione delle sanzioni penali contro i singoli autori dei discorsi di incitamento all'odio, dall'altro questa azione deve essere integrata da iniziative atte a garantire che appena ricevono una valida segnalazione gli intermediari online e le piattaforme dei media sociali reagiscano prontamente, in tempi idonei, per contrastare le forme illegali di incitamento all'odio online.

Le aziende informatiche sottolineano che il presente codice di condotta3 mira a orientare la loro attività e a consentire la condivisione delle migliori pratiche con altre imprese operanti su internet, con le piattaforme e con gli operatori dei media sociali.

Le aziende informatiche, prendendo la guida nella lotta contro la diffusione delle forme illegali di incitamento all’odio online, hanno convenuto con la Commissione europea un codice di condotta che stabilisce gli impegni pubblici che si riportano di seguito.

Le aziende informatiche predispongono procedure chiare ed efficaci per esaminare le segnalazioni riguardanti forme illegali di incitamento all’odio nei servizi da loro offerti, in modo da poter

rimuovere tali contenuti o disabilitarne l'accesso. Le aziende informatiche predispongono regole o orientamenti per la comunità degli utenti volte a precisare che sono vietate la promozione dell'istigazione alla violenza e a comportamenti improntati all'odio.

Al ricevimento di una segnalazione valida mirante alla rimozione di forme illegali di incitamento all'odio, le aziende informatiche la esaminano alla luce delle regole e degli orientamenti da esse predisposti per la comunità degli utenti e, ove necessario, delle leggi nazionali di recepimento della decisione quadro 2008/913/GAI, affidando l'esame a squadre specializzate.

Le aziende informatiche esaminano in meno di 24 ore la maggior parte delle segnalazioni valide miranti alla rimozione di forme illegali di incitamento all'odio e, se necessario, rimuovono tali contenuti o ne disabilitano l'accesso.

Inoltre, le aziende informatiche svolgono presso i loro utenti un'opera di educazione e di sensibilizzazione sulle tipologie di contenuti non autorizzate in base alle regole e agli orientamenti da esse predisposti per la comunità degli utenti. A tal fine potrebbe essere utilizzato il sistema di segnalazione.

Le aziende informatiche forniscono informazioni sulle procedure di trasmissione di avvisi, al fine di rendere più rapida ed efficace la comunicazione fra le autorità degli Stati membri e le aziende informatiche, in particolare per quanto riguarda le segnalazioni, la disattivazione dell'accesso o la rimozione delle forme illegali di incitamento all'odio online. Le informazioni devono essere trasmesse tramite i punti di contatto nazionali rispettivi designati dalle aziende informatiche e dagli Stati membri. In tal modo si consentirà anche agli Stati membri, e in particolare alle autorità nazionali incaricate dell'applicazione della legge, di acquisire ulteriore familiarità con i metodi per riconoscere le forme illegali di incitamento all'odio online e segnalarle alle aziende informatiche.

Le aziende informatiche incoraggiano la trasmissione degli avvisi e la segnalazione dei contenuti che promuovono l'istigazione alla violenza e ai comportamenti improntati all'odio avvalendosi di esperti, in particolare attraverso partenariati con le organizzazioni

della società civile, fornendo chiare informazioni sulle regole e sugli orientamenti da esse predisposti per la comunità degli utenti e sulle regole in materia di procedure di comunicazione e di segnalazione. Le aziende informatiche si adoperano per rafforzare i partenariati con le organizzazioni della società civile ampliando la portata geografica di tali partenariati e, se del caso, offrono sostegno e formazione ai partner delle organizzazioni della società civile per consentire loro di svolgere il ruolo di "relatore di fiducia" o equivalente, tenendo in debita considerazione l'esigenza di preservarne l'indipendenza e la credibilità.

Le aziende informatiche contano sul sostegno degli Stati membri e della Commissione europea per garantire l’accesso a una rete rappresentativa di partner delle organizzazioni della società civile e di "relatori di fiducia" in tutti gli Stati membri che possano contribuire a trasmettere avvisi di alta qualità. Le aziende informatiche pubblicano le informazioni sui "relatori di fiducia" sul loro sito web.

Le aziende informatiche organizzano periodicamente formazioni per il proprio personale per informarlo sugli sviluppi sociali in corso e si scambiano opinioni sulle possibilità di ulteriori miglioramenti.

Le aziende informatiche intensificano la loro cooperazione con altre piattaforme e altri operatori dei media sociali per migliorare la condivisione delle migliori pratiche.

Le aziende informatiche e la Commissione europea, riconoscendo il valore di voci indipendenti che contrastino la retorica dell'odio e i pregiudizi, si prefiggono di proseguire l'opera di elaborazione e promozione di narrazioni alternative indipendenti, di nuove idee e iniziative e di sostegno di programmi educativi che incoraggino il pensiero critico.

Le aziende informatiche intensificano la collaborazione con le organizzazioni della società civile per fornire formazione sulle migliori pratiche per lottare contro la retorica dell'odio e i pregiudizi e aumentano la portata del loro approccio proattivo nei confronti delle organizzazioni della società civile per aiutarle a realizzare campagne efficaci di lotta contro i discorsi di incitamento all'odio. La Commissione europea, in cooperazione con gli Stati membri,

contribuisce a questo sforzo provvedendo a repertoriare le esigenze e le richieste specifiche delle organizzazioni della società civile in proposito.

La Commissione europea, in coordinamento con gli Stati membri, promuove l'adesione agli impegni stabiliti nel presente codice di condotta anche da parte di altre piattaforme e di altri operatori dei media sociali.

Le aziende informatiche e la Commissione europea convengono di riesaminare gli impegni pubblici del presente codice di condotta a cadenze regolari, valutandone anche l'impatto. Convengono altresì di proseguire le discussioni su modalità idonee a promuovere la trasparenza e a incoraggiare narrazioni alternative che contrastino l'incitamento all'odio. A tal fine verranno organizzati incontri periodici ed entro la fine del 2016 verrà presentata una valutazione preliminare al gruppo ad alto livello per la lotta contro il razzismo, la xenofobia e tutte le forme di intolleranza.

3.6. United Nations Guidance Note on Addressing and Countering COVID-19 related Hate Speech (11.05.2020)

I. INTRODUCTION

The COVID-19 pandemic has seen demonstrations of overwhelming solidarity between nations and communities working together to address the impact and challenges it poses. Unfortunately, the pandemic has also given rise to a new wave of hate speech and discrimination. ‘COVID-19 related hate speech’ encompasses a broad range of disparaging expressions against certain individuals and groups that has emerged or been exacerbated as a result of the new coronavirus disease outbreak – from scape – goating, stereotyping, stigmatization and the use of derogatory, misogynistic, racist, xenophobic, Islamophobic or antisemitic language. Closely linked to this is the dissemination of ‘disinformation’ or ‘misinformation’ related to COVID-19.

Since the pandemic emerged, individuals perceived as ethnically Chinese or Asian, or belonging to certain ethnic and religious minorities, migrants, and foreigners have been blamed and vilified for spreading the virus. In some instances, this is grounded in misinformation and rumours, however, more insidious instances of hate speech related to COVID-19 being used to target already marginalized populations have also been reported. Conspiracy theories attributing the spread of the virus to Jews, Muslims, Christians, Bahai's or minority groups has fuelled discriminatory speech against such individuals, in some instances resulting in hate crimes or discrimination against them in the response to COVID-19. In some instances, journalists, whistle-blowers, medical and health care professionals, human rights defenders and peacebuilders – are also being subjected to unlawful attacks as a result of their work in addressing or reporting on the pandemic.

The phenomenon of COVID-19 related hate speech is being advanced through mainstream media and via online social media and tech platforms. Though it is often spread by private individuals, its consequences are most severe when it is propagated by political leaders, public officials, religious leaders and other influencers, or when it is part of concerted efforts by individuals or groups to spread hate or incite violence.

COVID-19 related hate speech has serious implications, both in the short and long term. It makes those targeted more vulnerable to violence, exposes them to political and social exclusion, isolation and stigmatization, inhibits them from expressing themselves and participating in public debate, and deters them from accessing medical care and other vital services. In so doing, it heightens the disproportionate effects of the disease on certain communities and exacerbates underlying social and economic inequalities, aggravates drivers of violent extremism while undermining the social cohesion, solidarity and trust necessary to effectively tackle the spread of the virus. It may also trigger social unrest and intergroup violence, possibly enhancing the conditions conducive to conflict and atrocity crimes. COVID-19 related hate speech may therefore

pose a threat to the enjoyment of human rights, sustainable development and international peace and security.

As part of global efforts to respond to the pandemic, the international community needs to be more vigilant and remain unequivocal in condemning COVID-19-related hate speech, promoting messages of inclusion, acting in solidarity and on the basis of international human rights law, particularly freedom of opinion and expression and the right to equality and non-discrimination.

While Member States have the primary responsibility for tackling COVID-19-related hate speech, other actors – especially tech and social media companies, mainstream media, and civil society – also have a significant role to play. The United Nations system plays a critical role, especially in supporting states and other actors to develop and apply human rights-compliant measures to tackle COVID-19 related hate speech. As the United Nations Secretary-General stated when launching the policy brief, “COVID-19 and Human Rights: We are all in this together,” on 23 April 2020, human rights must be ‘front and centre’ of ‘response and recovery’ efforts in relation to the COVID-19 pandemic, the ‘biggest international crisis in generations.’

This guidance sets out recommendations to various actors for addressing and countering COVID-19 related hate speech. It builds on and is complementary to the UN Strategy and Plan of Action on Hate Speech.

II. RECOMMENDATIONS

TO UNITED NATIONS DEPARTMENTS, AGENCIES, FUNDS AND PROGRAMMES

Continue to stress that upholding freedom of opinion and expression is a bedrock of societies based on the rule of law, democracy and human rights;

Condemn COVID-19 related hate speech, express solidarity with its victims and support those who challenge and counter such expressions;

Recognize, monitor, collect data and analyze trends on COVID-19-related hate speech, at national and global level to support effective responses;

Convene relevant actors – including Member States, regional organizations, media and social media platforms, civil society organizations, and faith actors – to develop strategies to identify, address and counter COVID-19 related hate speech at the national and global levels, in accordance with the United Nations Strategy and Plan of Action on Hate Speech;

TO MEMBER STATES

Uphold the freedom to seek, receive and impart information as a cornerstone of building trust in measures taken to contain the pandemic;

Ensure that any emergency or exceptional measures, legislation or policies taken in response to the COVID-19 pandemic are articulated and applied in compliance with international human rights law as set out in the Secretary General's policy brief on COVID-19 and Human Rights and the guidance note by the Office of the High Commissioner for Human Rights;

Address and counter COVID-19 related hate speech publicly and swiftly through:

- implementing a robust crisis communication response to ensure coherent messaging during the response phase of the pandemic and to mitigate the impact of the crisis on social cohesion and community resilience;

- ensuring that accurate and verified information on the pandemic is disseminated regularly, with robust public messaging against COVID-19 related hate speech, disinformation, misinformation, and conspiracy theories;

- support transparent, accessible and independent systems for monitoring COVID-19-related hate speech;

- support the independent production and dissemination of professional and accurate public interest narratives about the struggles and full diversity of individuals affected by COVID-19, and

about the experiences of those most vulnera- ble to COVID-19-related hate speech.

Ensure that all public communications by state officials, especially state- ments by senior members of government, concerning COVID-19:

- are accessible, accurate, complete, reliable, evidence-based, transparent, available in all languages spoken in the population, and imparted in a timely way;

- do not attribute blame or responsibility for the emergence or spread of the virus on any particular community or group;

-promote inclusion and show members from diverse communities being impacted by the virus and working together to prevent the spread of COVID-19;

Ensure that legal responses to hate speech are carefully balanced with the right to freedom of opinion and expression and the right of access to information, including the free flow of scientific information and ideas on the COVID-19 pandemic, including by:

- ensuring that all limitations to freedom of opinion and expression are provided by law and necessary and proportionate to respect the rights or reputation of others, or to protect national security, public order, or public health or morals;

- refraining from imposing censorship measures unless they meet international human rights standards, as such measures may otherwise result in limiting access to important information for public health;

- ensuring the safety of journalists and the protection of sources, including that journalists and whistle-blowers who have raised legitimate concerns about COVID-19 and responses to it do not face criminal prosecution, civil penalties, intimidation or harassment;

- releasing wrongfully or arbitrarily imprisoned journalists, human rights defenders and activists, including those who have been imprisoned for the work related to the COVID-19 pandemic;

- refraining from using the COVID-19 pandemic as a pretext for unlawfully restricting the public's access to information and media freedom;

- lifting alls internet shutdowns and restrictions on access to information online, refraining from blocking or restricting internet access, and taking active measures to enhance access to the internet, including by providing free access, espe- cially to vulnerable or marginalized groups;

- robustly implementing freedom of information laws to ensure that all individuals, especially journalists, have access to information;

Ensuring that education and training, especially at schools, including via online platforms, addresses COVID-19 related hate speech, disinformation and misinfor- mation by encouraging critical thinking, social and emotional skills and responsible engagement, through global citizenship education and human rights education;

Ensure that the rights of those targeted by COVID-19-related hate speech are upheld, including by:

- ensuring that allegations of hate speech that may constitute incitement to discrimination, hostility or violence are independently investigated and the perpetrators are held accountable, in accordance with international human rights law.

TO SOCIAL MEDIA AND TECH COMPANIES

Ensure their policies concerning hate speech, including COVID-19-related hate speech, on their platforms:

- are clear, precise and set out in an accessible, transparent and comprehensible manner;

- are developed and applied in line with the standards of international human rights law;

- involve an evaluation of the social and political **context**, the **status** and **intent** of the speaker, the **content** and **extent of dissemination,** as well as the likelihood of harm on users and the public;

- involve communities most affected by content identified as hate speech in the development of effective tools to address harms caused on the platforms;

- focus on curation to ensure that users can easily access journalism as verified information shared in the public interest;

- provide more financial support to fact-checking networks, independent journalism, and media and information literacy campaigns;

- avoid overreliance on automation, especially for content moderation where there is a need to expand the human review process;

Monitor the dissemination of COVID-19 related hate speech on their platforms, evaluate how their approaches in response impact upon the human rights of their users, and make such information publicly available;

Take down COVID-19 related hate speech when it amounts to incitement to hostility, discrimination or violence, in accordance with international human rights law;

Ensure, in relation to any adverse action against COVID-related hate speech that due process guarantees are met, including by notifying users when such action is taken and providing opportunities for appeal;

Collaborate with relevant stakeholders – particularly, the United Nations, including the World Health Organization, health and education ministries and authorities, independent fact-checkers, civil society organizations, and affected groups – to develop and promote approaches and campaigns to address and counter COVID-19 related hate speech, misinformation and disinformation on their platforms (such as education, reporting and training).

TO MEDIA

Proactively and professionally report on COVID-19 related hate speech, misinformation, disinformation and discrimination, whether by state or non-state actors;

Support effective systems of self-regulation (such as national press complaints bodies and ombudsmen, or public editors at individual news outlets) to ensure the right of correction or reply is applied to address discriminatory reporting in the context of the COVID-19 outbreak;

Adhere to the highest ethical and professional standards when reporting on COVID-19, including by reporting about COVID-19 pandemic accurately and without bias, using fact-checking, avoiding stereotyping, and without unnecessarily referring to such factors as race, ethnicity, nationality or religion.

TO CIVIL SOCIETY AND OTHER STAKEHOLDERS

Influential figures in society – including religious leaders, faith actors, trade union leaders, the leaders of non-governmental organizations, youth leaders, public figures, and influencers – should actively speak out against COVID-19-related hate speech, misinformation, disinformation and conspiracy theories, express solidarity with those targeted by such expressions, and amplify messages that serve to reduce discrimination and stigma;

In line with international human rights standards, civil society organization should collaborate with relevant stakeholders – including governments, United Nations, regional organizations, social media and tech companies, journalists, and academic institutions and experts – on initiatives to

- monitor and report on the nature, scale and impacts of COVID-19-related hate speech, as well as legislative and policy measures intended to address such expressions;

- develop responses involving the most affected communities (e.g. social media campaigns).

III. CONCLUSION

The COVID-19 pandemic has amplified existing concerns related to the spread and use of hate speech globally. It has also created new vulnerable groups targeted by hate speech.

Ensuring that hate speech is effectively addressed and countered at both national and global level will help improve our responsesto the pandemic in the short term.

It will also give us an opportunity to “build back better” by addressing the root causes of this phenomenon in our societies through promoting inclusion, solidarity and our common humanity.

BIBLIOGRAFIA

Aandrejevic M.,
iSpy: Surveillance and Power in the Interactive Era, Lawrence 2007.

Aandrejevic M.,
The Work of Watching One Another: Lateral Surveillance, Risk, and Governance, in *Surveillance and Society*, 2, 4, 2005, pp. 479-497.

Amato Mangiameli A.C.,
Algoritmi e big data. Dalla carta sulla robotica, in *Rivista di filosofia del diritto*, 1/2019, pp. 107-124.

Amato Mangiameli A.C.,
Arte e/o tecnica. Sfide giuridiche, Padova 2012.

Amato Mangiameli A.C.,
Democrazia e comunità elettroniche, in Id., *Diritto e Cyberspace. Appunti di informatica giuridica e filosofia del diritto,* Torino 2000.

Amato Mangiameli A.C.,
La parola: un signore molto potente! Saggezza o potere. Quale retorica?, in Id., *Arte e/o tecnica. Sfide giuridiche*, Padova 2012, pp. 57-68.

Amato Mangiameli A.C., M.N. Campagnoli,
Strategie digitali. #diritto_ educazione_ tecnologie, Torino 2020.

Amato Mangiameli A.C., Saraceni G.,
I reati informatici. Elementi di teoria generale e principali fattispecie criminose, Torino 2019.

Amato Mangiameli A.C.,
Tecno-diritto e tecno-regolazione. Spunti di riflessione, in *Rivista di Filosofia del Diritto*, numero speciale, 2017, pp. 87-111.

Amato Mangiameli A.C.,
Tecno-regolazione e diritto. Brevi note su limiti e differenze, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2/2017, pp. 147-167.

Aristotele,
Retorica, II, 1382a.

Austin J.L.,
How to Do Things with Words. The William James Lectures delivered at Harward University in 1955, Oxford 1962.

Balbi G., Magaudda P.,
Storia dei media digitali. Rivoluzione e continuità, Torno 2014.

Baroncelli F.,
Trent'anni dopo. Marcuse, la tolleranza repressiva e gli speech codes, in *Ragion pratica*, 12/1999, pp. 31-56.

Bauman Z.,
***Il** secolo degli spettatori. Il dilemma globale della sofferenza umana*, trad. it., Frascati (RM) 2015.

Bauman Z., Lyon D.,
Sesto potere. La sorveglianza nella modernità liquida, trad. it., Roma-Bari 2015.

Benkler Y.,
The Wealth of Network. How Social Production Trasforms Markets and Freedom, Yale 2006.

Benni S.,
Bar sport duemila, Milano 2000.

Bentivegna S., Boccia Artieri G.,
Le teorie delle comunicazioni di massa e la sfida digitale, Roma-Bari 2019.

Bentivegna S.,
Teorie delle comunicazioni di massa, Roma-Bari 2014.

Berners Lee T.,
L'architettura del nuovo web. Dall'inventore della rete il progetto di una comunicazione democratica, interattiva e intercreativa, trad. it., Milano 2001.

Besley T., Peters M.A.,
Subjectivity and Truth. Foucault, Education, and the Culture of Self, New York 2007.

Bessusi A.,
Hate speech. Una categoria inattendibile, in *Biblioteca della libertà*, 1/2019, pp. 39-54.

Bianchi C.,
Linguaggio d'odio, autorità e ingiustizia discorsiva, in *Rivista di estetica*, 64, 2017.

Bonazzi M.,
Processo a Socrate, Roma-Bari 2018.

Borges J.L.,
Finzioni, trad. it., Torino 1995.

Broadbent S.,
Internet, lavoro, vita privata. Come le nuove tecnologie cambiano il nostro mondo, trad. it., Bologna 2012.

Bronner G.,
La democrazia dei creduloni, trad. it., Roma 2016.

Brown A.,
What is so special about online (as compared to offline) hate speech?, in *Ethnicities*, 18, 3/2017, pp. 297-326.

Brunton S.L., Kutz J.N.,
Data-Driven Science and Engineering: Machine Learning, Dynamical Systems, and Control, Cambridge 2019.

Bustreo M.,
La terza faccia della moneta. Le dinamiche che guidano la nostra relazione con il denaro, Milano 2018.

Campagnoli M.N.,
Reflecting on violence. About classic themes and contemporary issues, in *Humanities and Rights Global Network Journal*, 1/2020, pp. 92-134.

Canfora L.,
La guerra civile ateniese, Milano 2013.

Canfora L.,
Lettere false, in L. Canfora, *La storia falsa*, Milano 2008, p. 11.

Carotenuto G.,
Giornalismo partecipativo. Storia critica dell'informazione al tempo di Internet, Modena, 2009.

Cartwright E.,
Behavioral Economics, Abingdon 2018.

Castells M.,
Communication Power, Oxford-New York 2009.

Castells M.,
Galassia Internet, trad. it., Milano 2013.

Cerquozzi F.,
Dall'odio all'hate speech. Conoscere l'odio e le sue trasformazioni per poi contrastarlo, in *Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica*, 1/2018, pp. 42-53.

Chirico S., Gori L., Esposito I.,
Quando l'odio diventa reato. Caratteristiche e normativa di contrasto degli hate crimes, Roma 2020.

Cialdini R.B.,
Le armi della persuasione. Come e perché si finisce col dire di sì, Firenze 2013.

Clinton Rodham H.,
What Happened, New York 2017.

Colombo F.,
Controllo, identità, parresia. Un approccio foucaultiano al web 2.0, in *Comunicazioni sociali*, 2/2012, pp. 197-212.

Colombo F.,
Ecologia dei media. Manifesto per una comunicazione gentile, Milano 2020.

Colombo F.,
Il potere socievole. Storia e critica dei social media, Milano 2013.

Colombo F.,
Salvare la comunicazione?, in Id., *Ecologia dei media. Manifesto per una comunicazione gentile*, Milano 2020.

Coslin P.G.,
Adolescenti da brivido. Problemi, devianze e incubi dei giovani d'oggi, trad. it., Milano 2012.

Cotta S.,
Il compito del giurista nella società in trasformazione, in Id., *La sfida tecnologica*, Bologna 1968.

Crespi P., Perna M.,
Professione youtuber, Milano 2016.

D'Agostino F.,
Diritto e giustizia. Per una introduzione allo studio del diritto, Cinisello Balsamo (MI) 2000.

Dagnino E., Nespoli F., Seghezzi F.,
La nuova grande trasformazione del lavoro, Modena 2017.

Danzi B.,
Cyberbullismo Cyberstalking, Cybercrime e reati informatici: riconoscerli e combatterli, 2018.

Davies W.,
Stati nervosi. Come l'emotività ha conquistato il mondo, trad. it., Torino 2019.

Del Lago A.
Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale, Milano 2004.

Del Vigna F., Cimino A., Dell'Orletta F., Petrocchi M., Tesconi M.,
Hate me, hate me not: Hate speech detection on Facebook, in A. Armando, R. Baldoni, R. Focardi, *Italian Conference on Cybersecurity*, Venezia 2017, pp. 86-95.

Deutsch R.,
Data-Driven Design and Construction: 25 Strategies for Capturing, Analyzing and Applying Building Data, Hoboken, New Jersey 2015.

Di Rosa A.,
Hate speech e discriminazione. Un'analisi performativa tra diritti umani e teorie di libertà, Modena 2020.

Dode A., Hasani S.,
Page Rank Algorithm, in *Journal of Computer Engineering*, Gen.-Feb. 2017, pp. 1-7.

Durkheim E.,
Le regole del metodo sociologico, trad. it., Milano 1996.

Faini F.,
Data society. Governo dei dati e tutela dei diritti nell'era digitale, Milano 2019.

Farace R., Ribustini L.,
Uccisa dal web: Tiziana Cantone. La vera storia di un femminicidio social. Dalla testimonianza diretta di Maria Teresa Giglio, Sesto San Giovanni (MI) 2019.

Femia D.
Discorso d'odio e risorse per il trattamento automatico delle lingue. Metodi, ipotesi, proposte, in R. Petrilli, *Hate speech. L'odio nel discorso pubblico, Politica, media, società*, Roma 2019.

Ferraris M.,
Postverità e altri enigmi, Bologna 2017.

Fishman J.,
Manufacturing News, Austin 1980.

Foucault M.,
Discorso e verità nella Grecia antica, trad. it., Roma 1996.

Galeotti A.E.,
Hate speech. Un dibattito lungo due decenni, in *Biblioteca della libertà*, 1/2019, pp. 1-17.

Galli D.,
Che cos'è il giornalismo partecipativo? Dal giornalismo come lezione al giornalismo come conversazione, in *Problemi dell'informazione*, 3/2005, pp. 297-315.

Gardaglione I., Gal D., Alvez T., Martinez G.,
Countering online hate speech, Parigi 2015.

Genta M.L., Brighi A., Guarini A.,
Bullismo elettronico: fattori di rischio connessi alle nuove tecnologie, Roma, 2009.

Gometz G.,
L'odio proibito: la repressione giuridica, in *Stato, Chiese e Pluralismo confessionale*, 32, 2017, pp. 1-39.

Gorman L., McLean D.,
Media e società nel mondo contemporaneo, trad. it. Bologna 2011.

Haberle P.,
Diritto e verità, trad. it., Torino 2009.

Habermas J.,
Storia e critica dell'opinione pubblica, trad. it., Roma-Bari 2005.

Habermas J.,
Teoria dell'agire comunicativo, 2 voll., trad. it., Bologna 2017.

Haidt J.,
Menti tribali. Perché le brave persone si dividono su politica e religione, trad. it., Torino 2013.

Halík T.,
Pazienza con Dio, trad. it., Milano 2020.

Han B.-C.,
Nello sciame. *Visioni del digitale*, trad. it., Milano 2015.

Harari Y.N.,
Homo Deus. Breve storia del futuro, trad. it., Milano 2018.

Illouz E. (eds.),
Emotions as Commodities. Capitalism, Consumption and Authenticity, Londra 2017.

Immordino-Yang M.H.,
Neuroscienze affettive e educazione, trad. it., Milano 2017.

Jacobson D.,
The Academic Betrayal of Free Speech, in *Social Philosophy and Policy*, 24, 2004, pp. 48-80.

Klimis S.,
Il "caso Mawda" in Belgio. Un caso per riflettere sulle strategie del discorso che legittimano la criminalizzazione dei migranti e su quelle che tentano di opporvisi, in R. Petrilli (a cura di), *Hate speech. L'odio nel discorso pubblico. Politica, media, società*, Roma 2019.

Kristeva J.,
Stranieri a se stessi, trad. it., Milano 1990.

Kutz J.N.,
Data-Driven Modeling & Scientific Computation: Methods for Complex Systems & Big Data, Oxford 2013.

Lajolo di Cossano F.,
Il diritto di informazione ai tempi del Coronavirus: un diritto fondamentale, in *Dirittifondamentali.it*, 10.04.2020.

Lave J., Wengen E.,
L'apprendimento situato. Dall'osservazione alla partecipazione attiva nei contesti sociali, trad. it., Trento 2006.

Lawrence III Ch.,
If He Hollers Let Him Go: Regulating Racist Speech on Campus, in M. Matsuda, Ch. Lawrence III, R. Delgado, K. Crenshaw, *Words That Wound. Critical Race Theory, Assaultive Speech, and the First Amendment*, Boulder 1993, pp. 53-88, in part. pp. 78-79.

Levi P.,
Se questo è un uomo, Torino 1998.

Lippmann W.,
L'opinione pubblica, la democrazia, gli interessi, l'informazione organizzata, trad. it., Roma 2004. Orwel G., *1984*, trad. it., Milano 2016.

Lovink G.,
Nichilismo digitale. L'altra faccia delle piattaforme, trad. it., Milano 2019.

Lovink G.,
Ossessioni collettive. Critica dei social media, trad. it., Milano, 2016.

Lyon D.,
The Culture of Surveillance: Watching as a way of life, Cambridge 2018.

MacKinnon C.*,*
Only Words, Cambridge (Mass.) 1993.

Maffeis I., Rivoltella P.C. (a cura di),
Fake news e giornalismo di pace, Brescia 2018.

Maistrello S.,
Giornalismo e nuovi media. L'informazione al tempo del citizen journalism, Milano 2010.

Manfredi G.,
Infodemia. I meccanismi complessi della comunicazione nelle emergenze, Rimini 2015.

Martusciello A., Petti R.,
La rete. Manipolazioni o pluralismo? Il caos dell'informazione, Milano 2020.

McGowan M.K.,
Just Words: On Speech and Hidden Harm, Oxford 2019.

Mill J.S.,
On Liberty and The Subjection of Women, New York 1879.

Milton J.,
Areopagitica, Cambridge 1918.

Morganti F., Riva G.,
Conoscenza, comunicazione e tecnologia: aspetti cognitivi della realtà virtuale, Milano 2007.

Negroponte N.,
Being Digital, New York 1995.

Pagallo U.,
Algoritmi e conoscenza, in *Rivista di filosofia del diritto*, 1/2020, pp. 93-106.

Palmirani M.,
Big data e conoscenza, in *Rivista di filosofia del diritto*, 1/2020, pp. 73-92.

Palmirani M.,
Premessa, in F. Faini, *Data society. Governo dei dati e tutela dei diritti nell'era digitale*, Milano 2019.

Paris O.,
Nuovi razzismi: la struttura dei discorsi dell'odio su Facebook, in R. Petrilli (a cura di), *Hate speech. L'odio nel discorso pubblico. Politica, media, società*, Roma 2019.

Pariser E.,
The Filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You, New York 2011, trad. it., *Il filtro. Quello che Internet ci nasconde*, Milano 2012.

Pasquale F.,
The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information, London 2015.

Pennetta A.L.,
Bullismo, cyberbullismo e nuove forme di devianza, Milano 2019.

Perrucchietti E.,
Fake news. Dalla manipolazione dell'opinione pubblica alla post-verità. Come il potere controlla i media e fabbrica l'informazione per ottenere consenso, Bologna 2018.

Petrilli R. (a cura di),
Hate speech. L'odio nel discorso pubblico. Politica, media, società, Roma 2019.

Pieper J.,
Abuso di parola, abuso di potere, trad. it., Milano 2020.

Pifferi M.,
Paure dello straniero e controllo dei confini. Una prospettiva storico-giuridica, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, 1/2019, pp. 179-198.

Pino G.,
Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero, in *Politica del diritto*, 39, 2/2008, pp. 287-305.

Pitruzzella G.,
La libertà di informazione nell'era di Internet, in *Media Laws*, 1/2018, pp. 1-28.

Pitruzzella G., Pollicino O.,
Disinformation and Hate Speech: A European Constitutional Perspective, Milano 2020.

Platone,
Gorgia, in *Opere complete*, trad. it., Roma-Bari 1988.

Platone,
Repubblica, in *Opere complete*, trad. it., Roma-Bari 1988.

Pollicino O.,
La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di Internet, in *Media Law*, 1/2018, pp. 1-35.

Puaschunder J.,
Behavioral Economics and Finance Leadership: Nudging and Winking to Make Better Choices, 2020.

Rapp C.,
L'arte di suscitare le emozioni nella retorica di Aristotele, in *Acta philosophica*, II, 14/2005, pp. 313-326.

Reidenberg J.R.,
Yahoo and Democracy on the Internet, in 42 *Jurimetrics* 261 (2001-2002).

Riva G.,
Fake news, Bologna 2018.

Riva G.,
Selfie. Narcisismo e identità, Bologna 2016.

Romeo F.,
Giustizia e predittività. Un percorso dal machine learning al concetto di diritto, 1/2020, pp. 107-124.

Ruberto M.G.,
Nuovi strumenti di comunicazione in medicina, in M.G. Ruberto (a cura di), *La medicina ai tempi del Web. Medico e paziente nell'e-Health*, Milano 2011.

Sagnotti S.C.,
Retorica e logica. Aristotele, Cicerone, Quintiliano, Vico, Torino 1999.

Santerini M.,
Discorsi d'odio sul web e strategie di contrasto, in *Mondi educativi, temi, indagini, suggestioni*, 2/2019, pp. 51-67.

Santerini M.,
Educazione morale e neuroscienze. La coscienza dell'empatia, Brescia 2011.

Santerini M.,
L'educazione alla cittadinanza nell'era della "post-verità", in S. Polenghi, M. Fiorucci, L. Agostinetto (a cura di), *Diritti, Cittadinanza, Inclusione*, Lecce 2018, pp. 35-46.

Santoro E.,
La comunicazione della salute attraverso i social media e le applicazioni, Milano 2014.

Santoro E.,
Web 2.0 e medicina, Roma 2009.

Saraceni G.,
Digital divide e Povertà, in *Dirittifondamentali.it*, 2/2019, pp. 1-19.

Scanell P.,
Media e comunicazione, trad. it., Bologna 2008.

Serres M.,
Atlas, Parigi 1994.

Shariff S.,
Sexiting e cyberbullismo. Quali limiti per i ragazzi sempre connessi?, trad. it., Milano 2011.

Silverstone R.,
Televisione e vita quotidiana, trad. it., Bologna 2000.

Spitzer M.,
Solitudine digitale. Disadattati, isolati, capaci solo di una vita virtuale?, trad. it., Milano 2016.

Srnicek N.,
Capitalismo digitale: Google, Facebook, Amazon e la nuova economia del Web, trad. it., Roma 2017.

Stella R., Riva C., Scarcelli C.M., Drusian M.,
Sociologia dei New Media, Torino 2014.

Stella R.,
Sociologia della comunicazione di massa, Torino 2012.

Stokel-Walker C.,
YouTubers: How YouTube Shook Up TV and Created a New Generation of Stars, London 2019.

Subramanian S.,
Inside the Macedonian fake news complex, in *Wired*, 15.02.2017.

Suffia G., Ziccardi G.,
Fake news, guerra dell'informazione ed equilibri democratici, in *Federalismi.it*, 11/2020, pp. 205-227.

Sunstein C.R.,
#Republic. La democrazia nell'epoca dei social media, trad. it., Bologna 2017.

Thaler R., Sustein C.R.,
La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità, trad. it., Milano 2014.

Thaler R.H.,
Misbehaving. La nascita dell'economia comportamentale, trad. it., Torino 2018.

Tonioni F.,
Cyberbullismo, Milano 2014.

Turing A.,
Macchine calcolatrici e intelligenza, 1950 (pdf disponibile in rete: http://disf.org/files/macchine-calcolatrici-e-intelligenza.pdf).

Turkle S.,
Insieme ma soli: Perché ci aspettiamo sempre più dalla tecnologia e sempre meno dagli altri, trad. it., Torino 2019.

Turkle S.,
La conversazione necessaria: La forza del dialogo nell'era digitale, trad. it., Torino 2016.

Vallauri U.,
Blog, blog, blog. Sembrava una nicchia. Sta cambiando il giornalismo (anche quello tradizionale), in *Problemi dell'informazione*, 1/2003, pp. 68-78.

van Dijck J.,
Datafication, Dataism and Dataveillance. Big Data between scientific paradigm and ideology, in *Surveillance & Society*, 12/2014.

Veltri G.A.,
La tempesta perfetta. Social media, fake news e la relazionalità limitata del cittadino, in *Media Education*, 1/2018, pp. 37-56.

Viale R.,
Oltre il nudge. Libertà di scelta, felicità e comportamento, Bologna 2018.

Violante L.,
Politica e menzogna, Torino 2013.

Virilio P.,
L'orizzonte negativo. Saggio di dromoscopia, trad. it., Genova 2005.

Virilio P.,
La bomba informatica, trad. it., Milano 2000.

Weil S.,
La persona e il sacro, trad. it., Milano 2012.

Wengen E.,
Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità, trad. it., Milano 2006.

Wenger E., McDermott R., Snyder W.M.,
Coltivare comunità di pratica. Prospettive ed esperienze di gestione della conoscenza, Milano 2007.

Westerstahl J., Johansson F.,
Forein news: Values and ideologies, in *European Journal of Communication*, 9, 1/1994, pp. 71-89.

Wolf M.,
Teorie delle comunicazioni di massa, Milano 1995.

Ziccardi G.,
Il contrasto dell'odio online: possibili rimedi, in *Lessico di etica pubblica*, 1/2018, pp. 37-48.

Ziccardi G.,
Il libro digitale dei morti. Memoria, lutto, eternità e oblio nell'era dei social network, Milano 2007.

Ziccardi G.,
Internet, controllo e libertà. Trasparenza, sorveglianza e segreto nell'era tecnologica, Milano 2015.

Ziccardi G.,
L'odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete, Milano 2016.

Ziccardi G.,
Social media. Uso sicuro di web, messaggistica, chat e social network, Milano 2017.

“DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE”

A cura di Massimo Farina e Maria Novella Campagnoli

Volumi pubblicati

1. M. Farina, P. Lucania - *La sicurezza nella cyber dimension*, 2016
2. S. Dell'Arte - *Fondamenti di diritto d’autore nell’era digitale*, 2017
3. Maria Letizia Perugini - *Distributed Ledger Technologies e sistemi di Blockchain. Digital Currency, Smart Contract e altre applicazioni*, 2018
4. Maria Novella Campagnoli - *Informazione, social network & diritto. Dalle fake news all’hate speech online. Risvolti sociologici, profili giuridici, interventi normativi*, 2020

Aggiornato al 19.10.2020

I media digitali e i social network, in questi anni, hanno concorso a intensificare le comunicazioni. Per un verso, queste piattaforme sembrano realizzare una liberalizzazione dei processi informativi, per l'altro, possono diventare l'habitat più congeniale alla diffusione delle fake news e/o fungere da volano all'hate speech. Coniugando l'analisi teorico-giuridica con la disamina della normativa, il volume costituisce un utile strumento per chiunque voglia approcciarsi allo studio di tali fenomeni.

L'AUTORE

Maria Novella Campagnoli, Ph.D. e Avvocato, è Ricercatrice presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", è altresì docente di Informatica giuridica presso la SSPL dell'Università degli Studi di Perugia e di Sociologia nel "Corso di Alta formazione in Criminologia".

Autrice di diverse opere a carattere monografico e di numerosi contributi scientifici pubblicati su riviste accreditate italiane e straniere.

Visita il sito www.keyeditore.it
e richiedi la versione digitale

9 788827 906972